

Facoltà: Economia
Cattedra di diritto tributario

**Incentivi fiscali per la capitalizzazione delle
imprese**

Candidata

Merola Guida

Matricola 635751

Relatore:

Prof. Fabio Marchetti

Correlatore:

Prof.ssa Mirella Pellegrini

INDICE

<i>Introduzione</i>	6
<i>Capitolo Primo: La Dual Income Tax nei paesi scandinavi</i>	12
1.1 <i>L'esperienza della Dit nel contesto scandinavo</i>	13
1.2 <i>La Dit in Danimarca</i>	15
1.3 <i>La Dit in Svezia</i>	17
1.4 <i>La Dit in Norvegia</i>	18
1.5 <i>La Dit in Finlandia</i>	20
1.6 <i>Gli effetti della Dit: Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia</i>	21
<i>Bibliografia del primo capitolo</i>	23
<i>Capitolo secondo: La Dual Income Tax nel contesto italiano</i>	24
2.1 <i>Dall'introduzione in Italia di un prelievo sulle società fino all'Irpeg</i>	25
2.2 <i>L'obiettivo della neutralità</i>	27
2.3 <i>Dual income tax e il contesto italiano</i>	29
2.4 <i>La struttura della Dit</i>	30
2.5 <i>La Dit e il Credito di imposta</i>	35

2.6 La Dit e la normativa antielusiva	40
2.7 L'abolizione della Dit e l'effetto congiunto con l'Irap.....	44
Bibliografia del secondo capitolo	48
<i>Capitolo terzo: Dalla Riforma Ires alla Thin Capitalization fino alla sua abolizione.....</i>	<i>49</i>
3.1 Legge delega 7 aprile 2003	50
3.2 Ires.....	52
3.3 La Thin capitalization	56
3.3.1 La Thin Capitalization nel mondo.....	57
3.3.2 La Thin Capitalization in Italia.....	60
3.3 Pro - rata.....	66
3.3.1 Pro rata patrimoniale.....	66
3.3.2 Pro rata - generale.....	69
3.4 Participation exemption	72
3.5 Il nuovo trattamento fiscale dei dividendi	76
3.6 Consolidato e trasparenza fiscale	78
3.6.1 Consolidato nazionale	79
3.6.2 Consolidato mondiale	81
3.6.3 Tassazione per trasparenza	84

3.7 Limite e nuove prospettive degli incentivi per la capitalizzazione delle imprese	87
3.7.1 <i>Novità apportate dalla Commissione Biasco in merito all’Ace/Dit</i>	<i>89</i>
3.7.2 <i>Novità apportate dalla Commissione Biasco in merito alla Thin Capitalization</i>	<i>91</i>
3.7.3 <i>Novità introdotte dalla Commissione Biasco in merito ai dividendo e alla participation exemption</i>	<i>92</i>
3.8 Istituti premiali per la capitalizzazione delle imprese nella finanziaria del 2008.....	93
3.8.1 <i>Il nuovo trattamento degli interessi passivi</i>	<i>95</i>
Bibliografia del terzo capitolo.....	98
Capitolo Quarto: L’Aiuto alla crescita economica	100
4.1 <i>Contesto normativo “Decreto Salva Italia”</i>	<i>101</i>
4.2 <i>Ace</i>	<i>104</i>
4.2.1 <i>Soggetti inclusi/esclusi dall’Ace</i>	<i>107</i>
4.2.2 <i>Funzionamento dell’Ace in ambito Ires</i>	<i>108</i>
4.2.3 <i>Funzionamento dell’Ace in ambito Irpef</i>	<i>113</i>
4.2.4 <i>Risk premium.....</i>	<i>116</i>
4.2.5 <i>Conseguenze dello scambio di capitale proprio contro debiti finanziari</i>	<i>118</i>
4.5 <i>Norme antielusive.....</i>	<i>120</i>

4.5.1 <i>La disciplina antiabuso e la disapplicazione delle disposizioni antielusive</i>	123
4.6 <i>L’Ace nei regimi di trasparenza e di consolidato fiscale</i>	124
4.6.1 <i>Profili di criticità in caso di trasparenza</i>	126
4.7 <i>L’Ace nelle operazioni straordinarie</i>	128
4.8 <i>I riflessi dell’Ace sulle società di comodo e sulle Cfc</i>	129
4.9 <i>La “notional interest deduction” belga</i>	130
4.9.1 <i>Confronto Nid-Ace</i>	134
<i>Bibliografia del quarto capitolo</i>	135
<i>Conclusioni</i>	136

Introduzione

La capitalizzazione delle imprese, ha da sempre rappresentato, uno dei problemi cronici del sistema economico Italiano. E' risaputo che le società italiane utilizzano maggiormente il capitale di terzi anziché il capitale proprio. Nel tempo le loro scelte di finanziamento si sono orientate verso l'utilizzo dell'indebitamento e questo ha determinato l'aumento del fenomeno della sottocapitalizzazione. Soprattutto le piccole e medie imprese (PMI) non hanno un' appropriato livello di capitale di rischio rispetto alla loro attività societaria. In alcuni casi l'indebitamento è così elevato che il leverage va fuori controllo, e il potere volitivo del soggetto economico, proprietario dell'azienda, viene sostituito da quello di terzi, che diventano così i veri titolari dell'azienda, e ad essi viene dato il potere di scegliere.

Aziende con maggiore capitale di rischio sono maggiormente solide, indipendenti e questo è molto importante all'interno del contesto attuale. Assistiamo, infatti, ad una diminuzione nell'erogazione di liquidità da parte del sistema bancario ed è sempre più difficile riuscire ad ottenere un prestito a condizioni favorevoli. Inoltre l'indebitamento è stato da sempre favorito da una deducibilità degli interessi passivi in capo al soggetto finanziato, realizzando così una diminuzione del carico fiscale sul reddito di impresa. La sottocapitalizzazione, così, rappresenta un problema che incide sia sulla struttura fiscale che sulla struttura delle fonti di finanziamento delle imprese.

Il nostro legislatore ha posto particolare attenzione alla creazione di meccanismi fiscali che incentivassero la capitalizzazione delle imprese per migliorare la loro struttura finanziaria e l'abbattimento del carico fiscale. Una delle maggiori innovazioni apportate al nostro sistema, per raggiungere tale scopo, è stata l'introduzione della cosiddetta "Dual income tax" risalente al 1997 con il decreto legislativo n 466. Indicata più diffusamente con l'acronimo Dit, essa nasce in Danimarca nel 1987, viene sviluppata e razionalizzata in Svezia (1991), viene ripresa e adeguata alle specificità locali in Norvegia (1992) e Finlandia (1994). E', quindi, una norma che trova la sua origine più profonda nelle esperienze di altri paesi Europei. Prendiamo in esame, dunque, per prima cosa, la Dit in questi paesi, cercando nello stesso tempo di capire i problemi relativi al loro tessuto economico.

La caratteristica comune era data dalla presenza di aliquote formali estremamente elevate, ma sarebbe più corretto dire “proibitive”, sia a livello personale, sia a livello societario. E’ interessante notare come, nonostante la Danimarca abbia dato luogo per prima all’introduzione di un sistema di tassazione Dit, si sia poi distinta fra i paesi del Nord Europa, per non aver seguito rigorosamente questa strada.

Soffermiamoci sull’utilizzo della Dit nel contesto Italiano. Essa rappresenterà il filo conduttore che ci permetterà di analizzare anche le modalità di tassazione del reddito di impresa presente in un determinato contesto storico. La Dit italiana non può essere considerata erede del sistema varato all’inizio degli anni novanta nei paesi scandinavi. A differenza della Dit scandinava non è un modello di tassazione duale di tutti i redditi. Mentre la Dit scandinava prevede la tassazione duale di tutti i redditi (che vengono suddivisi in due categorie: di capitale e di lavoro sottoponendo questi ultimi ad un prelievo progressivo), quella italiana, si riferisce ai soli redditi di impresa.

La Dit è stata introdotta nel nostro ordinamento per ridurre la non neutralità dell’Irpeg nei confronti delle scelte di finanziamento delle imprese e favorire la ricapitalizzazione delle imprese stesse. L’obiettivo della Dit è proprio quello di modificare l’imposta sui profitti (Irpeg) avvicinandola ad un’imposta sulla rendita. Quest’ultima è un’imposta neutra più equa che ammette la deducibilità del costo del finanziamento con capitale proprio e cioè la deducibilità della remunerazione ordinaria del capitale proprio. Tratta il finanziamento con capitale proprio allo stesso modo del finanziamento con capitale di debito.

La Dit viene realizzata distinguendo l’utile di impresa in due componenti: la remunerazione ordinaria del capitale (che rappresenta il costo-opportunità di investire capitale proprio all’interno dell’impresa) che viene esclusa dalla base imponibile ed è sottoposta ad una aliquota di favore pari al 19% (aliquota del primo scaglione Irpef) e la componente residuale denominata extra-profitto (che deriva dallo sfruttamento delle rendite di produzione o di consumo) e che viene pienamente tassata all’aliquota ordinaria del 37%. Come funzionerà e quali saranno le sue peculiarità nel contesto italiano?

Collegato alla Dit è il meccanismo del credito di imposta. Esso rappresenta un ulteriore strumento fondamentale sia per la neutralità del sistema tributario, sia per favorire la capitalizzazione delle imprese. Condivide, almeno in parte, gli stessi obiettivi della Dit. Con questo strumento, gli utili distribuiti sono tassati con l'Irpef ordinaria, come se non esistesse l'Irpeg. Il socio ha diritto alla piena restituzione (sottoforma del credito di imposta) dell'Irpeg pagata realmente dalla società. Si cerca, quindi, anche di evitare o ridurre la doppia tassazione in capo alla società e/o al socio per i soli utili distribuiti (dividendi).

Nella disciplina della "Dual Income tax" vengono inserite una serie di norme per evitare comportamenti elusivi da parte dei contribuenti. In particolar modo si fa riferimento agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 1997 n 466. La Dit può prestarsi a fenomeni elusivi creando degli effetti distorsivi nel riconoscimento delle agevolazioni. Si prenderanno in considerazione le relative norme antielusive che possono essere suddivise sostanzialmente in due gruppi: quello che riguarda la generalità dei soggetti e quello che riguarda i gruppi di società.

Gli effetti della Dit nel contesto italiano furono assai modesti. Potranno essere analizzati insieme a quelli dell'Irap. L'Irap è un'imposta regionale sulle attività produttive. Essa venne introdotta nel 1998 per contribuire all'autonomia delle regioni. E' una disposizione che per alcuni versi può essere considerata uno strumento che può favorire la capitalizzazione delle imprese. Aumenta il costo del capitale di credito e diminuisce quello del capitale proprio. Confrontando gli effetti della Dit con quelli dell'Irap nel 1998 assistiamo ad un' incremento del capitale proprio. Nel tempo, però, gli effetti della Dit risulteranno più incisivi rispetto a quelli dell'Irap. La Dit venne gradualmente abolita, ma abrogata in maniera definitiva nel 2001. Fu allora sostituita dalla "thin capitalization". Il credito d'imposta sui dividendi venne sostituito da una esenzione parziale e l'Irpeg dall'Ires. Si ritornò in tal modo ad un'imposta sui profitti.

Nel terzo capitolo si analizzeranno sia i cambiamenti che hanno subito nel tempo gli strumenti che incentivano la capitalizzazione delle imprese ma anche i mutamenti introdotti sulla tassazione delle società. Tutte le novità provengono dalla legge delega del 7 Aprile del 2003 n° 80 (convertita in D.lgs. 12 Dicembre 2003 n° 344) che è stata fondamentale per il nostro

sistema economico soprattutto per raggiungere gli obiettivi di armonizzazione ed omogeneizzazione con l'Europa e il resto del mondo. A tal proposito verrà analizzata la nuova imposta sul reddito delle società che rappresenta il fulcro di tale legge delega ed è il punto di partenza per poter spiegare le riforme che ha subito il nostro ordinamento.

Verranno esaminati gli strumenti che sono più strettamente correlati alla capitalizzazione delle imprese. In particolar modo si introdurrà la disciplina della Thin Capitalization attraverso la quale si voleva contrastare una diffusa pratica elusiva con la quale l'impresa, attraverso l'indebitamento verso i propri soci, beneficiava della deducibilità fiscale degli interessi passivi pagati ai soci finanziatori (abbattendo così l'utile), mentre il socio non imprenditore beneficiava della tassazione in via sostitutiva, inferiore a quella ordinaria dei proventi stessi. In secondo luogo tale disciplina rappresentava uno strumento che favoriva la capitalizzazione delle imprese. Altri strumenti correlati alla capitalizzazione delle imprese sono il pro-rata patrimoniale e generale che ci portano a definire la percentuale completa di deducibilità degli interessi passivi.

La deducibilità degli interessi passivi è limitata da ricavi e proventi esenti; da finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati in presenza di un rapporto tra debito e patrimonio superiore a 4:1 ed infine anche da partecipazioni che hanno i requisiti per l'esenzione nel caso di realizzo di plusvalenze. Verrà analizzato, quindi il regime della participation exemption e il regime dei dividendi che sono fra di loro strettamente collegati.

Con la legge delega vengono introdotti nuove disposizioni riguardanti il consolidato mondiale, nazionale ed il regime di tassazione per trasparenza. Tali strumenti non sono strettamente legati al problema della sottocapitalizzazione, ma è doveroso parlarne in quanto, da un lato, si configurano come una delle novità di maggior rilievo introdotti dalla riforma e, dall'altro, sono stati più volte nominati proprio in riferimento ai metodi utilizzati per favorire la capitalizzazione delle imprese.

Inoltre possono essere visti come dei metodi che incentivano nuove forme di sviluppo delle imprese attraverso, ad esempio, compensazione di perdite e utili fra società dello stesso gruppo, controllanti residenti, controllate estere ed, infine, fra la società e i suoi stessi soci che a loro volta possono essere società di capitali.

Dopo aver analizzato la legge delega del 2003 si ritorna al problema principale del presente lavoro di tesi: la sottocapitalizzazione delle imprese. Si assiste, da un lato, all'abolizione della Thin Capitalization, del pro-rata patrimoniale e generale avallata da numerose critiche provenienti da molti studiosi e, dall'altro, all'affermazione di nuovi metodi previsti dalla Commissione Biasco per risolvere le criticità del sistema previgente.

Successivamente venne introdotta la legge finanziaria del 2008 che come indicato dalla stessa relazione di accompagnamento indica chiaramente che l'obiettivo che si vuole perseguire da un lato è quello della semplificazione e razionalizzazione delle discipline, dall'altro è quello di costituire un incentivo alla capitalizzazione delle imprese senza penalizzare eccessivamente le aziende che sono sottocapitalizzate.

La stessa legge finanziaria però, non accolse tutte le proposte formulate dalla suddetta commissione. Accettò solo la proposta in merito al regime pex, mentre per il resto la legge finanziaria si allontanò sempre di più dai metodi e dalle novità introdotte dalla Commissione Biasco.

Nell'ultima parte, di questo lavoro si analizzerà il nuovo strumento introdotto dal governo Monti per contrastare il fenomeno della sottocapitalizzazione delle imprese. Lo stesso viene denominato Aiuto per la crescita economica (Ace) che è proprio l'italianizzazione di "Allowance for corporate equity". Anche in questo caso, come fatto nei precedenti capitoli, si esaminerà il contesto storico/normativo di riferimento, e quindi, sinteticamente i tratti salienti del decreto legge del 6 dicembre 2011 n.201 intitolato "Disposizioni per l'equità, la crescita e il consolidamento dei conti pubblici" denominato dallo stesso Monti "Salva – Italia", attraverso il quale è stato introdotto l'Ace.

Il legislatore con l'Ace vuole incentivare il nostro socio a sostituire il finanziamento bancario con capitale proprio. Qui si crea un trade – off: da una parte non si potranno più dedurre gli interessi passivi dall'altra però verrà concessa la deduzione del cosiddetto "rendimento nozionale" che in inglese è proprio l'Allowance for corporate equity.

Il meccanismo di funzionamento della norma prevede di considerare come punto di partenza il patrimonio netto al 31 dicembre del 2010 al netto del risultato d'esercizio e verrà

considerato deducibile l'incremento del patrimonio rispetto a questo dato di partenza, o meglio il rendimento nozionale dell'incremento di patrimonio.

Più specificatamente per rendimento nozionale si intende quella cifra che è rappresentata dagli incrementi rispetto al patrimonio netto del 31 dicembre 2010 moltiplicata per una percentuale, che per i primi tre periodi di applicazione della legge è fissa in misura pari al 3%, ma che a decorrere dal quarto periodo di imposta (2014) successivo all'entrata in vigore della norma, sarà variabile e stabilito con un decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ogni anno. In particolare si prenderanno in considerazione il rendimento medio dei titoli obbligazionari pubblici con l'aggiunta di un premio per il rischio pari al 3%. L'ace si caratterizza, poi, per una disciplina differenziata per i soggetti che si trovano in ambito Ires e in ambito Irpef. Si approfondiranno alcuni aspetti di questa nuova disposizione in particolar modo il concetto di risk premium e ci si soffermerà sulle conseguenze dello scambio del capitale proprio contro debiti finanziari.

Si analizzeranno le norme antielusive, predisposte dallo stesso decreto. L'obiettivo è quello di evitare soprattutto nell'ambito dei gruppi societari la "ricostituzione" di capitale "vecchio" o effetti addizionali del beneficio, a fronte di un'unica immissione di denaro. E' possibile ottenere la disapplicazione delle stesse norme antielusive se ricorrono determinate condizioni e tramite la presentazione da parte del contribuente di un'istanza di disapplicazione. Nel corso di tale lavoro sono stati affrontati temi che riguardano la tassazione dei redditi societari, pertanto, è necessario capire l'impatto che l'ace ha sulla disciplina della trasparenza e le sue criticità. E' indispensabile riflettere sugli effetti dell'Ace nel consolidato, nelle operazioni straordinarie, sulle società di comodo e sulle Cfc.

Infine è interessante confronto tra il meccanismo dell'Ace e quello della Notional interest belga. Si parte con l'analizzare le caratteristiche salienti della Notional interest deduction belga. Dal 1° gennaio 2006, più specificatamente dal periodo d'imposta 2007, le società soggette all'imposta belga sui redditi societari possono fruire di una agevolazione, che consiste nella deduzione dalla propria base imponibile di un importo a titolo di "interesse figurativo", da calcolarsi sul valore del patrimonio netto.

Nel confronto con l'ace, la Nid di matrice belga sembra essere un meccanismo intermedio tra la vecchia *Dual Income Tax* e la nuova Ace.

Capitolo Primo:
La Dual Income Tax nei paesi scandinavi

1.1 L'esperienza della Dit nel contesto scandinavo

Una delle innovazioni più importanti apportate al sistema tributario italiano è la legge finanziaria del 1997 che si caratterizza per l'adozione di norme che favoriscono la capitalizzazione delle imprese. Tra queste norme c'è la “*Dual Income tax*” (indicata con l'acronimo “Dit”) che nasce in Danimarca nel 1987, viene sviluppata e razionalizzata in Svezia (1991) e viene ripresa e adeguata alle specificità locali in Norvegia (1992) e Finlandia (1994)

La Dit italiana, si diceva, non può essere considerata erede del sistema varato all'inizio degli anni novanta nei paesi scandinavi. Già nel corso degli anni '80 quasi tutti i paesi dell'Ocse, ad eccezione dell'Italia e della Spagna^[1], hanno modificato il regime impositivo dei redditi di riduzione delle aliquote legali e di ampliamento della base imponibile orientandosi nella medesima direzione.

L'imposizione avviene sul reddito complessivo pensato come unico aggregato e non considerando le differenze tra le fonti di produzione dello stesso. A tale tendenza non si sono sottratti i paesi scandinavi (Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca) che hanno portato a termine le riforme più radicali della struttura dell'imposizione sui redditi d'impresa ed hanno adottato sistemi riconducibili alla Dit.

La motivazione di tale scelta può essere ricondotta alle specificità del sistema tributario dei paesi scandinavi nonché alla loro struttura economica e sociale e alle dimensioni limitate dei loro mercati interni. La caratteristica comune era data dalla presenza di aliquote formali estremamente elevate^[2](ma sarebbe più corretto dire “proibitive”) sia a livello personale che a livello societario.

Le alte aliquote creavano notevoli problemi nella tassazione dei redditi da capitale.

Il carico fiscale che gravava su di essi era particolarmente pesante e non uniforme nel colpire i diversi redditi di questa categoria. In questo modo alcuni erano completamente tassati, altri esenti da imposta, altri ancora risultavano soggetti ad una ridotta imposizione fiscale.

^[1] Ceradi Edizioni Luiss “La riforma tributaria 1997 (Visco) e l'Europa (p. 46)

^[2] Nel periodo immediatamente antecedente alle riforme le aliquote marginali delle imposte sui redditi erano, ad esempio, comprese tra il 48% ed il 73% in Danimarca, tra il 36% ed il 72% in Svezia, tra il 25% ed il 57% in Finlandia. In anni ancora precedenti l'aliquota massima aveva raggiunto in Svezia addirittura l'87%.

Tutto questo creava delle distorsioni in termini di neutralità ed efficienza in quanto dava luogo a comportamenti tendenti a spostare i redditi verso le fattispecie meno tassate. Vi erano, in aggiunta, numerosi e robusti provvedimenti che avevano istituzionalizzato fenomeni erosivi della base imponibile. Primi fra tutti ampi accantonamenti deducibili (ad esempio per quello che noi definiremmo trattamento di fine rapporto) e per di più meccanismi sostanzialmente disincentivanti verso la distribuzione degli utili, tanto più se accumulati presso filiali non scandinave di società residenti in Scandinavia.

La piena deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa risultava particolarmente favorevole e causava un eccessivo ricorso all'indebitamento da parte delle imprese e la loro sottocapitalizzazione.

Più nello specifico, le imprese avevano un particolare vantaggio tributario a finanziare gli investimenti attingendo i fondi necessari presso il sistema bancario, esponendosi così anche a pericolose posizioni di *leverage*, dovuto alla piena deducibilità degli interessi passivi, che si traduceva in un significativo risparmio di imposta in presenza di alte aliquote di prelievo.

Il capitale di rischio, al contrario, era assoggettato a doppia tassazione. I contribuenti-soci erano soggetti a tassazione progressiva sui dividendi percepiti senza che fosse garantito alcun credito d'imposta per le imposte pagate a monte. Questa relativa comunanza di problemi nei paesi del Nord Europa e la presenza di alcuni fattori fiscali distorsivi ha fatto sì che il sistema di tassazione della Dit, adottato dai paesi in questione, abbia potuto essere introdotto con diverse similitudini, pur presentando alcune differenze che tengano conto delle reciproche intime realtà.

Il modello teorico della Dit distingue il reddito imponibile in due categorie: quello proveniente da ogni impiego di capitali detto "*capital income*" ovvero reddito guadagnato nel senso di guadagnato col lavoro e quello proveniente da altre fonti detto in alcuni paesi "*personal income*" in altri "*earned income*" reddito da capitale ovvero reddito non lavorato. Rientrano sempre nel "*personal (earned) income*" i redditi da lavoro dipendente e autonomo e tale categoria di reddito è sottoposta ad aliquota progressiva dell'imposta sulle persone fisiche.

Il "*capital income*" che include tutti i redditi da capitale, anche quelli derivanti dal capitale impiegato in una attività di impresa, viene tassato con una aliquota fissa e proporzionale, pari all'aliquota progressiva dell'imposta personale applicabile allo scaglione di reddito più basso.

L'elemento sicuramente più interessante, con la formazione del “*capital income*”, consiste nell'attribuire parità di trattamento alle diverse forme di finanziamento. Il risparmio fiscale prodotto dall'indebitamento è fatto pari all'imposta sui frutti del capitale di rischio. I sistemi tributari che ne fanno uso, acquisiscono una neutralità non conosciuta prima.

La tipicità propria della Dit è il trattamento omogeneo dei redditi da capitale e il loro assoggettamento ad un'imposta proporzionale con aliquote relativamente non elevate.

I modelli di Dit concretamente applicati si discostano dal modello teorico. Forme più pure vengono adottate in Finlandia e in Norvegia, mentre la Danimarca si è sempre di più allontanata dal modello puro della Dit. Tentiamo di descrivere come è stata attuata la “grande riforma scandinava” basata principalmente sulla costruzione di un sistema di Dual Income Tax.

1.2 La Dit in Danimarca

Con le riforme fiscali del 1987 e del 1993, la Danimarca ha dato luogo per prima, all'introduzione di un sistema di tassazione Dit. Allo stesso tempo fra i paesi del Nord Europa, la Danimarca è quella che ha seguito questa strada nel modo meno rigoroso. La paternità di questa imposta può essere attribuita a Niels Christian Nielsen, professore di Economia all'università di Copenaghen.

Il sistema economico danese era caratterizzato da una forte discriminazione delle fonti di finanziamento, con trattamento di maggior favore per il capitale di debito, incentivando il fenomeno della sottocapitalizzazione.

La riforma fu emanata nel 1987 e prevedeva un'aliquota fiscale proporzionale del 50% su tutto il reddito da capitale, a fianco di un'imposta proporzionale sul reddito d'impresa della stessa percentuale, con un'addizionale del 6% oltre una certa soglia.

Nei primi anni 90, l'aliquota dell'imposta sulle società, è stata ridotta dal 50% al 34%. Ciò ha indotto a modificare anche le altre aliquote con un ulteriore allontanamento dal modello teorico della Dit. Con la riforma del 1994 il reddito viene suddiviso in tre categorie:

- “ Il *personal income* che ricomprende i redditi da lavoro, redditi di impresa, pensioni e tutto ciò che non rientra nelle altre categorie;

- Il *capital income* è rappresentato dagli interessi, i capital gains realizzati dalla vendita di proprietà immobiliari e quelli derivanti da azioni possedute per un periodo inferiore ai tre anni e i dividendi ricevuti da società residenti nei cosiddetti *Paradisi fiscali*.
- *L'income from shares* è costituito dai capital gains, realizzati su azioni possedute per un periodo superiore ai tre anni e dai dividendi ricevuti da società danesi e straniere purché non operino in *Paradisi fiscali*.^[3]^[4]

“*L'income from share*” è sostanzialmente costituito dai redditi derivanti dall'impiego di capitale di rischio di natura non speculativa ed è comunque assoggettato all'imposizione progressiva pur non essendo soggetto al pagamento delle onerose imposte locali. Invece, “*l'earned income e il capital income*” concorrono a formare il reddito imponibile ordinario che è soggetto a tassazione progressiva. Quest'ultimi sono sottoposti ad un'imposizione fiscale progressiva con aliquote minime del 38% ed un'aliquota compresa tra il 44% ed il 58% anche se per una limitata parte di capital income sono previste delle agevolazioni.

Sul suddetto reddito gravano le imposte nazionale, locali resta fermo però il riconoscimento delle ordinarie deduzioni di spesa. Al reddito delle società di capitali si applica un tasso di imposta pari al 34%.

Il reddito derivante da azioni è, in teoria, tassato con un sistema classico di doppia imposizione, senza attribuzione di crediti d'imposta o di altri meccanismi compensativi. In realtà, però, se il percettore è una società di capitali si applicano regimi di *participation exemption* ^[5]. I dividendi percepiti dalle persone fisiche, invece sono esclusi dal *capital income* e tassati separatamente mediante ritenute alla fonte a titolo d'imposta del 30% fino alla soglia di 33800 corone del 45% oltre tale limite.

^[3] Paesi che adottano una tassazione molto bassa dei profitti societari.

^[4] Liberino Porcaro “La Dual Income tax nei paesi scandinavi” Archivio Ceradi 1998 (p.p. 185-186)

^[5] Più precisamente si distingue tra dividendi qualificati e non qualificati, a seconda che la società che percepisce i dividendi stessi partecipi o meno al capitale della società erogatrice in misura superiore al 25% per un certo lasso temporale. I primi godono di una completa esenzione, i secondi sono imponibili per il 66%. Sono previste poi altre esenzioni per le *holdings*.

Attraverso queste riforme la Danimarca ha ridotto il carico fiscale sulle imprese ma allo stesso tempo il sistema fiscale danese si è allontanato sempre di più dallo schema tipico della Dit.

1.3 La Dit in Svezia

Agli inizi degli anni '90 è stata attuata la riforma fiscale che aveva come obiettivo la modernizzazione del locale sistema tributario. Questo non doveva essere d'intralcio allo sviluppo del sistema economico: anzi ne doveva favorire l'evoluzione. Furono pertanto decisi rilevanti cambiamenti nella tassazione dei redditi di capitale per sollecitare i risparmiatori ad indirizzare i loro fondi verso investimenti produttivi.

Adattandolo alla propria realtà, si prese in considerazione come modello da seguire, il sistema di tassazione Dit, che nel frattempo era stato varato in Danimarca. Il sistema Dit svedese, al momento, presenta caratteristiche di maggiore rigosità rispetto al sistema vigente in Danimarca. La Dit venne introdotta come principio di tassazione globale del reddito d'impresa essa sanciva il diverso trattamento, all'interno degli utili prodotti dall'impresa, tra "Capital Income e Earned Income". Nell'applicazione di questo metodo di tassazione del reddito d'impresa si discusse lungamente nella fase preliminare della riforma se adottare il "source method" od il "fence method".

Il "fence method" distingue il reddito trattenuto presso l'impresa dal reddito distribuito e quindi utilizzato dall'imprenditore o dai soci per le proprie esigenze di consumo o di risparmio; il primo è considerato "capital income" ed è quindi tassato come tutti gli altri redditi di capitali e come il reddito delle società di capitali; il secondo si considera come "personal income" ed è assoggettato all'imposta personale.

Il "source method" individua il "capital income" (tassato come sopra) mediante stima della parte di reddito corrispondente al rendimento figurativo del capitale investito. In altri termini al capitale investito dall'imprenditore o dai soci nell'attività si applica un tasso di rendimento figurativo, pari, solitamente, al tasso di interesse sui titoli pubblici a medio-lungo termine, eventualmente maggiorato di un premio per il rischio. Il "personal income" è individuato per differenza."^[6]

^[6] Ibid., (p.191)

Il Sistema svedese come la Danimarca accoglie elementi del "fence method", fermo restando quanto detto in precedenza, il reddito individuato come "personal income" è poi tassato come tale solo se distribuito ai soci, mentre resta assoggettato alla sola imposta proporzionale se trattenuto. Il reddito, infatti, viene suddiviso in due categorie secche: *earned income* e *capital income*.

"L'*earned income* è costituito da tutti i redditi da lavoro (dipendente ed indipendente) nonché, dai redditi derivanti dall'esercizio in forma individuale dell'attività di impresa. E' soggetto a tassazione progressiva e al pagamento tanto delle imposte nazionali, quanto delle imposte locali. Il *capital income* è formato dai dividendi ricevuti, dai capital gains realizzati attraverso l'alienazione di pacchetti azionari, dagli interessi percepiti al netto degli interessi corrisposti."^[7]

Il *capital income* è soggetto al pagamento di un'imposta proporzionale nella misura del 30%. Se, però il reddito di impresa è prodotto in forma societaria viene assoggettato ad una imposta del 28%. Da ciò si desume che anche in Svezia, come del resto in Danimarca, non si ha coincidenza tra la tassazione del *capital income* e la tassazione dei redditi societari. Entrambi le basi imponibili possono essere ridotte dei relativi oneri deducibili nell'intesa, a patto che rispettino il principio dell'inerenza.

In Svezia la qualificazione del reddito come *earned* o *capital* avviene a livello di reddito attribuito al socio attivo sotto forma di dividendo o di plusvalenza azionaria. Su tali proventi si calcola la quota - parte di *capital income* mediante applicazione di un rendimento figurativo al costo di acquisto delle quote.

Nel caso in cui dovesse manifestarsi una perdita, è stabilito che la deducibilità della stessa possa avvenire solamente dal reddito della stessa categoria. E' comunque riconosciuto il riporto delle perdite negli anni successivi, senza incorrere in alcun limite temporale.

1.4 La Dit in Norvegia

La Norvegia, seguendo l'esempio svedese, ha modificato nello stesso senso il proprio sistema tributario nel 1992. La Dit rappresenta probabilmente il più ambizioso tentativo di spostare

^[7] Tommaso di Tanno "La dual Income tax" Gli incentivi fiscali alla capitalizzazione delle imprese Sez. V- 16 Diritto Tributario Giuffrè Editore 1998 Milano (p.16)

l'obiettivo del legislatore verso la tassazione del vero reddito in senso economico e tassare le fonti di reddito una sola volta.

La Norvegia presentava un importante elemento regressivo nella tassazione del reddito di impresa: era caratterizzato da generose deduzioni ed esenzioni dalla base imponibile, in questo modo il sistema norvegese era meno competitivo rispetto al resto del mondo.

Il timore era rappresentato dal vedere che i capitali investiti in Norvegia potessero abbandonare il paese e dirigersi verso la Svezia ("Brain drain").

Uno dei pilastri della riforma fu l'eliminazione dei sussidi fiscali agli investimenti, la discriminazione tra i diversi settori industriali e l'assicurazione di una più alta produttività dello stock di capitale delle imprese norvegesi. Seguendo il sistema nordico della Dual income tax, la scelta fatta è stata quella di garantire un miglior trattamento del *capital income*, nella considerazione che questo a differenza dell' *earned income*, presenta una maggiore mobilità, più sensibile quindi agli interessanti provvedimenti tributari svedesi. La Norvegia ha suddiviso il reddito in due grandi categorie l'*earned income* e *capital income*.

"L'*earned income* comprende i redditi da lavoro, i redditi d'impresa^[8], pensioni vari sussidi di natura essenziale; è soggetto a tassazione progressiva. Il *capital income* comprende tutti i redditi derivanti dall'impiego del capitale di rischio ed è soggetto a tassazione progressiva nella misura del 28%."^[9]

In Norvegia, contrariamente a quanto avviene in Svezia vi è la piena coincidenza tra l'aliquota di tassazione del *capital income* e quella prevista per la tassazione delle società.

La Norvegia ha attuato il sistema Dit distinguendo tra società quotate e società non quotate in Borsa: se i soci partecipano attivamente all'attività della società il loro reddito è divisibile in *personal Income* ed in *capital Income*, mentre se essi non partecipano, i redditi derivanti dall'esercizio d'impresa rientrano totalmente nella categoria del *capital Income*.

^[8] Nel 1993 ai contribuenti che superavano la soglia di 438 Nok, era garantita una riduzione di imposta. Si passava da un'aliquota del 52,4% ad un'aliquota del 49,5%; coloro che presentavano redditi superiori a 1241.000 Nok, erano assoggettati ad un'aliquota del 28% pari a quella prevista per la tassazione del *capital income*. Il motivo era dato dal fatto che il legislatore aveva diviso il reddito in *active income* rappresentato dai redditi d'impresa, e salari; e *passive income*, rappresentato dai redditi derivanti dall'impiego del capitale di rischio. Il legislatore presumeva che redditi d'impresa particolarmente alti perdessero la qualità di *active income* per divenire *passive income* con conseguente riduzione del carico fiscale.

^[9] *ibid.*, (p.p. 17-18)

Particolare attenzione si è prestata alla rimozione del fenomeno della doppia tassazione. E' interessante notare il criterio di calcolo dei capital gains, per evitare che una parte dei proventi siano tassati prima come dividendi e poi in un momento successivo come capital gains. Infatti gli utili distribuiti dalle società di capitali sono tassati con un sistema di "*imputation system*", in cui al socio è concesso un credito d'imposta corrispondente all'imposta assolta dalla società. Tale credito non viene computato nell'imponibile del socio ma solo sottratto dall'imposta netta. Esiste anche una *correction tax* a carico della società, che ha la finalità di compensare i crediti d'imposta attribuiti a fronte di utili distribuiti, ma non tassati a causa di discrasie temporali tra imputazione contabile e fiscale delle componenti reddituali. Detto in altri termini, ogni volta che vengono ritenuti, o distribuiti, utili che hanno già scontato le imposte, il valore di acquisizione delle azioni viene elevato per tenere conto della variazione intervenuta. Il sistema fiscale norvegese si discosta leggermente dalle esperienze degli altri Paesi nordici ma rimane comunque coerente con il sistema di tassazione svedese.

1.5 La Dit in Finlandia

Anche la Finlandia ha revisionato il proprio sistema tributario che fu realizzato senza troppi problemi con l'assenza di un vero e proprio dibattito politico. Ciò che spingeva la nazione a modificare il sistema tributario era l'assunzione di un comportamento difensivo finalizzato ad evitare l'isolamento. Si voleva evitare che la Svezia potesse sfruttare l'immobilismo finlandese e avvantaggiarsi nei mercati internazionali tramite un maggior afflusso di capitali. Mentre la Svezia e la Norvegia presentavano una tassazione dei profitti societari e del capital income rispettivamente del 30% e 28% la Finlandia nel 1993 decise di introdurre un'aliquota del 25% con chiare finalità competitive. Il reddito viene suddiviso in due categorie l'*earned income* e *capital income*.

"L'*earned income* è costituito dai redditi da lavoro, pensioni, e altre remunerazioni ricevute per il lavoro svolto, in generale tutto ciò che non è definibile come *capital income* e da considerarsi *earned income*. E' soggetto ad un'imposta nazionale progressiva, alle imposte locali proporzionali e, infine è considerato, altresì, come base imponibile per il pagamento di un'imposta di solidarietà.

Nel *capital income* sono ricompresi i capital gains al netto delle perdite sostenute, dagli interessi al netto dei relativi oneri, da una parte del reddito derivante dall'attività agricola.”^[10]

Il sistema fiscale finlandese distingue le imprese quotate da quelle non quotate: le prime generano solamente capital income, mentre le seconde sono trattate alla stregua delle società di persone ed imprese individuali, i cui redditi sono divisi tra earned income e capital income. Il capital income è soggetto ad un'imposta nazionale proporzionale del 28% che coincide con l'aliquota prevista per la tassazione delle società.

E' possibile dedurre i costi sostenuti solamente dall'aggregato a cui appartengono rispettando il principio dell'inerenza.

Le perdite sono deducibili dal reddito d'impresa e sono riportabili per un periodo massimo pari a 10 anni. L'imposizione sugli utili distribuiti avviene con un sistema tipico di *avoir fiscal*: il dividendo netto, aumentato del credito d'imposta pari a 7/18 dello stesso, viene incluso nella base imponibile del percettore. Successivamente lo stesso credito di imposta di 7/18 viene sottratto dall'imposta netta. L'eventuale eccedenza a credito può essere riportata nei cinque anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. E' prevista poi una *compensatory tax* sulle società, al fine di compensare il credito di imposta concesso ai soci in corrispondenza di dividendi derivanti da utili non tassati in capo alla società medesima.

Infine è da notare come la Finlandia abbia comunque conservato, a livello personale, una tassazione piuttosto alta, contrariamente a quanto è stato fatto dagli altri paesi Nordici.

1.6 Gli effetti della Dit: Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia

Tutti i paesi, come abbiamo visto, hanno iniziato un processo di riforma avendo come obiettivo la creazione di sistemi fiscali che presentassero una maggiore neutralità, equità e semplicità e che al tempo stesso, riducessero al minimo il rischio di subire una diminuzione delle entrate tributarie. Si è deciso, infatti, di ridisegnare sia la normativa tributaria relativa all'attività d'impresa, sia quella riguardante la tassazione delle persone fisiche.

Nei paesi Nordici si è così provveduto alla correzione dell'aliquote d'imposta in capo alla società, accompagnata da un contemporaneo ampliamento della base imponibile, ottenuto

^[10]ibid., (p.19)

attraverso una revisione dei regimi agevolati per i capital gains, e la contemporanea eliminazione di riserve e fondi in esenzione di imposta.

La Dit e le riforme in questione, viste col senno di poi, hanno garantito non solo la parità di gettito, ma hanno altresì dato luogo ad una forte redistribuzione del carico tributario, riequilibrando l'onere fiscale in capo alle società con un ricco patrimonio di conoscenze, a scapito delle società cosiddette *labour intensive*. Hanno, quindi, nei fatti premiato quelle con un potenziale sviluppo e capacità competitiva migliore, penalizzando quelle più obsolete e meno capaci di reagire e stare al passo con i nuovi tempi di competizione globale.

I sistemi fiscali dei quattro paesi in questione hanno prestato, poi, grande attenzione all'emanazione di norme di attenta garanzia: per evitare che l'onere derivante dalla tassazione risulti, nei fatti, intollerabile sono stati stabiliti dei limiti massimi di prelievo al di sopra dei quali non è possibile andare.

I risultati della Dit e delle riforme nei paesi scandinavi sono nel complesso soddisfacenti. Per quanto riguarda la Svezia, ad esempio, un'indagine governativa del 1991 concluse che la maggior parte degli obiettivi della riforma erano stati realizzati, in quanto il sistema era in grado di incoraggiare il risparmio, che lo stesso era diventato meno vulnerabile all'inflazione, in particolare, c'era più neutralità, e che vi era la concreta possibilità di evitare le imposte derivanti dalla pianificazione fiscale, ed infine venne osservata la considerevole diminuzione delle frodi fiscali.

Risultati ugualmente positivi sarebbero stati raggiunti in Finlandia e in Norvegia.

Quindi numerosi sono stati i pregi dell'inserimento della Dit in questi paesi più specificamente:

- la previsione di un'aliquota fissa ed uniforme sui redditi di capitale;
- la riduzione delle imposte sui redditi di capitale, elimina le discriminazioni fra contribuenti che distribuiscono diversamente nel corso della loro vita i guadagni e i consumi ed inoltre fa sì che il contribuente non risenta di fenomeni inflazionistici;
- Il fattore fiscale risulta neutro rispetto alle scelte operate dal contribuente, rendendo abbastanza indifferente, ad esempio il ricorso all'indebitamento o al capitale di rischio.

La Dual Income Tax per questi paesi è stata uno degli elementi portanti dei propri processi di riforma. Senza tale sistema le stesse riforme non avrebbero avuto molto senso, ma nonostante i numerosi aspetti positivi, allo stesso modo numerose sono state le critiche a tale sistema:

- Dalla suddivisione tra *income capital* e *personal income* dipende il carico fiscale del singolo contribuente, il che da un lato potrebbe creare problemi in termini di capacità contributiva dall'altro non è conforme ai principi di tassazione comprensiva del reddito;
- La Dit può creare nuove forme di elusione attraverso la trasformazione del reddito da lavoro, soggetto ad alte aliquote fiscali, in reddito da capitale, soggetto a più basse aliquote;
- Problemi in relazione al principio di equità nei confronti del contribuente: difficoltà di ordine amministrativo nella distinzione tra i redditi di fonte mista, della parte attribuibile al capitale e di quella relativa al lavoro.

Bibliografia del primo capitolo

[1] Ceradi Edizioni Luiss "La riforma tributaria 1997 (Visco) e l'Europa.

[2] Liberino Porcaro "La Dual Income tax nei paesi scandinavi" Archivio Ceradi 1998.

[3] Tommaso di Tanno "La Dual Income tax" Gli incentivi fiscali alla capitalizzazione delle imprese Sez. V- 16 Diritto Tributario Giuffrè Editore 1998 Milano.

Capitolo secondo:
La Dual Income Tax nel contesto italiano

2.1 Dall'introduzione in Italia di un prelievo sulle società fino all'Irpeg

Nel sistema economico italiano l'imposizione sulle società venne introdotta con legge del 6 Agosto 1954 n. 603, ma in realtà ha avuto origini ben più remote. Si fa generalmente riferimento alla legge del 19 luglio 1868 n. 4480, che istituì l'“Imposta di negoziazione sui titoli azionari e sulle obbligazioni delle società di capitali”, con funzione sostitutiva dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.

Agli inizi questo tributo venne riferito al valore delle azioni cedute ed applicato nei confronti del possessore di esse. Successivamente, ed a seguito di numerose modificazioni, finì con l'essere valutato in relazione al patrimonio della società emittente. Dunque la funzione d'imposta surrogatoria di altri tributi fu solo iniziale quella ultima fu di una vera e propria imposta sul patrimonio delle società.

“L'imposta sulle società del 1954 si presentò come una razionale ed autonoma forma di prelievo, commisurata al reddito e al patrimonio della società. Non mancarono ovviamente le incertezze nel definirne natura ed effetti, ma l'aspetto fondamentale e che veniva ad essere un nuovo tributo che avrebbe dovuto completare l'imposizione sui redditi delle società.

Con l'istituzione della Commissione di studio per la riforma tributaria, avvenuta nel 1962, prendeva avvio quell'importante lavoro di revisione, di ricerca e di elaborazione che si concluderà con l'emanazione della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente i principi ed i criteri direttivi per la riforma del nostro sistema tributario. E la legge n 825 ha operato realmente un profondo rinnovamento. Il settore dell'imposizione diretta, che aveva quale strumento fondamentale e primario le imposte sul reddito dei terreni, dei fabbricati e di ricchezza mobile e quale strumento secondario l'imposta complementare e l'imposta sulle società, subisce una radicale trasformazione. Scomparse le tradizionali imposte cedolari, l'imposizione sui redditi si articola fundamentalmente su due tributi: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e quella sul reddito delle persone giuridiche, completate poi dall'imposta locale sui redditi (Irpeg) ^[11].”

^[11] Prof Paolo Tabellini Università degli studi di Pavia “BREVI NOTE IN TEMA DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA” Dicembre 2009 (p.8)

Le scelte di riforma del 1974 introducevano un'imposta societaria sul reddito netto, del tipo "classico", ovvero col doppio tasso d'imposta sugli utili distribuiti.

In questo si seguiva sia l'esempio degli Stati Uniti ma anche la maggioranza degli stati europei ad eccezione della Francia che aveva già introdotto il meccanismo del credito d'imposta.

L'Irpeg è l'imposta sui redditi delle persone giuridiche, ha numerosi soggetti passivi, il principale fra questi sono le società di capitali: società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata.

Per rendere possibile, però, la tassazione di tutte le organizzazioni produttive di ricchezza, che non appartengono ad altri soggetti passivi e che non siano qualificate ad esempio come persone fisiche, si rende necessario assoggettare all'Irpeg anche altri soggetti passivi e cioè quelli ulteriori rispetto alle società di capitali: società cooperative e di mutua assicurazione, enti pubblici e privati residenti diversi dalle società che abbiano o meno per oggetto esclusivo e principale l'esercizio di attività commerciali.

Sono poi comprese le società e altri enti, di ogni tipo, con o senza personalità giuridica non residenti (ma sono tassati, ovviamente, solo per i redditi prodotti nel territorio dello stato). Sono esclusi dai soggetti passivi dell'Irpeg anche se dotati di personalità giuridica, gli organi e amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali province e regioni, comunità montane, ecc.

Il presupposto dell'Irpeg è dato dal possesso dei redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie previste dalla legge quindi i soggetti sono le persone giuridiche ma il presupposto e le categorie di reddito sono le stesse previste dall'Irpef ovvero: fondiari, da capitale, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, di impresa e diversi. In particolare, nel caso dell'Irpeg, da qualunque categoria provenga, il reddito del soggetto passivo è considerato reddito d'impresa. La base imponibile, quindi l'aspetto quantitativo, è data dal reddito complessivo netto per le società di capitali (e gli enti commerciali) è definito secondo le medesime disposizioni individuate per la categoria del reddito di impresa ai fini Irpef: la base per la sua determinazione è costituita dall'utile netto (o dalla perdita) risultante dal conto economico, al quale vengono apportate variazioni in aumento o in diminuzione che riflettono la discrepanza esistente fra norma civile e norma fiscale, date le loro diverse finalità.

Esiste la possibilità, allo stesso modo di quanto contemplato per le società di persone, che le perdite possono essere riportate in diminuzione dei redditi degli esercizi successivi fino ad un massimo di 5 esercizi, illimitatamente per le perdite realizzate nei primi tre anni dalle imprese

di nuova costituzione. Nel caso delle società di capitali occorre precisare che il periodo di imposta coincide con l'esercizio del soggetto passivo secondo le disposizioni dell'atto costitutivo ove non specificato si prende come riferimento l'anno solare.

Prima della riforma Visco l'imposta è proporzionale vi è quindi una sola aliquota del 37%. Dopo la riforma Visco l'imposta viene ad essere duale, con un'aliquota ordinaria del 37% più un'aliquota ordinaria del 19% per la remunerazione ordinaria del capitale investito nell'impresa.

Per capire bene il funzionamento dell'Irpeg e la sua evoluzione occorre considerarla congiuntamente ad un'importante agevolazione che è operativa dal 1997 nota come Dual income tax.

La Dit italiana è un istituto che si ispira alla Dit scandinava ma a differenza della Dit scandinava non è un modello di tassazione duale di tutti i redditi. Mentre la Dit scandinava prevede, infatti, la tassazione duale di tutti i redditi che vengono suddivisi in due categorie redditi (di capitale e di lavoro sottoponendo questi ultimi ad un prelievo progressivo), la Dit italiana si riferisce ai soli redditi di impresa.

La Dit è stata introdotta nel nostro ordinamento per ridurre la non neutralità dell'Irpeg nei confronti delle scelte di finanziamento delle imprese e favorire la ricapitalizzazione delle imprese stesse.

La non neutralità dell'Irpeg è dovuta al fatto che la stessa è un'imposta sui profitti e quindi ammette la deducibilità degli interessi passivi (e cioè la deducibilità della remunerazione del capitale di debito) ma come tutte le imposte sui profitti non ammette la deducibilità del costo del finanziamento con capitale proprio. Quindi viene ad essere un'imposta che è inefficiente in quanto distorce le scelte di finanziamento delle imprese inducendola a finanziarsi prevalentemente con capitale di debito.

2.2 L'obiettivo della neutralità

L'obiettivo principale della Dit, è dato dal perseguimento di una maggiore neutralità del fisco nei confronti delle scelte finanziarie delle imprese e quindi delle loro scelte di investimento. "Un sistema tributario più neutrale inoltre è più equo, più semplice, meno costoso da amministrare"^[12]. Negli anni '70 l'obiettivo principale della politica tributaria era quello

^[12] Silvia Giannini "Imposte e finanziamento delle imprese" Il Mulino 1989

dell'equità della tassazione ma anche della sua funzione redistributiva. In seguito, nel clima culturale e politico di rinnovata fiducia nella efficienza dei liberi mercati e di sfiducia nell'intervento pubblico, l'attenzione di molti studiosi si è spostata dall'obiettivo di equità a quello di "efficienza"^[13], mettendo in risalto l'obiettivo della neutralità della tassazione.

“L'imposta è definita neutrale quando non modifica (non distorce) i comportamenti che gli operatori avrebbero scelto in assenza del tributo. L'effetto distorsivo di un tributo è accettato, nella teoria soltanto se le autorità preposte chiariscono perché intendono modificare il comportamento degli operatori (il caso generale è la correzione di un fallimento del mercato) e chiariscono la relazione causale tra l'intervento tributario e le decisioni degli operatori. Altrimenti l'obiettivo della neutralità postula che le scelte tributarie siano compiute in modo da minimizzare gli effetti distorsivi delle scelte degli operatori”^[14]

Un'imposta neutrale sarebbe un'imposta sulla rendita che ammetta la deducibilità del costo del finanziamento con capitale proprio, e cioè la deducibilità della remunerazione ordinaria del capitale proprio, e tratti il finanziamento con capitale proprio allo stesso modo del finanziamento con capitale di debito.

La società può beneficiare di rendite di produzione (utilizza fattori non riproducibili: terra, risorse naturali, imprenditorialità) e di rendite di consumo (esempio esclusiva di un marchio celebre in un certo paese). L'eccedenza di queste va a formare l'extra-profitto, vale a dire profitti che eccedono la remunerazione ordinaria del capitale impiegato nella società e quindi la remunerazione che si potrebbe ottenere da impieghi alternativi detto anche “costo opportunità”.

Un'imposta sulla rendita non è commisurata al profitto ma alla rendita.

Concretamente un'imposta sulla rendita viene realizzata distinguendo l'utile di impresa in due componenti: la remunerazione ordinaria del capitale che rappresenta il costo opportunità di investire capitale proprio all'interno dell'impresa, piuttosto che in investimenti alternativi, che viene esclusa dalla base imponibile e la componente residuale denominata extra-profitto che deriva dallo sfruttamento delle rendite di produzione o di consumo e che viene pienamente tassata.

^[13] Paolo Bosi e M. Cecilia Guerra “I tributi nell'economia italiana” Nona edizione 2008 (p.p. 128-129)

^[14] Alessandra Taccone “Il dibattito sulla Tassazione delle Società” nel quaderno della medesima autrice “Questioni aperte sulla Tassazione delle Società (Edizioni scientifiche Italiane, Napoli 2005 p. 23)

L'imposta sulla rendita è equa in quanto permette di sfruttare rendite di produzione e consumo e attribuisce alla società una capacità di guadagno e una conseguente capacità contributiva autonoma rispetto a quella dei soci.

Inoltre un'imposta sulla rendita delle società di capitali è neutrale nei confronti delle loro scelte di investimento mediante la deducibilità della remunerazione ordinaria del capitale e ha pertanto i medesimi effetti della deducibilità degli interessi passivi, poiché rende indifferente finanziarsi con debito piuttosto che con capitale proprio.

L'obiettivo della Dit, infatti, è proprio quello di modificare l'imposta sui profitti (Irpeg) avvicinandola ad un'imposta sulla rendita. Il modello che ne esce è un modello intermedio: riduce ma non annulla la minore convenienza del finanziamento con capitale proprio.

2.3 Dual income tax e il contesto italiano

La Dit è stata introdotta con il decreto legislativo del 18 dicembre del 1997 n 466 attraverso il quale sono state emanate norme che avevano lo scopo di favorire la capitalizzazione delle imprese.

Occorre specificare che la stessa è stata preceduta da un intervento legislativo nel 1994 sotto il nome di "legge Tremonti", un provvedimento in qualche misura confrontabile con l'istituto della Dit, almeno nella versione applicabile alle imprese costituite in forma diversa dalle società di capitali e dagli enti commerciali. La Dit è stata introdotta in un periodo in cui l'Italia non poteva permettersi perdite di gettito rilevanti in quanto era sotto osservazione, secondo quanto stabilito dal trattato di Maastricht, per poter entrare a far parte delle "Moneta Unica". Il legislatore italiano è partito dall'osservazione intorno a due elementi fondamentali l'impresa e il capitale ed è andato alla ricerca del modo storicamente ma anche culturalmente più adeguato per metterli in collegamento fra di loro. La costruzione della Dit parte dallo squilibrio in cui versava il contesto italiano e all'interno di esso il sistema fiscale nel trascurare il rapporto fra impresa e capitale. Il sistema economico italiano appariva come un sistema basato su:

- Eccessivo numero e frantumazione delle imprese;
- Massima propensione al risparmio;
- Elevato debito pubblico e elevata remunerazione del rendimento di quest'ultimi con conseguente spiazzamento per investimenti in attività non garantite;
- Limitato sviluppo del mercato dei capitali;

- Elevata presenza dello Stato;

Il sistema fiscale italiano invece era caratterizzato:

- Assenza di incentivi al capitale di rischio;
- Esistenza di incentivi al reddito di imprese introdotti per lo più in via temporanea e volti a ridurre il carico fiscale ad esempio di redditi prodotti in determinate aree geografiche;
- La presenza di maggiorazioni di conguaglio o di altre norme simili con cui le agevolazioni concesse alle imprese venivano totalmente recuperate prima di tradursi in utile attribuito al socio o partecipante.

Realizzando un confronto con la fiscalità dei paesi europei, in quel periodo in Italia la determinazione della base imponibile avveniva con un minor rigore rispetto a questi paesi. Le loro imposte locali erano ben più robuste delle nostre e infine erano caratterizzati da un sistema di tassazione dei dividendi molto più gravoso del nostro.

Siffatta situazione contiene una serie di elementi di debolezza: L'Italia continuando su questa scia avrebbe potuto allontanarsi sempre di più dalla Francia e dalla Germania, ovviamente diminuire gli scambi fra l'Italia e il resto del mondo e in definitiva arrivare ad una progressiva erosione dei livelli occupazionali e di benessere che sono ad essi connessi.

Questa viene a configurarsi come un quadro di partenza. Il legislatore tributario ha cercato di mettere in sintonia le tendenze mondiali dell'economia con le specificità del contesto italiano, rimuovendone i freni più evidenti e meno sensati e di trovare una collocazione ottimale per un proficuo rapporto capitale e impresa.

2.4 La struttura della Dit

Ma come ha agito la Dit?

Innanzitutto dobbiamo distinguere tra la Dit a regime e quella introdotta nei primi anni. La Dit a regime ha la stessa struttura di una imposta sulla rendita ma la modalità di tassazione è diversa.

Con la Dit viene, infatti, creato un “doppio binario” di tassazione dei redditi imponibili d'impresa, (da qui il nome di Dual Income Tax), secondo il quale la parte di reddito che deriva dal rendimento ordinario applicato al capitale delle imprese è soggetto ad una tassazione di favore del 19% (aliquota del primo scaglione Irpef), mentre la restante parte di reddito (extraprofitto) sconta l'aliquota ordinaria, al 37%.

Confrontando la Dit e l'imposta sulla rendita, si ottiene una differenza data dal fatto che la remunerazione ordinaria del capitale investito nell'impresa non è dedotta ma è sottoposta a tassazione agevolata.

Nel periodo di transizione si è adottata una visione compromissoria in quanto tassare tutta la remunerazione ordinaria del capitale al 19% avrebbe determinato perdite di gettito rilevanti.

L'agevolazione Dit è stata allora inizialmente limitata alla remunerazione ordinaria dei soli incrementi di capitale investito nell'impresa quindi l'utile di impresa veniva distinto in due componenti: la remunerazione ordinaria degli incrementi di capitale che era sottoposta ad aliquota agevolata del 19% e la componente residuale che non è più l'extraprofitto in quanto al suo interno c'è anche la remunerazione ordinaria del capitale regresso cioè del capitale che c'era prima dell'incremento di capitale e che viene sottoposta ad una aliquota pari al 37%.

Sotto il profilo dell'efficienza, l'idea di riferirsi agli incrementi piuttosto che allo stock di capitale, dà sempre il risultato di ridurre il disincentivo a finanziarsi con capitale proprio anziché con ricorso al debito. Ciò che conta a tal fine è la tassazione degli utili attesi derivanti dai nuovi investimenti, non dagli investimenti effettuati in passato.

Sotto il profilo dell'equità, la remunerazione ordinaria dello stock di capitale preesistente finisce nella componente residuale ed è quindi tassata di più rispetto alla remunerazione ordinaria degli incrementi del capitale investito nell'impresa.

Col passare del tempo ci siamo avvicinati sempre di più a una Dit a regime.

Il sistema italiano di "tassazione duale" dell'utile d'impresa ha l'obiettivo di scindere in due componenti il reddito imponibile determinato in base alle variazioni in aumento ed in diminuzione rigidamente indicate nel decreto legislativo sopra citato, e tassarlo con due aliquote distinte, una ridotta del 19%, che riguarda la parte degli utili d'impresa derivanti da un rendimento figurativo attribuito all'incremento del capitale proprio investito nell'impresa, avvenuto dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996, ed una ordinaria del 37%, applicata alla parte di utili che risultano residualmente.

I soggetti a cui la norma fa riferimento sono:

- "persone fisiche esercenti attività commerciale;
- soci persone fisiche di società in nome collettivo;
- soci persone fisiche di società in accomandita semplice.

Ancora, rientrano nell'ambito delle disposizioni agevolative anche:

- i soci persone fisiche delle società di armamento;

- i soci persone fisiche delle società di fatto che abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali.

Si precisa che il comma 2 del menzionato art. 5 stabilisce, che le imprese suindicate per poter fruire dei benefici della DIT devono aver tenuto la contabilità ordinaria anche a seguito di opzione irrevocabile per detto regime.”^[15]

Il comma 5 dell'art. 5 del D.lgs. in esame prevede, che la disciplina agevolativa in argomento, si applichi anche ai soggetti commerciali non residenti per le attività svolte mediante stabili organizzazioni situate nel territorio dello Stato. Trattasi, in particolare, delle persone fisiche non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

Infine, rientrano nel novero delle imprese ammesse al regime agevolativo quelle sottoposte alla liquidazione ordinaria, alla procedura di amministrazione controllata nonché al concordato preventivo con o senza cessione dei beni. Trattasi, infatti, di procedure finalizzate alla continuazione dell'esercizio dell'attività economica allo scopo di evitare l'instaurarsi di procedure concorsuali.

Sono, invece, esclusi dall'ambito soggettivo di applicazione della DIT, le banche le assicurazioni e i soggetti sottoposti alle procedure di fallimento o di concordato fallimentare, posto che dette procedure sono finalizzate alla chiusura di un fallimento già dichiarato.

Per il calcolo della quota di reddito agevolato la relazione di accompagnamento del suddetto decreto, precisa che il concetto di capitale investito deve essere ricondotto al concetto di patrimonio netto individuato nell'art 2424 del c.c. ossia si misurano gli incrementi del capitale sociale e dei vari fondi avvenuti con l'emissione di nuove azioni oppure attraverso la capitalizzazione di utili di esercizi precedenti^[16].

In ordine alla "variazione in aumento del capitale investito" deve essere calcolato rispetto allo stock di capitale esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 (se l'esercizio combacia con l'anno solare, il riferimento è il 31 dicembre 1996), rappresentato dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile dell'esercizio stesso.

Rileveranno gli incrementi derivanti da: conferimenti in denaro dalla data di versamento; utile dell'esercizio ad esclusione di quello destinato a riserva non disponibile costituita a fronte di

^[15] www.Agenziaentrate.it

^[16] Tommaso di Tanno “La Dual Income tax – Problemi e prospettive” Bollettino tributario 1997 (p. 826)

plusvalenze derivanti dalla valutazione effettuata a norma dell'art. 2426, comma 1, n. 4), c.c. e che sono rilevanti, a partire dall'inizio dell'esercizio in cui tali riserve si sono formate. Non vengono considerati incrementi di capitale che hanno come contropartita un aumento nelle consistenze di depositi bancari, titoli e altri valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni. Rileveranno i decrementi del patrimonio netto con attribuzione dello stesso, a qualsiasi titolo, all'imprenditore ed ai suoi collaboratori familiari e tali decrementi sono sempre imputati all'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.

Il decreto stesso precisa inoltre che l'utile d'esercizio, se non distribuito, rileva ai fini Dit nell'esercizio successivo a quello di competenza, mentre resta totalmente esclusa agli stessi fini, non rilevando perciò il decremento sopportato, la perdita d'esercizio e le riduzioni per la copertura delle stesse.

Occorre considerare che gli incrementi e i decrementi rilevano non solo per il periodo in cui hanno luogo, ma anche per quelli successivi, poiché come stabilisce il comma 1 del primo articolo del decreto legislativo numero 466/97 la variazione di capitale investito deve essere determinato rispetto all'entità del patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996 e quindi si sommano le variazioni del patrimonio netto intervenute a partire dall'esercizio 1997, per tutti gli esercizi successivi.

Vi sono due limiti il primo è che in ciascun esercizio la variazione in aumento del capitale investito non può comunque eccedere il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio, escluso l'utile del medesimo periodo.

Nell'ipotesi, pertanto, in cui detta variazione in aumento costituita dal risultato positivo della somma algebrica di incrementi e decrementi del capitale investito sia superiore all'importo del patrimonio netto diminuito dell'utile dell'esercizio risultante alla data di chiusura dell'esercizio, l'eccedenza non sarà utilizzabile ai fini del computo dell'agevolazione in argomento.

Per calcolare la quota di utile da tassare in misura ridotta, è necessario applicare al nuovo capitale investito un tasso di rendimento, di anno in anno indicato dal Ministero delle Finanze (entro il 31 Marzo di ogni anno), che tiene conto della media dei rendimenti dei titoli obbligazionari, alla quale può venir aggiunto un incremento fino a tre punti percentuali (premio per il rischio), quale compensazione del maggior rischio subito.

Per evitare ulteriori perdite di gettito sul rimanente degli utili imponibili, viene applicata l'aliquota ordinaria dell'Irpeg, pari al 37%, senza però che l'aliquota media complessiva

scenda al di sotto del livello di soglia, posto al 27% quest'ultimo aspetto rappresenta il secondo limite della Dit.

Il legislatore ha trovato opportuno istituire lo sbarramento dell'aliquota media al 27%, per evitare perdite immediate di gettito nel caso in cui gli utili imponibili siano di ammontare inferiore del reddito imputato, ossia del rendimento figurativo del capitale: questo fenomeno può verificarsi sostanzialmente in due casi, ossia quando la società presenta degli utili irrisori o addirittura una perdita, o quando ci si trova in presenza di una società di nuova costituzione, nei confronti della quale tutto il capitale sociale di costituzione viene considerato "incremento di patrimonio". L'agevolazione Dit eventualmente non goduta può essere riportata per cinque esercizi.

E' possibile sintetizzare tramite formule tale meccanismo applicativo:

$$1) \quad \text{Irpeg totale} = R_o * A_o + R_a * A_a$$

R_o = Reddito tassato con aliquota ordinaria

R_a = Reddito tassato con aliquota agevolata

A_o = Aliquota ordinaria 37%

A_a = Aliquota agevolate 19%

$$2) \quad r_o = \triangle K * r_f$$

$\triangle k$ = Variazione del patrimonio netto al 31/12/1997

r_f = tasso di rendimento definito al 31 Marzo ogni anno dal Ministero dell'economia e delle finanze

r_o = remunerazione ordinaria

$$3) \quad R_a = r_o * A_a$$

$$4) \quad R_o = (R_{31/12/1997} - R_a) * A_o$$

$R_{31/12/1997}$ = Reddito al 31 Dicembre 1997

Sostituisco la 3 e la 4 nella prima e ottengo l'Irpeg totale

$$5) \quad A_m = \frac{\text{Irpeg totale}}{R_{31/12/1997}}$$

Dove con A_m indichiamo l'aliquota media sotto il vincolo che $27\% \leq A_m \leq 37\%$

Sarebbe stato strano tentare di attivare un rapporto proficuo tra capitale ed impresa senza ipotizzare di contribuire per tale via anche allo sviluppo del mercato dei capitali italiano.

Lo sviluppo del mercato mobiliare è già, in sé, garanzia di un almeno più facile e, quindi ricorrente accesso delle imprese nazionali al mercato dei capitali e garanzia indiretta di un più equilibrato rapporto fra capitale di rischio e capitale di debito.

Inoltre le società quotate in borsa dichiarano redditi più elevati di quelli denunciati da società non quotate della stessa categoria, e ciò in considerazione del fatto che sono impegnate a remunerare il capitale di rischio e che quest'ultimo chiede di essere remunerato attraverso la distribuzione dei dividendi.

Muovendo da queste considerazioni il meccanismo della DIT è reso ancor più desiderabile per le società che decidono di intraprendere il cammino della quotazione in Borsa: per queste imprese infatti è prevista una "Super Dit", che assicura un'aliquota agevolata del 7%, con un abbassamento del vincolo dell'aliquota media dal 27 al 20 per cento, per i tre esercizi successivi a quello della quotazione: in questo caso il legislatore ha tenuto conto della necessità di rendere maggiormente competitivo ed importante il mercato borsistico in Italia, ed ha scelto così la strada dell'incentivo fiscale per far approdare le imprese alla quotazione.

2.5 La Dit e il Credito di imposta

Collegato al provvedimento della Dual income tax, è stato introdotto un limite al credito d'imposta (oltre che adeguarlo all'aliquota del 37%) e vi è stata anche l'eliminazione della maggiorazione di conguaglio^[17], previo l'affrancamento dovuto di tutte le riserve prodotte da questo strumento negli anni passati sottoponendole ad un'imposta sostitutiva, con aliquota diversa a seconda del lasso di tempo in cui sono state realizzate.

Il meccanismo del credito di imposta, rappresenta un ulteriore strumento che è fondamentale sia per la neutralità del sistema tributario ma anche per favorire la capitalizzazione delle

^[17] Una sorta di filtro purificatore avente lo scopo di attribuire crediti d'imposta sui dividendi ai soci percipienti degli stessi solo se ed in quanto la società distributrice avesse assolto ad un'imposta pari al credito attribuito in sede di distribuzione.

imprese. Il sistema classico del 1973 prevedeva, da una parte, la tassazione unitaria degli utili, senza onere in caso di distribuzione, e dall'altra una seconda tassazione nei confronti dei soci, al momento della percezione dei dividendi.

A correggere questo sistema classico è intervenuta la legge 904 del 16 Dicembre del 1977 chiamata comunemente " Legge Pandolfi". Potendo scegliere fra il regime d'esenzione e credito di imposta proporzionale al dividendo percepito, si optò per la seconda soluzione. Tramite questo nuovo sistema l'Irpeg svolge solo una funzione di acconto nei confronti dell'imposta personale dovuta dal socio sugli utili distribuiti, ha comunque mantenuto inalterata la sua aliquota e non ha portato nessuna modifica alla base imponibile.

In altri termini, gli utili distribuiti sono tassati con l'Irpef ordinaria, come se non esistesse l'Irpeg. Il socio ha diritto alla piena restituzione (sottoforma del credito di imposta) dell'Irpeg pagata realmente dalla società. Si cerca quindi di evitare o ridurre la doppia tassazione in capo alla società e/o al socio per i soli utili distribuiti (dividendi).

Si può spiegare il meccanismo applicativo del credito di imposta partendo dall'ipotesi che vi sia una società che abbia:

$$U_1=100 \text{ (prima dell'applicazione di qualsiasi imposta)}$$

$$U_1= \text{Utili lordi della società}$$

Ipotizziamo che, dopo l'applicazione dell'imposta, gli utili lordi siano integralmente distribuiti ad un unico socio e che questo socio abbia:

$$T_m = \text{Aliquota marginale Irpef}$$

$$T_s * U_1 = 100 * 37\%$$

$$T_s * U_1 = \text{Irpeg della società prelevato con un'aliquota del 37\% (} T_s)$$

$$U_{nd} = 100 - 37 = 63$$

$$U_{nd} = \text{Utile netto distribuito}$$

La tassazione in capo al socio avviene in due fasi:

una secondo l'utile lordo della società (conoscendolo) partendo dall'utile distribuito, l'altra ricostruendo l'utile lordo della società assoggettandolo a tassazione Irpeg. Si avrebbe, in tal modo, una doppia tassazione nei confronti del socio, che vedrà restituita integralmente l'Irpeg pagata dalla società.

$$T_m * U = T_m * (U_{nd} + T_s * U)$$

$T_m * U$ = imposta complessiva

$$U_{nd} = U_1 * (1 - T_s) \quad \text{quindi} \quad U_1 = U_{nd} / (1 - T_s)$$

U_{nd} = Utile netto distribuito

$$T_s * U = U_{nd} * T_s / (1 - T_s) = a * U_{nd}$$

$T_s * U$ = Imposta (Irpeg) pagata a monte dalla società = $a * U_{nd}$

$$a = T_s / (1 - T_s)$$

$$a = 0,37 / (1 - 0,37) = 0,5873$$

$$a * U_{nd} = 0,5873 * 63 = 37$$

Una volta ricostruita l'Irpeg pagata dalla società l'utile lordo sarà pari a:

$$T_m * U = T_m (63 + 37) = T_m 100$$

Si calcola l'imposta del socio di T_m (secondo la sua aliquota marginale) su 100 come se l'imposta sulla società non fosse mai esistita. Sappiamo che così non è. Vi è un secondo passaggio: al socio viene restituita l'imposta pagata a monte dalla società

$$\text{Imposta in capo al socio} = T_m * U - T_s * U =$$

$T_m * 100 - 37$ quindi $T_s * U$ è il credito di imposta, ovvero l'imposta della società che viene restituita al socio.

Possono verificarsi tre casi:

$T_m > 37\%$ riduce il debito di imposta

$T_m = 37\%$ annulla il debito di imposta ad esempio se il socio è a sua volta una società di capitali

$T_m < 37\%$ dà diritto ad un rimborso

$$\text{Quindi: l'imposta complessiva sugli utili} = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{In capo al societ\`a}}}{T_s * U} + \underset{\substack{\downarrow \\ \text{In capo al socio}}}{(T_m * U - T_s * U)} = T_m * U$$

Non c'è quindi doppia tassazione in quanto l'utile lordo complessivamente viene tassato solo con aliquota Irpef dei soci. L'imposta pagata dalla società viene considerata come un acconto dell'imposta personale prelevata dal socio. Vengono istituite due tipologie di credito di imposta definite più diffusamente come "canestri". Il primo canestro è quello che garantisce il credito d'imposta pieno; il secondo è quello che dà diritto alla sola detrazione e non anche al rimborso del credito stesso.

Se gli utili lordi sono esenti o agevolati fiscalmente in capo alla società, il credito di imposta è riconosciuto solo con riferimento all'imposta effettivamente pagata dalla società.

Solo per alcune importanti agevolazioni, fra cui la Dit, è riconosciuto, il credito, al socio anche per l'imposta che la società non ha effettivamente pagato (37% che viene riconosciuto al socio che non ha effettivamente pagato - 19% che ha pagato la società) è un credito limitato e non dà diritto a rimborsi.

Il Decreto Dit, in realtà, non conteneva nessuna disposizione in merito al regime applicabile ai dividendi distribuiti da società che hanno beneficiato di tale agevolazione.

Il legislatore voleva comunque permettere il trasferimento al socio dell'agevolazione goduta dalla società.

Questo obiettivo viene raggiunto con la suddivisione della quota di reddito che è già soggetta ad un'aliquota ridotta in due ulteriori parti: una sottoposta ad un'aliquota piena e l'altra sottoposta ad aliquota pari a 0.

In questo caso l'Irpeg dovuta dal socio è pari a zero e quindi l'obiettivo del legislatore è stato pienamente raggiunto. Il socio però a sua volta potrebbe essere una società di capitali che fruisce sempre dell'agevolazione Dit e che distribuisce dividendi. In questo caso, lo stesso socio che percepisce il dividendo, dovrà individuare i due canestri sopra menzionati e quindi sarà direttamente coinvolto nel meccanismo del credito d'imposta.

Infine per quanto riguarda il meccanismo del credito di imposta è da segnalare, che dal 1998 con la riforma Visco, il credito di imposta si applica per opzione del contribuente, se non viene esercitata questa opzione il regime ordinario riservato agli utili distribuiti è un regime

sostitutivo dell'Irpef, non ci sarà un $T_m * U$ in analogia a quanto previsto per i redditi delle attività finanziarie.

Si applica una cedolare secca sugli utili distribuiti. Viene applicata una ritenuta alla fonte, che è a titolo d'imposta del 12,5% quindi altro non è dovuto, e grava sull'utile distribuito senza crediti per l'imposta pagata dalla società.

Facendo riferimento all'esempio fatto in precedenza si avrà:

$$U_1 = 100$$

$$U_{nd} = 63 \quad \text{dopo l'applicazione dell'Irpeg}$$

$$C_{ds} = 12.5 * 63 = 7,9$$

C_{ds} = Cedolare secca applicata al momento della distribuzione

$$U_{ns} = U_{nd} - C_{ds} = 55,1$$

$$U_{ns} = \text{Utile netto del socio}$$

$$\text{Imposta pagata complessivamente} = U_1 - U_{ns} = 44,9$$

Imposta complessiva 44,9% (44,9 su 100) è superiore a $T_m * U$ (credito di imposta) per tutti i contribuenti con reddito inferiore a 135 milioni che hanno un'aliquota marginale pari a 46%. Tutti gli altri soggetti disporranno di un'aliquota inferiore al 44,9% al massimo pari al 41%. Risulta sempre conveniente fare riferimento al meccanismo del credito di imposta in quanto l'utile lordo viene tassato all'aliquota marginale dello specifico soggetto.

Storicamente la cedolare secca venne inserita prima della riforma Visco per favorire l'anonimato da parte dei proprietari di azioni. Successivamente la cedolare secca venne potenziata per realizzare una modalità di prelievo coerente con quella riservata agli altri redditi finanziari con due vantaggi:

- semplicità di applicazione;
- facilità di accertamento

Resta il problema degli utili lordi: essi sono tassati al 44,9%, mentre gli interessi al 12,5%. E' fonte di iniquità in quanto si tratta sempre di redditi di capitale che dovrebbero essere trattati nello stesso modo e anche fonte di inefficienze ad esempio sulle scelte di finanziamento delle imprese indotto dalle imposte sulle società. Precisiamo. Ipotizzando che l'imposta personale fosse uguale su tutti i redditi di capitale percepiti dall'individuo, se l'azionista che finanzia l'impresa attraverso le azioni è tassato al 44,9% e il creditore solo al 12,5% il primo sarà disposto a finanziare la società solo se ottiene un rendimento più alto prima dell'imposta.

Per finanziarlo la società dovrà garantirsi degli investimenti con un'alta produttività marginale del capitale. Se si tiene conto, poi, anche dell'imposta personale il prelievo nel suo complesso sugli utili distribuiti disincentiva il finanziamento con capitale proprio e favorisce ulteriormente il finanziamento tramite ricorso al debito.

2.6 La Dit e la normativa antielusiva

Nella disciplina della "Dual Income tax" vengono inserite una serie di norme per evitare comportamenti elusivi^[18] da parte dei contribuenti. In particolar modo, si fa riferimento agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo del 1997 n 466. La Dit, infatti, può prestarsi a fenomeni elusivi creando degli effetti distorsivi nel riconoscimento delle agevolazioni.

Inizialmente nel testo della Dit del 1997 si consideravano elusive le capitalizzazioni di comodo. In realtà questo concetto non è mai apparso molto chiaro e del tutto inidoneo al fine perseguito. La norma definitiva rifiuta invece i comportamenti tesi a moltiplicare la base Dit, quest'ultimo è sicuramente un concetto di più facile e netta comprensione.

Si intende premiare l'apporto di "ricchezza novella", ma nel caso in cui vi sia una base Dit che eccede la ricchezza novella nel sistema, rispetto a quella risultante dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 Settembre 1996, si troveranno sicuramente in una situazione anomala.

Si dovranno quindi analizzare "gli atti, i fatti e i negozi giuridici anche collegati fra loro" se sono legati da valide ragioni economiche ed evitare che la maggiore espansione della Dit rispetto alla "ricchezza novella" non sia indebitamente moltiplicata.

Le relative norme antielusive^[19] possono essere suddivise sostanzialmente in due gruppi. Un primo gruppo riguarda la generalità dei soggetti ed un secondo riguarda i gruppi di società.

Per ciò che concerne la generalità dei soggetti, si precisa, che si limitano i favori della Dit ai soli investimenti imprenditoriali e non anche a quelli finanziari e che:

- "l'ammontare della variazione in aumento del capitale investito non è riconosciuto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi

^[18] L'elusione fiscale è la pratica di porre in essere un negozio giuridico al solo fine di pagare meno tributi. A differenza dell'evasione fiscale, l'elusione è una pratica giuridicamente lecita.

^[19] Edoardo Cintolesi "Gli incentivi alla capitalizzazione delle imprese" Teoria e pratica del diritto Sez. V – 20 Diritto tributario Giuffrè Editore Milano 2001 (p. 100)

dalle partecipazioni, rispetto a quelle risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996.^[20]

- La variazione in aumento del capitale investito non è riconosciuta fino a concorrenza del corrispettivo per l'acquisizione di aziende (o di rami d'azienda) già appartenenti ad impresa controllata o comunque facente capo allo stesso soggetto economico, inoltre non è necessario che il corrispettivo sia in denaro.”^{[21][22]}

L'art 3 del suddetto decreto legislativo, si occupa delle norme che riguardano i gruppi di società. Innanzitutto, si vuole evitare che attraverso il conferimento, a più soggetti, dell'unico ed iniziale apporto di denaro si generi un effetto moltiplicatore degli incrementi di capitale rilevanti ai fini della Dit. I soggetti a cui la norma fa riferimento sono sia i controllanti che i controllati, anche insieme ad altri soggetti, con lo stesso controllante.

Questa disposizione si applica anche qualora una o più società interessate al rapporto di controllo di cui sopra sia un soggetto non residente.

Pertanto, la norma prevede una riduzione della Dit derivante da apporti di denaro a favore di società o enti e che:

“la variazione in aumento del capitale investito è ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996”^[23], a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. La riduzione, tralascia la persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio.

E' però necessario che il rapporto di controllo sia presente all'atto del conferimento, anche in conseguenza dello stesso conferimento, benché tale controllo si sia verificato anche per un solo giorno del periodo di imposta.

Se vengono effettuati dei conferimenti, in tempi diversi, in un periodo precedente alla situazione di controllo, in questo caso sarà chiaro l'obiettivo di acquisire il controllo ed

^[20] Relativamente ai "titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni", si precisa che sono tali quelli non rappresentativi di merci, i certificati di massa, le quote di partecipazione ad organismi di investimento collettivo (cfr. art. 81, comma 1, lett. c-ter), del Tuir in vigore dal 1° luglio 1998).

^[21] Si veda la nozione di controllo di cui all'art. 2359 c.c., tale riferimento si estende anche alle persone fisiche e società di persone.

^[22] [www. Agenziaentrate. it](http://www.Agenziaentrate.it)

^[23] Ibid.,

eludere la disposizione stessa ed ovviamente, come affermato dalla stessa norma, sarà possibile applicare la disposizione dell'art 37 bis del D.P.R. n 600 del 1973.^[24]

Infine, una volta ridotta la DIT per effetto del conferimento in denaro, la riduzione stessa permane anche laddove il controllo venga meno.

Poi la norma prevede una riduzione della Dit derivante dall'incremento dei crediti da finanziamento nei confronti dei medesimi soggetti e che:

“La variazione in aumento del capitale investito non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento dei crediti da finanziamento rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996”^[25]

Viene confrontato l'importo complessivo dei crediti da finanziamento^[26] in bilancio alla fine dell'esercizio per il quale si è calcolata la variazione in aumento del capitale investito, con l'importo complessivo dei crediti da finanziamento risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 30 settembre 1996. Se il primo importo è maggiore rispetto al secondo vi è una riduzione della variazione in aumento del capitale investito. Oltre a ciò la norma prevede una riduzione della Dit nei limiti della riduzione dei debiti da finanziamento e che:

“la variazione in aumento del capitale investito rileva ai fini del computo dell'agevolazione, fino a concorrenza della riduzione dei debiti da finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento^[27], esistenti alla chiusura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996”^[28]. Tale riduzione rileva ai fini dell'agevolazione se si riferisce a debiti verso controllanti.

Per i soggetti diverse dalle società di capitali che non hanno l'obbligo di redigere il bilancio secondo lo schema previsto dall'art 2424 e seguenti, l'agevolazione viene, comunque, operata facendo riferimento alle voci classificate secondo quanto previsto dai suddetti articoli.

^[24]“ Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti, i negozi anche collegati fra loro, privi di valide ragioni economiche diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, e ad ottenere, riduzioni di imposte altrimenti indebiti”.

^[25] Ibid.,

^[26] Nella nozione di credito da finanziamento è compreso ogni credito derivante da operazioni di finanziamento ancorché non iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie.

^[27] Nella nozione “crediti da finanziamento” non devono essere ricompresi quelli destinati alla concessione di finanziamenti a soggetti controllati, in finanziamento, al netto dei crediti da finanziamento, deve avvenire con riguardo alla situazione debitoria e creditoria esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 1996.

^[28] Ibid.,

La norma prevede una riduzione della Dit nei limiti dell'acquisizione di beni strumentali nuovi e che:

“la variazione in aumento del capitale investito rileva ai fini del computo dell'agevolazione, fino a concorrenza del valore dei beni strumentali nuovi di cui agli art. 67 e 68 del Tuir, acquisiti anche mediante contratti di locazione finanziaria, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 30 settembre 1996”^[29]

I beni strumentali devono essere “nuovi” (art 67 e 68 del Tuir) , cioè acquistati dal soggetto produttore o costruttore ovvero dal soggetto rivenditore.

Il valore dei suddetti beni va assunto al lordo delle quote di ammortamento e in proporzione al loro periodo di possesso nell'esercizio.^[30]

Nel caso di acquisto di beni strumentali, prima del loro completo ammortamento, il loro valore deve essere rapportato al periodo di possesso.

Vi sono delle differenze di trattamento tra i beni acquisiti mediante canone di locazione finanziaria e i beni fungibili^[31]

Per i primi il costo rilevante ai fini dell'agevolazione è quello di acquisto sostenuto dal concedente che deve essere assunto al netto dell' Iva nei casi un cui sia detraibile ancorché sia irrilevante il prezzo di riscatto. I beni acquisiti mediante canone di locazione finanziaria si considerano “entrati” nel momento del riscatto.

Invece per i beni fungibili, il valore viene determinato con il metodo del “primo entrato, primo uscito” ^[32] quindi se il bene esce dall'impresa per qualsiasi causa, viene considerato uscito per primo il bene acquistato per primo. Per valore del bene intendiamo quello fiscalmente riconosciuto e quello che rileva fino all'esercizio in cui lo stesso risulta interamente ammortizzato in relazione ai coefficienti stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze.

^[29] Ibid.,

^[30] Circolare n. 181/E del 27 ottobre 1994 e nella voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito" dell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi 1996.

^[31] Cassazione con “sentenza n 5113 del 1997”, siano individuabili nei bene che, nella “valutazione sociale, vengono considerati uguali, per l'identità dei loro essenziali elementi strutturali e della loro funzione, anche se ciascuno di essi è provvisto di ulteriori caratteristiche individualizzanti, le quali sono però considerate non essenziali, così da essere sostituibili e surrogabili fra loro”.

^[32] Indicato più comunemente con il termine FIFO è un acronimo inglese di First In First Out (primo ad entrare, primo ad uscire).

Tale condizione riguarda anche i beni che sono stati acquisiti in locazione finanziaria.

L'ultima regola che completa, le disposizioni antielusive, presenti all'interno del quadro normativo della Dit è che l'eccedenza della parte di reddito che fruisce dell'aliquota ridotta rispetto al reddito complessivo netto non può essere utilizzata ai fini Dit.

2.7 L'abolizione della Dit e l'effetto congiunto con l'Irap

In questa seconda parte del lavoro, si è analizzata la Dit nel contesto italiano e attraverso di essa la tassazione delle società presente nel nostro sistema economico in relazione ad un determinato contesto storico.

In conclusione si sono prese in considerazione gli effetti della Dit, congiuntamente all'Irap, sulla struttura finanziaria delle società di capitale

Innanzitutto siamo partiti col dire che l'Irap è entrata in vigore a partire dal 1988. L'imposta regionale sulle attività produttive era stata varata con il decreto n 466 del 1997^[33].

L'Irap ha comportato la soppressione di una serie di tributi e contributi:

- i contributi per il servizio sanitario nazionale;
- il contributo dello 0,2% per l'assistenza sanitaria ai pensionati;
- la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi;
- l'imposta locale sui redditi;
- l'imposta comunale per l'esercizio di arti e professioni;
- la tassa sulle concessioni governative per l'attribuzione del numero di partita Iva;
- l'imposta sul patrimonio netto delle società.

Essa è un'imposta locale di natura reale ed è stata introdotta con l'obiettivo di aumentare l'autonomia delle stesse Regioni in base al recente orientamento verso il cosiddetto "federalismo fiscale".

Il presupposto di imposta dell'Irap è l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni e servizi.

Sono soggette ad Irap le società, gli enti, compresi gli organi e amministrazioni dello Stato, indipendentemente dall'attività svolta. In particolare nel caso di amministrazioni pubbliche il

^[33] Francesco Tesoro "Istituzioni di diritto tributario" parte speciale volume 2 ottava edizione (p. 371)

presupposto deve ritenersi verificato anche in caso di svolgimento esclusivo di pubbliche funzioni.

La base imponibile è costituita dal valore aggiunto della produzione prodotto nel territorio regionale in cui il soggetto esercita l'attività, è calcolata sulla base delle risultanze del bilancio con criteri diversi a seconda dei soggetti passivi. L'aliquota all'epoca era pari a 4,25%, apparirebbe molto bassa, ma in realtà non è così, in ragione del fatto che molti costi non sono deducibili.

Per le società che sono soggette a contabilità ordinaria diverse dalle imprese bancarie, gli altri enti e società finanziarie, le imprese assicurative e agricole, la base imponibile è definita facendo riferimento all'art 2425 del codice civile che riguarda le voci del conto economico.

Il valore aggiunto è determinato sottraendo al valore della produzione lettera A del conto economico

- l'ammontare dei costi delle materie prime sussidiarie e di consumo, delle merci e dei servizi, per godimento dei beni di terzi,
- dell'ammortamento dei beni strumentali, materiali ed immateriali e dei relativi canoni di locazione,
- variazione delle rimanenze finali
- infine si tiene conto degli oneri diversi di gestione^[34].

Più specificamente tutto ciò che non è espressamente deducibile è compreso nella base imponibile.

L'Irap si pone come obiettivo quello di riequilibrare il diverso trattamento fiscale tra indebitamento e finanziamento con debito e come indicato nella stessa relazione di accompagnamento del provvedimento "gli effetti economici dell'Irap risulteranno favorevoli, a parità di condizioni, per le imprese poco indebitate, per quelle molto patrimonializzate e per quelle maggiormente in utile, mentre risulteranno penalizzate le imprese che si trovano nella situazione opposta".

Anche l'obiettivo di questo provvedimento è quello di aumentare la capitalizzazione delle imprese, obiettivo che è stato il filo conduttore di questi due capitoli.

Vediamo l'effetto congiunto fra Dit ed Irap.

^[34] Diversi dai compensi per collaborazioni coordinate e continuative, e delle perdite su crediti, anche per la parte eccedente l'eventuale accantonamento al Fondo svalutazione Crediti.

Si è visto, dopo una complessa analisi, che *“l’azione congiunta dell’Irap e della Dit condurrà contemporaneamente sia ad una riduzione del costo-opportunità dei mezzi propri, sia ad un incremento del costo del capitale di credito. Più precisamente, il costo-opportunità del capitale proprio si ridurrà, in quanto come già affermato, la Dit permetterà una riduzione d’imposta su una parte del reddito d’impresa (dal 37% al 12,5%) e l’Irap eliminerà l’imposta ILOR (16,2%); il costo del capitale di credito aumenterà in quanto gli interessi passivi perderanno la deducibilità ai fini ILOR (perché tale imposta verrà soppressa) ne verranno idealmente ricompresi nella base imponibile IRAP e, pertanto, “tassati” con aliquota del 4,25%”*^[35].

Si dovrebbe avere un vero e proprio effetto sostituzione nella struttura delle fonti di finanziamento delle imprese: una diminuzione del capitale di terzi ed un aumento del capitale proprio. Nonostante questo effetto sostitutivo, e nonostante il collegamento effettivamente esistente tra Dit e Irap, anche l’impatto congiunto è stato modesto.

L’aumento del costo del capitale di credito e la diminuzione del costo-opportunità del capitale proprio non diminuiscono la convenienza dell’effetto leverage.

Tra tutti gli strumenti fino ad ora analizzati, la Dit è stato sicuramente uno dei provvedimenti più incisivi sulla capitalizzazione delle imprese.

Dal grafico che segue è possibile confrontare l’effetto dell’Irap con quello della Dit *“sebbene nel 1998 si registri una forte riduzione dell’incentivo a finanziare le imprese tramite ricorso all’indebitamento, tale riduzione risulta essere molto forte in presenza dell’agevolazione Dual Income Tax, che sembrerebbe assumere un ruolo di decisiva importanza per ridurre in modo consistente l’incentivo a ricorrere all’indebitamento anche in presenza dell’IRAP.”*^[36]

^[35] F.cascone-S.Lugaresi-G.Oricchio-E.Romaniello Gli effetti dell’Irap e della Dit sull’economia delle società di capitale e sul rischio di credito G. Giappichelli 1999.(p. 104)

^[36] M. Zilotti - D.Benedetti “Tassazione delle imprese ed effetti distorsivi sul leverage finanziario: Una analisi teorica del caso italiano Università di Parma Marzo 2007 (p.25)




Figura 2.1 – Incidenza dell'Irap e della DIT sull'indebitamento [M.Zilotti - D.Benedetti, 2007]

Tutto questo, in parte, può essere anche dovuto al particolare momento storico in cui tutte queste riforme sono state attuate: l'Italia si trovava in presenza di rigidi vincoli, dato dall'obiettivo dell'Unione Monetaria, minori sarebbero stati i rischi di credito e più diffusi sarebbero stati i benefici su una riduzione del carico fiscale, ovvero un maggiore impatto sulla convenienza all'indebitamento. Inoltre la spinta alla riduzione al carico fiscale fa sì che la stessa Irap diventi una candidata naturale all'abolizione o si abbia un forte ridimensionamento della stessa.

L'auspicato effetto della ricapitalizzazione delle imprese sarà molto lento nel manifestarsi. Infatti nel 2001 è stata abolita la DIT, e questo ha di nuovo incentivato il ricorso al capitale di credito e non più al capitale proprio.

Questi effetti sono stati corretti attraverso l'introduzione della Thin capitalization, si è poi ritornati ad un'imposta sui profitti ed il credito d'imposta sui dividendi è stato sostituito con quello dell'esenzione parziale.

Bibliografia del secondo capitolo

- [1]Prof Paolo Tabellini Università degli studi di Pavia “BREVI NOTE IN TEMA DIIMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA” Dicembre 2009.
- [2]Silvia Giannini “Imposte e finanziamento delle imprese” Il Mulino 1989
- [3]Paolo Bosi e M. Cecilia Guerra “I tributi nell’economia italiana” Nona edizione 2008.
- [4]Alessandra Taccone “Il dibattito sulla Tassazione delle Società” nel quaderno della medesima autrice “Questioni aperte sulla Tassazione delle Società (Edizioni scientifiche Italiane, Napoli 2005.
- [5]www. Agenziaentrate. it
- [6]Edoardo Cintolesi “Gli incentivi alla capitalizzazione delle imprese” Teoria e pratica del diritto Sez V – 20 Diritto tributario Giuffrè Editore Milano 2001.
- [7]Circolare n. 181/E del 27 ottobre 1994 e nella voce "Detassazione del reddito d'impresa reinvestito" dell'Appendice alle istruzioni dei modelli di dichiarazione dei redditi 1996.
- [8]Cassazione con “sentenza n 5113 del 1997.
- [9]Francesco Tesauro “Istituzioni di diritto tributario” parte speciale volume 2 ottava edizione.
- [10]F.cascone-S.Lugaresi-G.Oricchio-E.Romaniello Gli effetti dell'Irap e della Dit sull’economia delle società di capitale e sul rischio di credito G. Giappichelli 1999.
- [11]M. Zilotti - D.Benedetti “Tassazione delle imprese ed effetti distorsivi sul leverage finanziario: Una analisi teorica del caso italiano Università di Parma Marzo 2007.

Capitolo terzo:

**Dalla Riforma Ires alla Thin Capitalization fino alla sua
abolizione**

3.1 Legge delega 7 aprile 2003

La legge delega del 7 Aprile del 2003 n. 80, ha introdotto una nuova imposta sul reddito delle società chiamata Ires e il nuovo trattamento fiscale dei dividendi e della loro parziale esenzione.

Il primario obiettivo, della legge delega, era quello di semplificare il sistema legislativo italiano e di armonizzarlo con i sistemi fiscali degli altri paesi dell'Unione Europea.

E' stata emanata una legge delega, datata 3 Maggio 2003, con struttura modulare e con durata pari a due anni. Attraverso di essa il governo doveva produrre una serie di decreti legislativi successivi, recanti il nuovo sistema fiscale statale.

Il nuovo sistema, infatti, si doveva basare solo su 5 nuove imposte: l'Ire (imposta sul reddito che doveva sostituire l'Irpef), l'Ires (imposta sul reddito delle società che sostituiva l'Irpeg), l'imposta sul valore aggiunto (imposta europea che non poteva essere modificata), imposta sui servizi (che sostituiva l'Irap e tutte le altre imposte: imposta di registro e imposte indirette) ed infine l'imposta sulle accise. Di tutte le imposte sopra elencate è entrata però in vigore solo l'Ires il 1 gennaio del 2004.

La legge delega non ha dettato la disciplina delle singole imposte, che era delegata ai decreti legislativi successivi, ma ha dettato dei principi guida a cui dovevano essere ispirate tutte quante le successive imposte che dovevano entrare in vigore.

A tal proposito, era prevista l'emanazione, per la prima volta, di un codice tributario che si componeva in due parti: una parte generale, che conteneva i principi generali validi per tutte le imposte ed una seconda parte, speciale, dedicata ai singoli tributi.

I principi a cui tale legge si ispirava, per raggiungere l'obiettivo di armonizzazione, erano quelli della carta costituzionale, quindi i principi di legalità, capacità contributiva e uguaglianza.

La nuova normazione doveva ispirarsi ai principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, pertanto, non vi era nessun pregiudizio in merito all'applicazione delle convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva aderito.

Si dovevano, inoltre, rispettare i principi dello statuto dei diritti del contribuente quali semplicità, chiarezza, conoscibilità effettiva ed irretroattività.

Venne, così, introdotta una disciplina unitaria per tutte le imposte relativamente al soggetto passivo dell'obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, simile a quella introdotta nella metà degli anni '50 dal professor Vanoni.

Per disciplina dell'obbligazione fiscale del soggetto passivo si intendevano principi e regole comuni a tutte le imposte previste in tema di dichiarazione, accertamento e riscossione.

I criteri di riferimento per le sanzioni fiscali erano quelli di concentrarsi solo sul soggetto che aveva effettivamente beneficiato della violazione.

Altri criteri, a cui si faceva riferimento, erano la riduzione degli adempimenti formali e del carico fiscale, nei confronti dei singoli contribuenti, tramite l'allargamento per tutte le tipologie di imposte della base imponibile e la riduzione delle aliquote.

Il nostro governo ha dato attuazione solo all'Ires, cioè ha riformulato, rimodulato, solo il sistema di tassazione delle società e degli enti commerciali e non. In merito all'Irpef, che doveva trasformarsi in Ire, ha dettato solo dei principi nella legge delega che non sono stati mai realizzati concretamente.

Come si è visto, nel capitolo precedente, il sistema fiscale ha creato degli incentivi affinché i risparmiatori investano in capitale proprio anziché nel capitale di terzi.

La legge delega del 477 del 1966 aveva realizzato una serie di strumenti fondamentali per aumentare la capitalizzazione delle imprese: l'introduzione della Dit, del credito di imposta, dell'Irap, e dell'Irpeg.

Il loro obiettivo principale era, oltre quello di procurare un gettito all'erario, quello di aumentare la neutralità del sistema fiscale italiano. Molti di questi provvedimenti con la legge delega del 2003 sono stati modificati o addirittura abrogati in maniera definitiva.

Uno dei maggiori cambiamenti è rappresentato proprio dalla totale abrogazione del DLgs n 466 del 1977 pertanto venne totalmente abolita la "Dual income tax".

La sua scomparsa era già contemplata dall'articolo 5 della legge n. 383/2001, rimanevano validi però gli incrementi patrimoniali maturati al 30 giugno 2001. L'eliminazione della Dit è avvenuta in maniera graduale nel tempo, nel 2002 venne ulteriormente depotenziata.

Il contribuente poteva scegliere fra due regimi. Il primo prevedeva l'eliminazione del moltiplicatore e la riduzione del coefficiente di remunerazione ordinaria dal 6% al 3%.

Il secondo seguiva le disposizioni del DLgs 466 del 1977. Nello specifico la variazione in aumento del capitale investito non aveva effetto fino a concorrenza dell'incremento delle partecipazioni rispetto a quella risultante dal bilancio relativo al 30 settembre 1996;

l'incremento stesso, se derivava da conferimenti in denaro, era ridotto in misura equivalente; inoltre l'aliquota media non poteva scendere al di sotto del 30% (22% per le società quotate). Con la legge delega del 2003, la DIT venne definitivamente abolita, in quanto il suo primario obiettivo era quello di semplificare il sistema legislativo italiano e, come sopra detto, di armonizzarlo con i sistemi fiscali degli altri paesi dell'Unione Europea per ottenere un'omogeneità delle aliquote applicate al reddito di impresa. La domanda sorge spontanea: quali strumenti verranno utilizzati per aumentare la capitalizzazione delle imprese? Come realizzare l'obiettivo della neutralità del nostro sistema fiscale?

3.2 Ires

Prima di dare risposta a queste domande verrà effettuata una breve analisi dell'Imposta sul reddito delle società più comunemente detta Ires.

Il presupposto dell'Ires^[37] è il possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie elencate dall'articolo 6 (art 72 TUIR). Fin qui nessuna novità rispetto all'Irpeg.

In relazione alla sua natura giuridica si tratta, sicuramente, di un'imposta che ha un carattere personalistico, anche in questo caso terremo conto di oneri deducibili e crediti pregressi.

L'Ires è un'imposta periodica che viene pagata annualmente o alla fine dell'esercizio sociale, se previsto nello statuto.

I soggetti passivi sono gli stessi di quelli previsti dall'Irpeg: società di capitali, enti commerciali, enti non commerciali, infine società ed enti non residenti.

Questa elencazione viene riproposta in quanto ogni soggetto sopra elencato ha un diverso criterio di determinazione della base imponibile.

Vi è un'unica eccezione per le società di capitali e gli enti commerciali che hanno lo stesso criterio di determinazione della base imponibile.

Le società di capitali sono disciplinate dal codice civile: società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni e le cooperative. Per enti

^[37] Vedi Francesco Tesaurò "Imposta sul reddito delle società" in particolare Massimo Basilavecchia "La nuova imposta sul reddito delle società lineamenti generali" Zanichelli, Bologna 2007 p.p. (6- 49)

commerciali, diversi dalle società, intendiamo enti pubblici o privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale.

Viceversa, gli enti non commerciali, sono quelli che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale.

Il legislatore, nel secondo comma dell'art 73 dedicato ai soggetti passivi, allarga ulteriormente la platea dei soggetti passivi Ires. Quest'ultimi non sono persone fisiche, ma anche associazioni non riconosciute, consorzi, e altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti dei quali il presupposto dell'imposta Ires si verifica in modo unitario ed autonomo.

Questo vuol dire che è soggetto Ires anche un' autonomo centro di imputazione di effetti giuridici tributari. Basta una entità che non appartenga ad altri, un soggetto che non è articolazione di altre organizzazioni dotate di autonomia patrimoniale, affinché sia un soggetto passivo Ires.

Col 4° comma dell'art 73 il legislatore si preoccupa di definire la distinzione tra enti commerciali e non commerciali.

L'oggetto dell'ente, cioè quello che gli permette di realizzare i suoi fini, viene definito sulla base dell'atto costitutivo o dello statuto se esistenti in forma di atto pubblico.

Nel caso in cui non vi sia atto costitutivo, ovvero, l'amministrazione si avveda che c'è una differenza tra lo statuto e ciò che effettivamente pone in essere l'ente, prevarrà l'attività effettivamente esercitata dal soggetto. In conclusione se l'oggetto è commerciale la società sarà commerciale e viceversa. Che cosa si intende per natura commerciale dell'attività svolta dagli enti? In riferimento all'art 55 TUIR le attività commerciali sono quelle elencate dall'art 2195 del codice civile^[38]. Tuttavia bisogna che ci siano altri due requisiti.

^[38] Articolo 2195. Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (artt. 100, 200).

Il primo è che questa attività non sia rivolta ai soci e agli associati.

Il secondo è quello della economicità della gestione, ovvero, l'attività sia preordinata ed organizzata al raggiungimento dell'utile e quindi che le attività siano maggiori rispetto alle passività.

La residenza o meno dell'ente si stabilisce sulla base di tre criteri alternativi:

- sede legale, che viene fuori dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- sede amministrativa dove si formano le decisioni dell'ente, gli indirizzi di questo soggetto;
- oggetto principale dell'ente, ovvero, quello che gli permette di realizzare la propria attività

Perciò gli enti non residenti devono avere sede legale o amministrativa o oggetto principale al di fuori dello Stato italiano.

La riforma ha introdotto il concetto della stabile organizzazione nell'art 162 stabilito proprio dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni: è la sede fissa di affari per mezzo della quale l'impresa non residente esercita la sua attività in Italia. E' un criterio di collegamento con lo Stato Italiano.

Sempre in relazione ai soggetti passivi si rivolge l'attenzione alle Onlus e allo Stato.

Le "Organizzazioni non lucrative di utilità sociale" (Onlus), sono dei soggetti che non hanno una disciplina dedicata a livello civilistico, quindi una mera creazione del legislatore fiscale.

Si intendono fondazioni, associazioni, cooperative sociali, le quali godono di un regime fiscale agevolato, sia per le imposte dirette ed indirette (art 150 del Testo Unico), in quanto lavorano in settori particolari, considerati meritevoli dall'ordinamento e sono non preordinati a realizzare un utile.

Indirizzano la propria attività nei confronti di soggetti svantaggiati e lavorano in settori determinati quali quelli dell'istruzione, della sanità, della tutela dell'ambiente e dello sport.

Le Onlus non possono distribuire utili durante tutta la loro vita e quindi anche quando si sciogliono, devono devolvere il loro patrimonio ad associazioni che svolgono nello stesso settore la loro attività.

Infine per la loro organizzazione interna hanno un rapporto democratico: tutti partecipano alla vita dell'associazione o della fondazione a seconda del tipo di organizzazione ed eleggono i propri organi.

Lo stato (art 74 del Testo Unico) così come le Province, i Comuni, le Comunità montane e le Regioni non sono soggetti passivi Ires.

Si analizza ora lo loro base imponibile.

Per le società ed enti commerciali si parla di reddito omnicomprensivo perché il reddito, da qualunque fonte provenga, è comunque reddito di impresa.

L'art 81 infatti dice che il reddito complessivo delle società e degli enti commerciali è considerato da qualsiasi fonte provenga reddito di impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione.

Quest'ultima indicazione rappresenta la principale novità rispetto all'Irpeg.

Il reddito seguirà le stesse regole che seguiva in precedenza: ovvero è quello che viene fuori dall'utile o dalla perdita civilistica più le rettifiche in aumento o in diminuzione stabilite dal legislatore fiscale.

Gli elementi che fanno parte dei componenti positivi sono

- ricavi (art. 85 Tuir);
- le plusvalenze (art. 86);
- sopravvenienze attive (art. 88);
- dividendi e interessi (art. 89);
- rimanenze finali (art. 92).

Gli elementi che fanno parte dei componenti negativi sono

- spese per prestazioni di lavoro (art. 60);
- interessi passivi (art. 96);
- oneri fiscali contributivi e di utilità sociale (artt. 99 e 100);
- minusvalenze patrimoniali, le sopravvenienze passive e le perdite (art. 101);
- ammortamenti (artt. 102-104);
- accantonamenti (artt. 105-107);
- spese pluriennali (art. 108).

In relazione agli elementi appena indicati sono state introdotte numerose novità che verranno spiegate nel corso di questo terzo capitolo e che hanno contribuito a rendere la stessa riforma così interessante.

Si fa riferimento, ad esempio, alle plusvalenze esenti art 87 TUIR: esenzione delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazione sociali stabilmente detenute (la cosiddetta participation exemption).

Oppure, per quanto riguarda i componenti negativi, si parla della indeducibilità degli interessi passivi realizzata attraverso la thin capitalization.

Gli enti non commerciali, hanno un reddito atomisticamente considerato, perciò, come le persone fisiche, saranno titolari dei redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di impresa e redditi diversi.

Avranno, per il reddito di impresa, una contabilità separata, in quanto non è l'oggetto principale dell'ente. Per gli enti non commerciali a struttura associativa, le quote associative conferite non sono tassabili.

Come indicato dall'art 148 è prevista un'ulteriore agevolazione, infatti le prestazioni rese in conformità propria dell'ente, ovvero le prestazioni rese senza corrispettivi specifici, non sono considerate come attività di impresa e sono quindi detassate.

Concludendo per gli enti commerciali e non residenti tutto il reddito complessivo è reddito di impresa invece per i non commerciali e non residenti il reddito è determinato atomisticamente.

3.3 La Thin capitalization

Nell'ambito della nuova legge delega non esistono politiche che sono direttamente connesse ad aumentare la neutralità del nostro sistema fiscale. Come si è visto, l'Ires è un'imposta sui profitti, quindi un'imposta non neutrale.

La non neutralità del sistema fiscale italiano origina, almeno in linea teorica, dal fatto che il risparmio viene incentivato sotto forma di prestito, con tutte le conseguenze negative che ne derivano.

L'incremento del debito comporta maggiori oneri finanziari che assorbono la redditività generata dall'impresa, rendendola così fortemente dipendente dal mercato finanziario e dagli stessi creditori.

Questa volta la convinzione da cui sono partiti i creatori della riforma è diversa rispetto a quella che ha ispirato la riforma Visco. Gli artefici della riforma sono convinti che "la sottocapitalizzazione è un fatto economico a sè stante di cui il legislatore si deve occupare solo in determinate ipotesi"^[39].

Perciò rappresenta un problema risolvibile fiscalmente solo in parte. Per ridurre le distorsioni introdotte dall'Ires venne introdotta la disciplina della Thin Capitalization.

^[39] Come affermato nella relazione illustrativa al disegno di legge di riforma.

Con tale disciplina traducibile come “sottocapitalizzazione” o “capitalizzazione sottile”, si voleva contrastare una diffusa pratica elusiva con la quale l’impresa, attraverso l’indebitamento verso i propri soci, beneficiava della deducibilità fiscale degli interessi passivi pagati ai soci finanziatori (abbattendo così l’utile), mentre il socio non imprenditore beneficiava della tassazione in via sostitutiva, inferiore a quella ordinaria dei proventi stessi.

3.3.1 La Thin Capitalization nel mondo

Per meglio comprendere il fenomeno della Thin capitalization nel nostro Paese si parte con l’analizzare tale fenomeno nel resto del mondo^[40].

Occorre, preliminarmente, considerare che il problema è stato affrontato in maniera differente nei vari ordinamenti: alcuni hanno adottato una normazione molto dettagliata, altri invece, hanno affrontato tale problema più superficialmente.

Tra i paesi che non hanno una normazione dettagliata, paradossalmente, rientrano gli Stati Uniti, e ciò a dispetto dell’opinione comune, secondo la quale proprio in questo paese si sarebbe sviluppato un concetto più evoluto, meglio elaborato e più specifico di Thin capitalization.

Nell’ordinamento statunitense, all’epoca, mancavano norme relative al valore massimo tra debt ed equity e non era nemmeno prevista una soglia corretta di tale rapporto.

Negli Stati Uniti venne però contrastata la suddetta pratica elusiva attraverso i principi guida desumibili dall’Internal Revenue Service.

Venivano indicati dei criteri in base ai quali valutare se una società secondaria residente fosse o meno sottocapitalizzata. Nel caso in cui emergeva un rapporto di partecipazione, anziché di finanziamento, venivano riqualificati i debiti e gli interessi e venivano assoggettati allo stesso trattamento che era previsto per i dividendi.

Il legislatore statunitense introdusse la cd. “earnings stripping regulations in base alle quali nelle related parties è disconosciuta la deducibilità degli interessi pagati o pagabili da una

^[40] Vedi Giuseppe Marino “I profili internazionali e comunitari della nuova imposta sui redditi delle società” Università degli studi di Milano Dipartimento giuridico - politico Sezione di Diritto Pubblico Europeo. Giuffrè Editore (p.79)

corporation statunitense, a condizione che si tratti di interessi cd. disqualified, cioè non assoggettati a tassazione ai sensi dell'International Code, e che nel contempo dal bilancio della società debitrice risultino sia un rapporto debt/equity superiore ad 1,5 sia un ammontare di spese eccessivo: circostanza quest'ultima che si atteggia non come una condizione per l'applicabilità della normativa in esame, quanto piuttosto come una limitazione alla indeducibilità degli interessi passivi, la quale riguarderà la sola parte di quegli stessi interessi che eccede il 50% del reddito conseguito nell'esercizio"^[41].

I paesi che si distinguono per aver realizzato una normativa dettagliata in materia di Thin Capitalization sono il Canada e l'Australia.

Entrambi avevano in passato adottato strumenti per eliminare tale pratica elusiva facendo ricorso ad una specifica formula matematica.

La percentuale di indeducibilità veniva individuata nel rapporto che vede al numeratore l'entità dei debiti nei confronti di controllanti non residenti, diminuito di una somma pari a tre volte l'ammontare di capitale sociale (incluse le riserve) da tali soggetti detenuto; e al denominatore, l'ammontare dei debiti nei confronti delle stesse controllanti non residenti. Tale percentuale veniva applicata al totale degli interessi passivi pagati nell'esercizio in relazione ai debiti nei confronti delle medesime controllanti non residenti.

Condizione fondamentale, per l'applicazione di tale normativa, era una percentuale di partecipazione al capitale sociale: in Australia pari al 15% ed in Canada pari al 25%.

Inoltre l'ambito di operatività della Thin capitalization era più ampio in Australia che in Canada, in quanto comprendeva, oltre che le corporations residenti, anche le partnership ugualmente residenti.

Anche la Germania si dotò di una normativa contro la Thin Capitalization.

Una delle prime disposizioni risale infatti al decreto del 1987 poi abrogato nel 1992.

Le nuove regole danno una nuova definizione di dividendi comprendendo gli interessi sostenuti da una società di capitale in relazione ai prestiti ricevuti da un proprio azionista (o da soggetti ad esso collegati), che abbia in essa un considerevole interesse e non sia titolare del credito di imposta.

^[41] Vedi Antonio Pistone "La tassazione degli utili distribuiti e la Thin capitalization : profili internazionali e comparati Cedam 1994" (p. 136)

Tali disposizioni si applicano solo qualora vi sia il superamento di determinate percentuali di capitale dette “safe harbours”, che il soggetto sia come un holding e che gli interessi dovuti siano determinati in misura stabile, ovvero, in relazione ai profitti realizzati.

Invero, mentre il sistema tedesco accordava delle safe harbours più elevate per le holding, nel Gran Ducato del Lussemburgo la normativa anti Thin Capitalization si applicava solo alle holding companies.

Nel Lussemburgo, come nei Paesi Bassi, tali disposizioni non sono molto dettagliate. Si bada più alla sostanza economica dell'operazione e quindi si analizza se sia necessaria o meno una riclassificazione degli interessi in dividendi.

Per svolgere tale compito entrambi i paesi godono di un'elevata discrezionalità e possono allo stesso tempo far riferimento alle disposizioni presenti in altri paesi e a quelle contemplate nel rapporto dell'Ocse.

In Svizzera, poi, come nei Paesi Bassi, viene adottato il sistema dell'advance ruling, ovvero, la società mutuataria realizza una sorta di “assicurazione” contro il rischio della riqualificazione degli interessi. Di conseguenza chiede alle autorità fiscali di non convertire le somme pagate a titolo di interessi sotto forma di dividendi a condizione che il rapporto debt/equity non superi il valore di 85/15.

Anche l'ordinamento giapponese si dotò di una normativa anti Thin Capitalization. A differenza degli altri paesi, nel caso di indebitamento considerato eccessivo, non si procedeva ad una conversione degli interessi passivi in dividendi, ma veniva semplicemente negata la deducibilità degli stessi interessi passivi.

Per eccessivo indebitamento si intendeva quando “il rapporto tra il valore medio annuo dei debiti nei confronti della controllante non residente e la quota di patrimonio netto da questa posseduta sia superiore a 3/1 e, contemporaneamente, inferiore al rapporto tra il valore medio annuo di tutti i debiti della residente ed il suo patrimonio netto”^[42].

In Spagna nel 1991 venne introdotta una normativa anti Thin Capitalization. Anch'essa prevedeva la riconversione degli interessi passivi in dividendi, e, quindi, la loro indeducibilità se il rapporto debt/equity eccedeva il valore 2/1.

A condizione che gli interessi passivi siano pagati a società non residenti e che quest'ultime detengano almeno il 25% del capitale della mutuataria.

^[42]Ibid. p.325

Anche in Francia vi fu l'introduzione della stessa disposizione, era, però, meno efficace in quanto si applicava se il rapporto debt/equity superava 1,5/1 e soprattutto un fattore particolarmente limitante (anche se facilmente aggirabile attraverso operazioni di back-to back loans^[43]) era rappresentato dal fatto che la società mutuante doveva partecipare al capitale sociale della mutuataria in misura pari al 50% o in alternativa esercitare nell'assemblea di quest'ultima il 50% dei diritti di voto.

Nel Regno Unito ed in Irlanda furono inserite disposizioni che avevano lo stesso orientamento dei paesi sopra citati. La principale differenza era dovuta al fatto che la riqualificazione riguardava l'intero ammontare degli interessi passivi e non solo quelli relativi alla quota di debito che eccedeva il rapporto debt/equity.

Ovviamente, affinché, possa applicarsi tale normativa vi deve essere una percentuale di partecipazione al capitale sociale della mutuataria in misura pari al 75%.

Infine, si contraddistingue, la Danimarca, per non aver realizzato nessuna normativa contro la Thin Capitalization se non attraverso l'inserimento di regole che limitano le operazioni infragrupo. Allo stesso tempo ricordiamo che però la stessa Danimarca è stata la pioniera nella realizzazione della "Dual Income tax".

3.2.2 La Thin Capitalization in Italia.

La disciplina della Thin Capitalization si sviluppa maggiormente nei paesi non dotati di una normativa simile alla Dual income tax.

L'Italia, in tal senso, è caratterizzata da un vero e proprio vuoto normativo che viene colmato con il decreto 344/2003.

Per la prima volta, si disciplina in maniera dettagliata, l'anzidetto fenomeno elusivo. Le nuove regole vennero introdotte principalmente per far sì che l'Italia fosse competitiva nei confronti dell'Europa e del resto del mondo. Quindi è certo che con l'adozione dell'Ires e l'abrogazione della Dit si è subordinato il fine della neutralità fiscale a quello della competitività, divenuto sempre più importante.

Il fine diretto di questa nuova disposizione, è quello di combattere e quindi eliminare il fenomeno elusivo realizzato attraverso finanziamenti dei soci verso la società; quello

^[43]Operazioni effettuate tramite l'interposizione tra la società madre mutuante e la società figlia mutuataria di un'altra società residente attraverso la quale i fondi in questione vengono fatti artificialmente transitare.

indiretto, invece, è di aumentare la capitalizzazione delle imprese, perciò in questo senso rappresenta uno strumento alternativo rispetto alla Dit.

Pertanto, la Thin Capitalization, può essere considerata sia come un incentivo fiscale per la capitalizzazione delle imprese, sia uno strumento antielusivo.

Si limita la deducibilità degli interessi passivi principalmente attraverso due meccanismi: Thin Capitalization e pro rata patrimoniale.

Il primo, vuole evitare il fenomeno elusivo attraverso il quale il socio non apporta capitale ma apporta solo degli interessi passivi, di conseguenza il reddito della società che partecipa crolla e quindi è sottocapitalizzata.

In questo modo i soci non sottoscrivono aumenti di capitale sociale attraverso azioni di nuova emissione che devono essere remunerati tramite dividendi (non deducibili fiscalmente), ma effettuano prestiti alla società e sono remunerati dagli stessi interessi passivi. Si preclude la deducibilità degli interessi passivi su finanziamenti erogati o garantiti dai soci o da loro parti correlate. I soggetti interessati sono principalmente le imprese e i contribuenti di dimensioni rilevanti^[44]. Inoltre considera solo i finanziamenti elargiti dai soci cosiddetti qualificati.

Vengono così definiti quando si verifichi solo uno dei seguenti presupposti:

- partecipano al capitale sociale dello stesso debitore in misura pari o superiore al 25 per cento;
- Direttamente o indirettamente controllano ai sensi dell'art 2359 il soggetto debitore.^[45]

Ai soggetti indicati dall'art 1 del D.Lgs. 87/92^[46] non si applica la disciplina delle Thin Capitalization.

^[44] Il comma 7 dell'art. 98 si applica ai contribuenti il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, ossia euro 5.164.569,00. Questa deroga non si applica alle holding che esercitano, in via esclusiva o prevalente, l'attività di assunzione di partecipazioni; pertanto per quest'ultime si applica sempre la thin capitalization.

^[45] Art 2359 prevede che "sono considerate controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

^[46] a) alle banche; b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77; c) alle società finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; d) alle società previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti di cui ai titoli V e V-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico.

La Thin Capitalization, al di sopra di un certo livello di indebitamento fisiologico, impedisce la deducibilità degli interessi passivi altrimenti, la società sarebbe stata sempre sottocapitalizzata. Più specificamente, a tal proposito, occorre effettuare due verifiche denominate “verifica prodromica ed ulteriore verifica”.

Nella prima fase vengono innanzitutto individuati i soci e le parti correlate^[47], successivamente, quindi, identificati i finanziamenti e le garanzie rilevanti.

In relazione ai finanziamenti rilevanti si fa riferimento ai mutui; depositi di denaro e ogni altro tipo di rapporto di natura finanziaria. La norma, in tal senso è molto generica. In dettaglio verrà detto che nei mutui sono ricompresi anche i prestiti obbligazionari.

Invece nella locuzione di chiusura della disposizione sono ricompresi il leasing^[48], il cash pooling^[49] e anche i finanziamenti infruttiferi a condizione che la loro remunerazione media non sia superiore al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di un punto percentuale

Per garanzie prestate dal socio “si intende garantiti dal socio o da sue parti correlate i debiti assistiti da garanzie reali, personali e di fatto fornite da tali soggetti anche mediante comportamenti e atti giuridici che seppure, non formalmente qualificandosi quali prestazioni di garanzia, ottengono lo stesso effetto economico”^[50].

Si fa, poi, riferimento alla rilevabilità del patrimonio netto rettificato. Il patrimonio netto rettificato si ottiene partendo dal patrimonio netto contabile, risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente, attraverso l’apposizione di una serie di rettifiche.

Una prima rettifica data dai crediti risultanti nell’attivo patrimoniale relativi ad obblighi ancora da eseguire, la seconda che riguarda il valore di libro delle azioni proprie detenute in portafoglio e la terza che concerne le perdite.

^[47] A norma della lettera b) comma 3 dell’art 98 si considerano parti correlate del socio qualificato le società da questi controllate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. e se persona fisica, anche i familiari di cui all’art 5, comma 5 del Tuir.

^[48] Il contratto di leasing è un contratto atipico, con causa mista di mutuo, vendita e locazione.

^[49] Con il cash pooling una società del gruppo gestisce un conto corrente accentrato sul quale pervengono i saldi dei conti correnti di ciascuna consociata. L’operazione è in particolare diretta ad ottimizzare la gestione dei flussi finanziari e a ridurre i costi dell’accesso al credito. Occorre tuttavia considerare le delicate implicazioni contrattuali ed i profili di responsabilità civile e penale attribuibili alla società pooler.

^[50] Vedi Giuseppe Marino “La nuova imposta sul reddito delle società” Il parere dei tecnici Atti del Convegno 7-17 giugno 2004 organizzato dalla Rivista dei Dottori Commercialisti in collaborazione con il CERTI- Università Bocconi Giuffrè Editore –Milano (p.199)

A differenza della disciplina della Dit dove le perdite rilevavano solo entro il secondo esercizio, nella Thin Capitalization “occorre considerare le perdite subite nella misura in cui entro la data di approvazione del bilancio relativo al secondo esercizio successivo a quello in cui le stesse si riferiscono non avviene la ricostituzione del patrimonio netto mediante l'accantonamento di utili o l'esecuzione di conferimenti in denaro o in natura.”^[51]

Come quarta e ultima rettifica c'è quella relativa al “valore di libro delle partecipazioni o se, minore del relativo patrimonio netto contabile, delle partecipazioni in società controllate e collegate di cui all'art. 73, comma 1 lett. a) e di cui all'art. 5 del Tuir, diverse da quelle che svolgono attività bancaria previste dal comma 5 dell'art. 98”^[52].

La relazione di accompagnamento al d.lgs. 344/2003 chiarisce che per valore di libro delle partecipazioni si intende quello risultante “dal proprio attivo di stato patrimoniale”.

La verifica prodromica si conclude con l'analisi del rapporto debiti/ patrimonio facendo riferimento “*alla consistenza media dei finanziamenti del singolo socio e delle sue parti correlate e la loro quota di patrimonio netto contabile*”(Art 98 comma del Tuir)

Per consistenza media si intende la media ponderata dei saldi giornalieri dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o dalle parti correlati.

Infine inizia l'ulteriore verifica con l'analisi del superamento o meno del suddetto rapporto (consistenza media dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato o parti correlate e quota di patrimonio netto rettificato riferito al socio qualificato o parti correlate) in relazione alla soglia inizialmente pari a 5:1 poi diminuita a 4:1.

Se il rapporto non supera tale soglia non si applica la disciplina della Thin capitalization.

Nel caso opposto, si dà la possibilità al contribuente di fornire la prova contraria rendendo così deducibili gli interessi passivi.

In relazione alla prova contraria è necessario che “la società dimostri che l'ammontare dei finanziamenti sia giustificato dalla propria esclusiva capacità di credito e che conseguentemente gli stessi sarebbero stati erogati anche da terzi indipendenti con la sola garanzia del patrimonio sociale, occorre:

- 1) ai sensi della lettera g) del comma 3 dell'articolo 98, determinare i finanziamenti eccedenti (in altre parole, la quota di interessi in deducibile dal reddito della società finanziata) il rapporto per ogni singolo socio o parti correlate;

^[51] Relazione di accompagnamento al d.lgs. 344/2003.

^[52] Vedi nota 48 (p.193)

- 2) determinare la remunerazione dei finanziamenti eccedenti applicando il tasso dato dal rapporto tra: la remunerazione complessiva dei finanziamenti erogati o garantiti dal socio qualificato (o parti correlate) maturata nel periodo d'imposta e la consistenza media dei finanziamenti erogati o garantiti dal singolo socio;
- 3) applicare il tasso così ottenuto ai finanziamenti eccedenti”^[53]

Attraverso delle formule si cercherà di riepilogare il meccanismo della Thin Capitalization.

1° Ipotesi: si prende in considerazione, una società che chiameremo W, come periodo d'imposta il 2005, e che la stessa società abbia subito delle perdite negli anni 2003,2002,2001.

2° Ipotesi: 4 soci

- ✓ Socio A che detiene il 55% ed è perciò qualificato; ha finanziamenti pari a 500.000 (F_{fA}) di cui 100.000 infruttiferi (F_{infA})
- ✓ Socio B che detiene il 30% ed è perciò qualificato; ha finanziamenti pari a 300.000 (F_{fB});
- ✓ Socio C che detiene il 10% ed è correlato a B; ha finanziamenti pari a 600.000 (F_{fC}) di cui 300.000 infruttiferi (F_{infC});
- ✓ Socio D che detiene il 5% e pertanto non è qualificato;
- ✓ Remunerazione finanziamenti soci pari a 65.000 e che verrà indicata con il simbolo R_{fs}
- ✓ Tasso della BCE pari al 2% aumentato di 1% e quindi questo vuol dire che i finanziamenti infruttiferi sono considerati nel test di sottocapitalizzazione;

Pertanto si hanno Finanziamenti fruttiferi per un totale di 1.000.000 che verranno indicati con F_f e il totale dei finanziamenti che verranno indicati con $T_{fin} = 1.400.000$.

I Fase: “Verifica prodromica”

Si definisce il Patrimonio netto rettificato che verrà indicato con P_{nr} che è pari a

$$P_{nc} - V_p - A_p + P_{2003} = 280.000$$

P_{nc} = Patrimonio netto civilistico =

$C_{capitale}$		300.000
R_{iserve}	+	100.000
U_{tile}	+	30.000

^[53] Vedi Gianluca Patrizi, Salvatore Albanese “Le conseguenze tributarie della riforma delle società” Giuffrè Editore Milano 2005 (p. 94)

$P_{\text{erdita 2003}}$	-	30.000
$P_{\text{erdita 2002}}$	-	20.000
$P_{\text{erdita 2001}}$	-	40.000
		340.000

$V_p = \text{Valore della partecipazione} = 50.000$

$A_p = \text{Azioni proprie} = 40.000$

Si definisce il tasso di remunerazione medio

$$\circ T_{\text{rem.m.1}} = (R_{fs} / F_f) * 100 = 6.50\%$$

Si inizia la verifica del rapporto di sottocapitalizzazione: È doveroso controllare che il rapporto tra il patrimonio netto rettificato dei soci qualificati e l'ammontare medio dei finanziamenti erogati e/o garantiti sia inferiore a 1 a 4 (1 a 5 per il 2004)

Secondo il secondo comma dell'art 98 comma 2 lettera a) e comma 3 lettera e) si determina il Patrimonio netto rettificato in relazione ai singoli soci qualificati

$$\circ P_{\text{nrS}} = P_{\text{nr}} * (55\% * 30\% * 10\%) * 4 = 1064.000$$

$$T_{\text{rem.m.2}} = (R_{fs} / T_{\text{fin}}) * 100 = 4.64\%$$

Quindi il $T_{\text{fin}} > P_{\text{nrS}}$ e si applica la thin capitalization

II Fase "Ulteriore verifica":

Si verifica che il rapporto tra il patrimonio netto rettificato del singolo socio qualificato e la consistenza media dei finanziamenti erogati e/o garantiti dal singolo socio qualificato sia inferiore a 1 a 4 (1 a 5 per il 2004)

$$\circ P_{\text{nrA}} = P_{\text{nr}} * 55\% * 4 = 616.000$$

$F_{fA} < P_{\text{nrA}}$ non opera la Thin capitalization

$$\circ P_{\text{nrB}} = P_{\text{nr}} * 30\% * 4 = 336.000$$

$F_{fA} < P_{\text{nrB}}$ non opera la Thin Capitalization

$$\circ P_{\text{nrC}} = P_{\text{nr}} * (30\% + 10\%) * 4 = 448.000$$

$F_{fB} > P_{\text{nrC}}$ Opera la Thin capitalization

Si calcola la remunerazione eccedente del socio C ($R_{\text{em.ecc.C}}$) ovvero

$$(F_{fB} - P_{\text{nrC}}) * T_{\text{rem.m.2}} = 7.053$$

che rappresentano i nostri interessi indeducibili, salvo prova contraria da parte del contribuente, che verranno, altrimenti, trattati alla stregua dei dividendi.

In definitiva si ha che il totale degli interessi deducibili è pari: $T_{rem.m1} - R_{em.ecc.C} = 57.947$

3.3 Pro - rata

Accanto a questo sistema c'è il pro-rata patrimoniale e generale. Anche questi ulteriori, strumenti introdotti con il d.lgs. 344 del 2003, hanno come obiettivo quello di contrastare la sottocapitalizzazione delle imprese, nonché l'utilizzo eccessivo dell'indebitamento, attraverso una limitazione nella deducibilità degli interessi passivi.

Con la legge del 2003 si prevedeva:

- la previsione di un pro rata di indeducibilità per i soli oneri finanziari nel caso di possesso di partecipazioni con i requisiti per l'esenzione, non considerando quelle relative a società controllate incluse nel consolidato fiscale e anche quelle il cui reddito è tassato in capo ai soci anche a seguito dell'opzione per il regime di trasparenza fiscale (cosiddetto pro rata patrimoniale);
- la modificazione del previgente articolo 63 del TUIR al fine di escludere il pro rata di indeducibilità di cui al comma 1 dell'anzidetto articolo, nel caso di realizzo di plusvalenze esenti e di percezione di utili esclusi dalla formazione del reddito complessivo (cosiddetto pro rata generale);

3.3.1 Pro rata patrimoniale

L'art 98 del Tuir disciplina il cosiddetto "pro rata patrimoniale" di indeducibilità degli interessi passivi. L'art 4 della legge delega, infatti, prevede l'indeducibilità degli interessi passivi per le società che hanno in bilancio, al termine del periodo di imposta, delle partecipazioni che si trovano in regime pex.

Il legislatore parte dalle presunzione secondo cui le stesse partecipazioni siano state finanziate con il patrimonio netto e in maniera subordinata con il capitale di credito.

In relazione all'indebitamento vi saranno degli interessi passivi che dovranno essere considerati indeducibili, proprio per avere una simmetria con la disciplina di favore concessa alle plusvalenze di cui all'art 87, in base al rapporto tra il valore del patrimonio netto contabile e il valore libro delle partecipazioni che godono del regime pex.

Dopo l'applicazioni dell'art 98, al netto degli interessi attivi, è impossibile dedurre in quella percentuale gli interessi passivi. Detto in altri termini sono indeducibili gli interessi passivi per la parte corrispondente al rapporto fra tale eccedenza (tra il valore di libro delle

partecipazioni e quello del patrimonio netto contabile) ed il totale dell'attivo patrimoniale ridotto dello stesso patrimonio netto contabile e debiti commerciali ovvero:

$$\frac{\text{Valore di libro delle partecipazioni esenti} - \text{Patrimonio Netto}}{\text{Totale attivo} - \text{Patrimonio netto} - \text{Debiti commerciali}}$$

In tale rapporto particolare è la presenza al denominatore dei debiti commerciali.

La loro localizzazione risponde ad uno specifico obiettivo del legislatore di evitare l'alterazione degli effetti del pro-rata patrimoniale.

Infatti la norma intende limitare convenienza a contenere l'indebitamento finanziario, mediante un corrispondente aumento dell'indebitamento commerciale, ottenuto attraverso una dilazione dei termini di pagamento.

In mancanza di tale disposizione si sarebbe potuto, artificiosamente, modificare la struttura finanziaria del passivo, sostituendo, ad esempio, l'indebitamento verso i fornitori con i prestiti bancari, e quindi avere un maggior denominatore e allo stesso tempo una minor quota di interessi indeducibili.

Tale disposizione si applica ai soggetti Ires che detengono partecipazioni che possono fruire del regime pex e a differenza della Thin Capitalization non vengono posti nei limiti dimensionali e nei limiti in merito all'attività svolta dal soggetto.

Pertanto sono ricompresi nell'ambito di applicazione di tale disposizione le banche e le società di cui all'art 1 del d.lgs. gennaio del 1992 n. 87 e i contribuenti che hanno un volume di ricavi inferiore a quanto previsto dagli studi di settore.

Sostanzialmente il pro-rata a differenza della Thin Capitalization si applica prescindendo dalla dimensione del contribuente, anche se non trova applicazione per le cosiddette "imprese minori".

La disposizione del pro rata è irrilevante, come sopra indicato, nell'ambito del gruppo di società (consolidato fiscale, paragrafo 3.6.1) e anche per partecipazioni relative a società che hanno optato per il regime di trasparenza (paragrafo 3.6.3) in capo ai soci.

Nel primo caso è necessario che il controllo non venga meno prima del compimento del triennio (consolidato nazionale), prima del quinquennio (consolidato mondiale).

In tali ipotesi si recuperano a tassazione i componenti di reddito dedotti dalla controllante in riferimento alle società consolidate, nel periodo in cui si sia verificato il presupposto del controllo.

Nel secondo caso, gli interessi passivi dedotti nei precedenti esercizi, per effetto di tale esclusione devono essere ripresi a tassazione mediante variazioni in aumento sul reddito imponibile.

Inoltre, per le società che hanno optato per il regime di trasparenza, è rilevante la sola data di acquisizione delle partecipazioni esenti.

Perciò i soci potrebbero cedere le partecipazioni, facendo cessare il regime di trasparenza, e allo stesso tempo non essere obbligati a recuperare gli interessi passivi, se le stesse sono state acquistate da oltre tre anni. Ovviamente lo stesso contenuto letterale della norma ci fa capire che se la cessione delle partecipazioni è avvenuta entro il triennio di acquisizione, è necessario recuperare a tassazione gli interessi passivi.

Si prevede una disciplina differenziata per le imprese commerciale ed enti commerciali, che ovviamente detengono “partecipazioni pex”.

A differenza dei soggetti Ires non si prende in considerazione il valore totale di libro delle partecipazioni ma solo quella parte che coincide con il valore delle plusvalenze da cessione che concorrono a formare il loro reddito.

L’art 97 prevede un confronto tra il valore di libro delle partecipazioni e il patrimonio netto contabile. Per valore di libro delle partecipazioni si intende quanto sopra detto per la Thin Capitalization sono però escluse:

- Le partecipazioni che sono prive dei requisiti previsti dall’art 87;
- Le partecipazioni per le quali è stato scelto il principio di tassazione per trasparenza in capo ai soci;
- Le partecipazioni per le quali viene esercitata l’opzione del consolidato sia su base nazionale che mondiale;

Nel secondo termine di confronto il riferimento è al patrimonio netto contabile della società partecipante anche qui vengono operate delle rettifiche.

“La riduzione del patrimonio netto per effetto dei crediti verso soci e di perdite d’esercizio debba operare al solo numeratore del rapporto, e non invece al denominatore.

La *ratio* sottesa da questa riduzione, infatti, dovrebbe essere quella di sterilizzare di tali variazioni il patrimonio netto, mantenendo invece inalterato il rapporto”^[54].

^[54] Vedi G. Odetto, Il pro rata patrimoniale, in IRES 2004, di A. Cotto e G. Valente Milano 2004 (pp. 106-107)

Il confronto tra questi due valori come sopra detto, deve effettuarsi alla fine del periodo di imposta, questo proprio per l'irrelevanza delle operazioni straordinarie che si realizzano durante l'esercizio.

Successivamente si applica il pro-rata solo se il valore di libro delle partecipazioni sia superiore al patrimonio netto contabile, non nel caso opposto.

Dunque i contribuenti che hanno un volume di ricavi non inferiore a quello previsto dagli studi di settore devono:

- calcolare gli interessi passivi non deducibili per effetto delle disposizioni della Thin Capitalization;
- applicare all'eccedenza di interessi passivi, al netto degli interessi attivi ancora deducibili, il pro-rata patrimoniale;
- applicare all'eccedenza residua il pro-rata generale art 96 Tuir che si è reso necessario per poter coordinare la precedente norma sugli interessi con le nuove previsioni introdotte dalla riforma generale dell'Ires. L'art 96 permette la deduzione degli interessi passivi, come sopra indicato dopo l'applicazione della Thin Capitalization e del pro-rata patrimoniale, per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.
- Gli interessi passivi devono essere al netto di tutti gli interessi attivi presenti nel conto economico;
- Tale disposizione prevede poi che tale importo sia ridotto in misura corrispondente alla quota imponibile dei dividendi percepiti relativi alle stesse partecipazioni di cui all'art 87 del Tuir.

Mentre i contribuenti che non hanno i suddetti requisiti dovranno seguire tutti gli anzidetti punti tranne il primo.

3.3.2 Pro rata – generale

Per arrivare al calcolo della percentuale definitiva di interessi passivi deducibili si è fatto riferimento al pro rata generale.

Quest'ultimo è disciplinato dall'ex art 96 del TUIR che andava a sostituire il vecchio articolo 63 del TUIR, apportando alcune modifiche di carattere sostanziale rispetto al sistema

previgente, volte a rendere la disciplina che verrà esposta coerente con le altre norme introdotte per effetto della riforma dell'IRES.

Anche la disposizione disciplinante il pro-rata generale di indeducibilità degli interessi passivi non assume rilevanza ai fini dell'IRAP.

Il pro-rata generale per la deducibilità degli interessi passivi, viene applicato solo alla parte degli interessi passivi che supera gli interessi attivi e ai proventi esenti da imposta, percepiti nell'esercizio, provenienti da obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in usufrutto o pegno a partire dal 28 novembre 1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli, sempre a partire dalla stessa data.

Ovviamente non si tiene conto dell'importo degli interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi in deduzione.

Per il calcolo del rapporto di deducibilità si prende come riferimento il comma 1 del suddetto articolo:

- i. "non si tiene conto delle sopravvenienze attive accantonate a norma dell'articolo 88 del Tuir, dei proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di legge speciale non concorrono a formare il reddito". Si precisa che concorrono a formare il reddito imponibile i soli interessi di mora art. 109 comma 7 secondo il principio di cassa;
- ii. "i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di valute estere si computano per la sola parte che eccede i relativi costi, e senza tener conto delle rimanenze" e vanno computati limitatamente alla quota che corrisponde all'utile lordo della cessione;
- iii. "le plusvalenze realizzate si computano per l'ammontare che a norma dell'articolo 86 concorre a formare il reddito dell'esercizio"

A norma dell'art. 86 del TUIR, le plusvalenze realizzate concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui sono state realizzate. Se, invece, la stessa è realizzata in seguito alla cessione di beni detenuti per un periodo non inferiore a tre anni, il contribuente ha due possibilità, da un lato può scegliere di tassare tale componente positivo per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stato realizzato, dall'altro suddividere la tassazione in quote costanti nel periodo stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

In questo secondo caso la plusvalenza rileva ai fini del calcolo del pro rata generale solo per la quota imponibile nell'esercizio.

E' necessario che la presente opzione risulti dalla dichiarazione dei redditi dell'esercizio in cui la plusvalenza è stata realizzata. Nel caso in cui non si assolve a tale obbligo, la plusvalenza sarà tassata per l'intero ammontare, nell'esercizio in cui è stata realizzata;

- iv. "le plusvalenze di cui all'articolo 87, si computano per il loro intero ammontare". Le plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni che si connotano per l'esenzione di cui all'articolo 87 del Tuir, rilevano sia al numeratore che al denominatore del rapporto.
- v. "gli interessi di provenienza estera ed i dividendi si computano per l'intero ammontare, indipendentemente dal loro concorso alla formazione del reddito".
- vi. "i proventi immobiliari di cui all'articolo 90 si computano nella misura ivi stabilita". La norma si riferisce agli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa.
- vii. "le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si computano nei limiti degli incrementi formati nell'esercizio".

Inoltre, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 109, comma 9, del TUIR non è comunque deducibile alcuna remunerazione dovuta. Si sottolinea l'indeducibilità di tutte le remunerazioni sugli strumenti finanziari che prevedono la partecipazione ai risultati dell'impresa e sui contratti di partecipazione di capitale o misti.

Il pro-rata generale prevede che la perdita d'esercizio sia riportabile in diminuzione dal reddito d'impresa dei periodi d'imposta successivi. Tale componente deve essere ridotta dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare, che eccede i componenti negativi.

In definitiva la perdita fiscale riportabile nei periodi di imposta successivi sarà pari a:

Perdita fiscale – Proventi esenti – Plusvalenze esenti – Interessi passivi indeducibili (ex art. 96) – spese generali indeducibile (ex art. 109)

Quindi come è possibile vedere vi sono dei limiti al riporto delle perdite che scattano in presenza di componenti positivi del conto economico che, non avendo scontato alcuna forma di imposizione, influenzano la deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

Lo scopo del legislatore è di evitare che la perdita fiscale riportabile sia condizionata da variazioni in diminuzione a causa di proventi che non subiscono alcuna forma di imposizione fiscale.

Per completare l'esposizione del pro-rata generale si dirà che, a norma dell'articolo 109, comma 5, del TUIR, le spese generali e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, ad eccezione degli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili o non computabili, in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto del pro – rata generale.

Nel pro rata generale di indeducibilità delle spese generali, invece, l'articolo 109, comma 5, del Tuir dispone che "Le plusvalenze di cui all'articolo 87, non rilevano ai fini dell'applicazione del periodo precedente".

Quindi si desume che dette plusvalenze nel contesto del pro - rata generale di deducibilità delle spese generali sono escluse sia dal numeratore che al denominatore.

Al riguardo è utile sottolineare che l'importo delle spese generali deducibili in base al predetto rapporto è quello che eccede gli interessi attivi e i proventi esenti.

Detto in altri termini, le spese generali sono indeducibili sino a concorrenza della quota degli interessi attivi e proventi esenti che eccede gli interessi passivi. La restante parte delle spese generali è deducibile solo in proporzione al rapporto di cui all'articolo 96 del TUIR.

3.4 Participation exemption

Nei paragrafi precedenti si è visto che la deducibilità degli interessi passivi è limitata da ricavi e proventi esenti; da finanziamenti erogati o garantiti da soci qualificati in presenza di un rapporto tra debito e patrimonio superiore a 4:1 ed infine anche da partecipazioni che hanno i requisiti per l'esenzione nel caso di realizzo di plusvalenze.

Quest'ultimo aspetto è il fulcro principale del paragrafo in oggetto^[55]. E' un meccanismo di favore: le plusvalenze derivanti da cessione di partecipazioni (aventi requisiti particolari) non vengono tassate.

^[55] Vedi Antonio Pedone Franco Gallo "Tra imprese e istituzioni 100 Anni di Assonime Imposte e sviluppo economico volume 3 con la collaborazione di F.Gastaldi, M.G. Paziienza, F. Vitale, L. Carpentieri, E. Marchetti, L. Savini Editori Laterza (p. 203)

D'altra parte, così come non viene tassato il guadagno realizzato dalla cessione di partecipazioni, ad esso corrisponde l'irrelevanza fiscale delle perdite sulle stesse partecipazioni.

Quindi c'è una indeducibilità tanto della svalutazione delle partecipazioni ma anche delle minusvalenze. Inoltre sono indeducibili gli interessi passivi, tutti i costi di acquisizioni e di gestione delle stesse partecipazioni.

Non è la prima volta che il nostro legislatore si occupa della participation exemption. L'ordinamento ante riforma prevedeva due disposizioni nel caso di cessioni di partecipazioni. La prima era contenuta nell'art 54 del d.p.r. n 917 del 1986.

L'unico requisito necessario per fruire di tale disposizione era che la partecipazione fosse iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci.

Tale plusvalenza concorreva a formare il reddito imponibile Irpeg e l'imputazione poteva avvenire nell'esercizio di realizzo per l'intero ammontare, oppure nell'esercizio di realizzo e nei quattro successivi.

Accanto a questa norma è stata inserita un'ulteriore disposizione risalente al 1998 contenuta nell'art 1 del d.lgs. n 358/1997 il requisito necessario indicato in precedenza rimaneva, però, sempre valido.

Ma questa volta si prevedeva un regime particolare per le plusvalenze realizzate da una società residente mediante la cessione di partecipazioni di controllo o di collegamento.

Vi era, in questo caso, l'applicazione di un'imposta sostitutiva, con un'aliquota di favore pari al 19%, rispetto all'imposta sui redditi.

Con la riforma Ires, si assiste ad una vera e propria detassazione delle plusvalenze da partecipazione. Se i detentori di partecipazioni sono società ed enti residenti, quando vendono le partecipazioni la plusvalenza realizzata non sarà tassata.

Questo perché quando vendono le partecipazioni la plusvalenza viene considerata un compenso che loro hanno per gli utili che hanno accantonato e non hanno distribuito oppure per gli utili previsti in futuro.

I soggetti che possono fruire di tale agevolazione sono:

- soggetti passivi dell'Ires;
- società per azioni ed in accomandita per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società cooperative e di mutua assicurazione;

- enti pubblici o privati che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali residenti;
- società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni;
- società di persone (società in nome collettivo, in accomandita semplice e ad esse assimilate) e persone fisiche titolari del reddito d'impresa, per effetto del rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 87 operato dall'articolo 58, comma 2, del nuovo TUIR.

Sono escluse le società semplici e gli enti ad essi equiparati. Inoltre la circolare 36/E puntualizza che l'applicazione della participation exemption è esclusa in relazione:

- i. Alle quote dei fondi comuni di investimento mobiliare;
- ii. Alle quote di partecipazioni nelle società di investimento a capitale variabile (SICAV);
- iii. Alle cessioni di titoli tramite operazioni "pronti-contro termine";
- iv. Alle operazioni di prestito di titoli;

Inoltre la suddetta circolare specifica quanto detto dall'art 87 comma 3, ovvero che le plusvalenze derivanti da strumenti finanziari assimilati alle azioni, nonché quelle collegate ai contratti di associazioni in partecipazioni con apporto di solo capitale o misto e quelle connesse ai contratti di cointeressenza degli utili, rientrano nel regime di esenzione solo se derivano da cessioni a titolo oneroso.

Tra queste operazioni rientrano anche il conferimento, la permuta e lo scambio di azioni, pertanto eventuali plusvalenze realizzate provenienti da tali operazioni, possono fruire del regime dell'esenzione.

Oltre alle ipotesi di conferimento e permuta (ipotesi di realizzo) viene ricompreso il trasferimento della sede o della residenza della società partecipante all'estero, ad eccezione che i componenti dell'azienda o l'intero complesso aziendale siano confluiti in una stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato.

I requisiti necessari sono quattro e sono previsti dall'art 87:

- a) le società e gli enti commerciali devono detenere le partecipazioni per un periodo pari a 12 mesi, questo dimostra che abbiano partecipato alla vita societaria. Se le partecipazioni sono state acquisite in più tranches e non tutte sono state possedute da un anno, si considera il criterio del Lifo^[56];

^[56] Si considerano cedute per prime quelle acquisite in data più recente.

- b) le partecipazioni siano state considerate come immobilizzazioni finanziarie in bilancio nel primo esercizio in cui siano state acquisite. Dunque, se dopo la prima iscrizione, le partecipazioni venissero iscritte nell'attivo circolante, l'esenzione non verrebbe meno. Questo requisito fa sì che tale regime di favore non si applichi ai cosiddetti "contribuenti minori" che non essendo tenuti agli obblighi di contabilità ordinaria non possono iscrivere le partecipazioni tra le immobilizzazioni finanziarie;
- c) la società partecipata non debba essere una società che abbia la residenza in uno dei paesi compresi nella "Black List" e questo può essere dimostrato tramite interpello possibile per ottenere la disapplicazione del CFC;^[57]
- d) Le società partecipate in cui si distribuiscono plusvalenze devono svolgere attività di impresa (art 55 Tuir^[58]). Si presume che tale requisito non sussista, senza possibilità di prova contraria, se il patrimonio della società è principalmente caratterizzato da beni immobili diversi dagli impianti e fabbricati utilizzati nell'esercizio d'impresa.

Le ultime due condizioni devono essere integrate, ininterrottamente, fin dal terzo periodo di imposta anteriore al realizzo. Inoltre nel caso di partecipazioni in società holding, le stesse due condizioni devono essere integrate dalle società partecipate dalla holding (cosiddette sub-holding).

Tali plusvalenze sono esenti in misura pari al 95%. Quindi concorrono a formare il reddito imponibile solo in misura pari al 5%.

Per gli imprenditori individuali o società di persone occorre effettuare due ipotesi.

^[57] La CFC è una normativa adottata dai paesi a tassazione ordinaria al fine di contrastare il trasferimento di reddito imponibile verso i paesi a fiscalità privilegiata. Al verificarsi di determinate condizioni l'amministrazione finanziaria sarà legittimata ad imputare alla società controllante residente i redditi dei soggetti partecipati non residenti.

^[58] a) Attività previste come commerciali dall'art 2195; b) Attività dirette alla produzione di altri servizi, non indicate nell'art 2195, comunque organizzate in forma di impresa, ovvero le attività il cui reddito prodotto è direttamente correlato all'utilizzo e al coordinamento di capitale e lavoro di terzi; c) Attività di allevamento e manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici che eccedono i limiti del reddito considerato agrario, attività agricola esercitata da società di capitali e di persone, sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne.

Se la plusvalenza deriva da una partecipazione qualificata^[59] il suddetto articolo 68, comma 3, del nuovo TUIR prevede la tassazione in dichiarazione - con applicazione dell'aliquota IRPEF del soggetto che ne è possessore - nella misura del 40% cento del relativo ammontare, al netto di eventuali minusvalenze realizzate su altre cessioni di partecipazioni, anch'esse assunte in misura pari al 40% del relativo ammontare;

Invece per la plusvalenza relativa a partecipazione non qualificata, si applica, come nel passato, l'imposta sostitutiva del 12,5% sull'intera plusvalenza.

Quando la partecipazione non sia detenuta in regime d'impresa, si applica, invece, il regime di tassazione previsto per i redditi diversi dall'articolo 68 del nuovo TUIR.

3.5 Il nuovo trattamento fiscale dei dividendi

La participation exemption è strettamente correlata al nuovo trattamento fiscale dei dividendi. Lo stesso corollario della disposizione pex è costituito dall'eliminazione del credito di imposta. Pertanto, innanzitutto, si assiste all'abolizione del credito di imposta e all'introduzione di un sistema di imposizione parziale dei proventi da partecipazione. Nel capitolo precedente è stato affrontato il problema della doppia tassazione società-socio, in quanto effettivamente una volta deliberata la distribuzione del dividendo viene tassato prima in capo alla società e poi viene distribuito al socio.

Questo crea una duplicazione di imposizione in capo ai due soggetti. Per evitare questo era stato introdotto in passato il meccanismo del credito di imposta. Tale meccanismo era fondamentale sia per evitare la doppia imposizione ma anche per favorire la capitalizzazione delle imprese.

Questo sistema, andava bene per i soggetti residenti in Italia, però creava dei problemi di discriminazione con i soggetti non residenti. Gli altri stati non facevano scomputare il credito d'imposta e non ne permettevano l'inserimento in dichiarazione fra le imposte già pagate. Tutto ciò, di conseguenza, disincentivava ad investire in Italia.

Inoltre lo strumento del credito di imposta era eccessivamente complicato, ed era improntato su una normativa casistica ed estremamente generale. La precedente disposizione poteva essere facilmente elusa, ancorché attraverso operazioni infragruppo, caratterizzate da una

^[59] Ossia che rappresenta complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25%, rispettivamente che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

compensazione di utile e perdite, potevano essere recuperati artificialmente crediti di imposta.

A tal proposito, con l'Ires, venne introdotto il sistema di imposizione meramente parziale per i proventi derivanti da partecipazioni facendo così fronte sia ad esigenze di gettito sia all'obiettivo di armonizzazione ed omogeneità in ambito europeo.

Dunque, in Italia, i dividendi sono tassati solo in capo alla società al momento della produzione e sono esentati almeno tendenzialmente nel momento in cui arrivano al socio. In altri termini l'utile viene effettivamente tassato presso il soggetto che lo ha realmente prodotto, di conseguenza è irrilevante il successivo trasferimento dello stesso ai soci.

Ciò consente di assoggettare, sia i dividendi nazionali che quelli di provenienza estera, al medesimo trattamento con esclusione da imposizione in capo al percettore.

Si ha, attraverso questa nuova disposizione, un regime fiscale differenziato.

Per le persone fisiche al fuori dell'esercizio di impresa il Tuir ha previsto l'inclusione nel reddito complessivo dell'Irpef, degli utili da partecipazioni qualificate limitatamente al 40% del loro ammontare. Inoltre, sempre in riferimento agli stessi soggetti, non concorrono a formare la base imponibile gli utili derivanti da partecipazioni non qualificate^[60] in società italiane che sono assoggettate alla cedolare secca del 12.50% e quindi non vengono più inseriti nella dichiarazione dei redditi.

E' possibile quindi definire l'aliquota complessiva per ogni 100 euro di utile lordo distribuito:

$$t = 0.275\% * 100 + 0,125 * (100 - 27.50\%) = 36.5625$$



ammontare di dividendi distribuiti

In questo caso l'aliquota è superiore rispetto a quella prevista per le altre attività finanziaria (27,50 e 12,50 per cento).

^[60] Le partecipazioni si intendono non qualificate quando la percentuale dei diritti di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria non è superiore al 20% ovvero la partecipazione al capitale o al patrimonio non è superiore al 25%. Per le società quotate in borsa le predette percentuali sono rispettivamente del 2 e del 5 per cento.

Per i dividendi da partecipazioni qualificate e non percepiti da persone fisiche in regime di impresa viene tassato solo il 40% del dividendo a cui sarà poi applicata l'aliquota ordinaria che può essere al massimo pari al 45%.

I soggetti sottoposti ad Ires sono tassati solo in misura pari al 5% del dividendo, mentre il restante 95% è esentato. In questo modo possono essere dedotte le spese. Per di più lo stesso 5% è indicato nella direttiva Madre-Figlia e quindi nel rispetto dei principi comunitari.

Affinché si possa applicare questo regime di esenzioni vi devono essere queste due condizioni:

- a. gli utili derivino da partecipazioni similari alle azioni o alle quote di società a responsabilità limitata;
- b. l'utile non deve essere distribuito da società che hanno la propria sede nei cosiddetti "Paradisi Fiscali". Salvo che non sia dimostrato il contrario, ovvero che attraverso la partecipazione non si è conseguito l'effetto di localizzare il reddito in Paesi a fiscalità privilegiata.

Tale regola è valida sia per le partecipazioni qualificate e non, sia nel caso di dividendi provenienti da società residenti e non, ed infine è valevole anche per le remunerazioni derivanti dai contratti di associazione in partecipazioni.

Per quanto riguarda gli utili da partecipazioni erogati a soggetti non residenti viene applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 27%.

3.6 Consolidato e trasparenza fiscale

Fino ad ora si è parlato degli strumenti che hanno incentivato la capitalizzazione delle imprese, e come è stato fatto nei precedenti capitoli, attraverso di essi, anche dei nuovi strumenti introdotti per la tassazione delle società. Nei tre paragrafi seguenti si tratterà di altre importanti novità introdotte dalla legge del 7 Aprile del 2003: Il consolidato mondiale e nazionale e del regime di trasparenza fiscale.

Tali strumenti non sono strettamente legati al problema della sottocapitalizzazione, ma è doveroso parlarne in quanto, da un lato, si configurano come una delle novità di maggior rilievo introdotti dalla riforma e, dall'altro, sono stati più volte nominati proprio in riferimento ai metodi utilizzati per favorire la capitalizzazione delle imprese.

Inoltre possono essere visti come dei metodi che incentivano nuove forme di sviluppo delle imprese attraverso, ad esempio, compensazione di perdite e utili fra società dello stesso

gruppo, controllanti residenti, controllate estere ed, infine, fra la società e i suoi stessi soci che a sua volta possono essere società di capitali.

Si andrà, quindi, ad analizzare

- Il consolidato che è un regime di tassazione opzionale e che è stato previsto per uniformarci al sistema comunitario. In sostanza il consolidato permette alle società del gruppo di fare un'unica dichiarazione per la società holding e le altre società che sono da essa stessa controllate. Questo sistema permette immediatamente di poter compensare i crediti di imposta e quindi le perdite e gli utili delle società del gruppo;
- Il regime di trasparenza prevede la possibilità su opzione di attribuire in capo a ciascun socio una quota del reddito imponibile della società cui il socio appartiene, in ragione della quota o delle azioni possedute indipendentemente dall'effettiva percezione degli utili societari.

3.6.1 Consolidato nazionale

Il consolidato nazionale è previsto dagli articoli 117 e 118 delle imposte sui redditi ed è stato introdotto nel nostro sistema per realizzare una compensazioni di utili e perdite tra le stesse società del gruppo. Vi è un'unica dichiarazione dove vengono sommati algebricamente i redditi imponibili delle società appartenenti al gruppo che hanno optato per il consolidato nazionale.

Il soggetto controllante assolve alle imposte sull'intera base imponibile del gruppo. L'opzione di usufruire di tale regime è concessa a tutte le società del gruppo. Sia la società controllante che controllate devono essere un soggetto passivo Ires.

La disposizione si applica sia ai soggetti che hanno trasferito la propria residenza dall'estero in Italia e anche per i soggetti risultanti da operazioni straordinarie. Per i primi, l'opzione è esercitabile, anche in qualità di controllanti, dall'esercizio in cui è avvenuto il trasferimento. Invece, per i secondi, l'opzione può essere esercitata, in qualità di controllanti, a partire dalla data in cui ha effetto l'opzione.

I soggetti non residenti possono esercitare l'opzione a condizione che:

- siano controllanti;
- devono risiedere in un paese con il quale l'Italia ha stipulato un accordo contro le doppie imposizioni;

- devono esercitare nel territorio italiano attività di impresa mediante una stabile organizzazione.

Si richiede, per avere il controllo, che la società controllante nel caso in cui essa sia una società residente, detenga 50% delle società controllate e siano anch'esse residenti nel territorio dello stato. Inoltre devono avere periodi di imposta uniformi ed identità di esercizi sociali.

L'opzione deve essere esercitata da tutte le società del gruppo (attraverso una comunicazione all'agenzia delle entrate^[61]) entro il sesto mese del primo esercizio cui si riferisce l'opzione. In questo caso viene fatta un'unica dichiarazione per tre successivi esercizi sociali fatta dalla società controllante in cui confluiscono le basi imponibili di tutte le società del gruppo e quindi con immediata compensazione.

Durante i tre esercizi l'opzione è irrevocabile.

Se il requisito del controllo viene meno prima dei tre anni il reddito della controllante viene aumentato:

- Degli interessi passivi, come sopra detto, dedotti per effetto del pro-rata patrimoniale;
- Delle differenze tra il valore contabile e il valore fiscalmente riconosciuto dei beni acquistati dalla società controllante o controllata, qualora il requisito del controllo venga meno nei confronti della società cedente ovvero della sola cessionaria.

Tutte le altre società controllate devono presentare comunque la dichiarazione senza liquidare l'imposta e quindi in tal senso si continua a rispettare la regola ordinaria.

Dall'altro le stesse società controllate devono comunicare tale dichiarazione non solo all'agenzia delle entrate ma anche alla società controllata indicando l'imponibile, le ritenute subite, le detrazioni e i crediti di imposta allegando anche il prospetto relativo agli ammortamenti, accantonamenti e altre rettifiche di valore.

La società controllante deve calcolare il reddito complessivo (sommando i redditi e le perdite di tutte le partecipanti e poi applicando le rettifiche di consolidamento previste dall'art

^[61] Tale comunicazione deve contenere la denominazione o ragione sociale e il codice fiscale di che esercita l'opzione, la qualità di controllante ovvero di controllate, l'elezione di domicilio da parte delle controllate presso la controllante, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi di imposta per i quali è esercitata l'opzione, l'individuazione delle società che hanno eventualmente effettuato il versamento d'acconto in modo separato e il criterio utilizzato per l'eventuale attribuzione delle perdite residue alle società che le hanno prodotte, in caso di interruzione anticipata della tassazione di gruppo, o di mancato rinnovo dell'opzione.

122^[62]) e dopo aver versato l'unica imposta dovuta o l'unica eccedenza rimborsabile, presenta la dichiarazione.

Ciascuna società, quindi, può cedere, ai fini della compensazione, crediti d'imposta non utilizzati ed eccedenze di imposta.

Tenendo conto dell'imposta dovuta nel periodo precedente (al netto di detrazioni crediti d'imposta e ritenute d'acconto) indicata nella dichiarazione consolidata viene, poi, determinato l'acconto.

Tutto questo sarà corredato da una responsabilità come indicato dalla stessa legge delega che prevede che "le società che esercitano l'opzione garantiscono solidalmente tra loro l'adempimento degli obblighi tributari dell'ente o della società controllante".

Infine, nel caso di accertamento per violazione, quindi nel caso di maggior imposta, sanzioni ed interessi a carico di una società del gruppo rispondono, solidalmente, sia la società capogruppo che la società controllante.

Nel caso in cui la società controllata non versa l'imposta ne risponde prioritariamente essa stessa ed in via successiva le società controllate.

3.6.2 Consolidato mondiale

Con il decreto legislativo del 2003 vi è stata anche l'introduzione del cosiddetto "consolidato fiscale mondiale" che ha come obiettivo di imputare alla società residente nel territorio italiano i redditi delle società controllate non residenti in misura proporzionale alla quota di partecipazione in ogni società estera, ovvero per la parte per cui la società italiana detiene il controllo.

I soggetti che possono esercitare tale disciplina sono le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello stato, nonché dagli enti pubblici e privati residenti nel territorio dello stato, la cui attività esclusiva o principale è di natura commerciale.

^[62] In diminuzione per un importo corrispondente alla quota imponibile dei dividendi pari al 5% distribuiti dalle società controllate, anche se derivanti da utili tassati in esercizi precedenti a quelli in cui l'opzione ha iniziato ad esplicare efficacia, ad evitare una doppia tassazione, ancorché parziale; In diminuzione o in aumento per effetto del pro-rata patrimoniale; In diminuzione per un importo pari alla differenza tra valore contabile e valore fiscalmente riconosciuto dei beni infragruppo ceduti in un regime di neutralità fiscale .

Inoltre è necessario che i titoli degli anzidetti soggetti siano negoziati in mercati regolamentati; oppure che vi sia un controllo di diritto da parte dello Stato o da altri enti pubblici o da persone fisiche che a loro volta non abbiano un controllo di diritto su altre società residenti e non.

La definizione di società controllata viene data dall'art 130 che prevede un controllo di diritto con una percentuale minima superiore al 50% di azioni, quote, diritti di voto, e di partecipazione agli utili delle società controllate, posseduta direttamente o indirettamente dalla società controllante residente.

Nel caso di controllo di diritto indiretto, ovvero la società controllante detiene la partecipazione in una controllata non residente attraverso più controllate residenti, l'opzione è valida se la società controllante e tutte le società residenti che fanno da tramite, esercitano l'opzione del consolidato nazionale.

Vi sono una serie di condizioni, per l'efficacia di tale opzione:

- i. Le partecipazioni devono sussistere fino alla fine dell'esercizio del soggetto controllante. Nel caso di acquisto di società nei 6 mesi precedenti la data di chiusura, il loro reddito non viene inserito nella base imponibile del gruppo;
- ii. L'opzione è irrevocabile per il soggetto controllante per un periodo pari a cinque esercizi, inoltre laddove i rinnovi hanno un'efficacia non superiore a tre esercizi, il soggetto controllante non è più l'unico abilitato all'esercizio dell'opzione;
- iii. L'esercizio dell'opzione deve avvenire relativamente a tutte le società controllate estere;
- iv. Vi deve essere identità tra l'esercizio sociale della controllante con quello della controllata, salvo diversa indicazione proveniente dalle diverse legislazioni nazionali;
- v. Pianificazione dei bilanci della società controllante, delle società controllate, delle società residenti inserite nella catena del controllo e delle controllate non residenti da parte di soggetti iscritti nell'albo dei revisori o per quanto riguarda le società estere anche da parte di altri soggetti, a condizione che il revisore della società controllante utilizzi il loro lavoro per valutazioni sul bilancio annuale o consolidato. Nel caso in cui la società controllata non abbia l'obbligo di redigere il bilancio annuale l'organo, che si occupa dell'amministrazione della società, dovrà volontariamente redigere un bilancio corrispondente al periodo d'imposta della società controllante residente sempre sottoposto a revisione contabile.

- vi. Deve essere rilasciata da ciascuna società controllata estera un'attestazione dalla quale risulti: il consenso alla revisione del proprio bilancio e la disponibilità a collaborare alle richieste dell'amministrazione finanziaria in un periodo di tempo non superiore a 60 giorni dalla loro notifica, per la determinazione dell'imponibile.
- vii. La società controllante, entro il primo esercizio di efficacia dell'opzione deve presentare un'interpello^[63] all'Agenzia delle entrate per dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Eventuali variazioni dei dati devono essere comunicati all'agenzia delle entrate, con successiva istanza, entro il mese successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale si sono verificate.

Per quanto riguarda la base imponibile del gruppo, l'imponibile delle società controllate estere, che rientrano nel consolidato mondiale, è proporzionalmente incluso nella base imponibile della società estera controllata. Dunque la parte di utili e perdite delle società estere si somma all'imponibile della società italiana.

Pertanto per la compensazione verticale delle perdite^[64], l'imponibile italiano verrà ridotto dalle perdite delle società estera.

Si specifica che per le imposte pagate all'estero vi sarà l'utilizzo del credito di imposta. Nel previgente art. 15 la concessione del credito avveniva aggregando tutte le attività economiche del paese estero. L'art 158 introduce un credito di imposta limitato alla singola società: l'eccedenza del credito di imposta si riporta in avanti, per otto periodi di imposta e all'indietro per altrettanti periodi solo e soltanto per la medesima società.

^[63] La norma prevede che si dovrà indicare: a) la qualificazione soggettiva del soggetto controllante all'esercizio dell'opzione b) la descrizione dettagliata della struttura societaria estera del gruppo, recante l'indicazione di tutte le società controllate; c) la denominazione, la sede sociale, l'attività svolta, l'ultimo bilancio disponibile di tutte le controllate non residenti, nonché la quota di partecipazione agli utili riferita alla controllante ed alle controllate, l'eventuale diversa durata dell'esercizio sociale e le ragioni che la giustificano; d) la denominazione dei soggetti a cui è stato attribuito l'incarico di revisione dei bilanci e le conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi; e) l'elenco delle imposte relativamente alle quali verrà presumibilmente chiesto il credito di imposta per i redditi prodotti all'estero.

^[64] Nell'ambito del consolidato mondiale la compensazione delle perdite avviene principalmente "fiscalmente verso l'alto", ovvero quando è possibile la compensazione tra perdite generate in una controllata estera con la base imponibile positiva propria della capogruppo residente in un altro ordinamento.

Infine si indicano per la determinazione della base imponibile le seguenti rettifiche di consolidamento così come dettato dalla stessa norma (ex art 134, comma 1):

- a) “Esclusione della quota imponibile del dividendo distribuito da società incluse nel consolidato anche se provenienti da utili di esercizio precedenti a quello di inizio dell’opzione;
- b) Riconoscimento dei valori risultanti dal bilancio relativo all’esercizio anteriore al primo, cui si applica il consolidamento a condizione che non vi sia stato un cambio di principi contabili;
- c) Esclusione dal reddito imponibile degli utili e delle perdite di cambio relativi a finanziamenti attivi e passivi di durata superiore a 18 mesi, stipulati tra società non residenti, incluse nel consolidato, se denominati nella valuta utilizzata dal debitore o in quella utilizzata dal creditore per il computo degli ammortamenti di società residenti in Paesi ad alta inflazione;
- d) Mantenimento del principio del valore normale per i beni e servizi scambiati fra società residenti e non residenti, al fine di preservare una corretta allocazione internazionale del reddito”.

3.6.3 Tassazione per trasparenza

L’ultima novità, introdotta dalla legge delega del 2003, è la tassazione per trasparenza nelle società di capitali.

Questa disposizione prevede l’attribuzione a ciascun socio, di una quota del reddito imponibile della società a cui il socio appartiene, in relazione alle quote o azioni possedute, indipendentemente dalla sua effettiva percezione degli utili societari.

In seguito all’introduzione della participation exemption abbiamo assistito ad una ineducibilità delle relative perdite e proprio per evitare la penalizzazione della costituzione di società di capitale a sua volta partecipate da società di capitali, è stato introdotto tale meccanismo. In questo modo si limita l’irrelevanza dei risultati negativi per le società di capitali partecipanti.

Innanzitutto

- la società partecipata deve essere una società di capitali residente nel territorio italiano (società per azioni o in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa o di mutua assicurazione);

- i soci devono essere società di capitali residenti nel territorio dello stato, ovvero anche società ed enti privi di personalità giuridica non residenti;
- in relazione al voto posseduto in assemblea ordinaria, la partecipazione di un socio deve essere compresa tra una percentuale del 10% al 50%;

Tali requisiti devono essere presenti dal primo giorno del periodo d'imposta in relazione alla società partecipata in cui si esercita l'opzione e permanere sino al termine del periodo dell'opzione. L'opzione deve essere esercitata sia dalla società partecipata ma anche da tutti i soci che devono comunicarla alla società partecipata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'opzione deve essere comunicata, entro il primo esercizio valido per l'imposizione, all'amministrazione finanziaria, ed è valida per tre periodi di imposta.

In caso di cambiamenti quali ad esempio variazione della compagine societaria, la società partecipata è tenuta agli obblighi di comunicazione all'agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla modifica. Nel caso in cui i soci siano società non residenti possono esercitare l'opzione a patto che:

- non esista obbligo di ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti;
- se, invece, la ritenuta è obbligatoria, l'opzione può essere esercitata se il prelievo fiscale è interamente rimborsabile.

Nel caso dei dividendi, ad esempio può essere richiesta la non applicazione della ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti nei casi tassativamente indicati dal 1° comma dell'art 27 bis della Direttiva 433/90/CEE del 23 luglio del 1990^[65]. L'esercizio dell'opzione non è ammesso quando:

- la società emette strumenti finanziari cui all'ultimo comma dell'art 2436^[66];
- se i soci, siano essi controllanti o di controllate, abbiano optato per il consolidato mondiale o nazionale. Si specifica che nel caso particolare, in cui due società, facenti

^[65] a) La società madre partecipante, che vuole essere ammessa a fruire del regime di tassazione per trasparenza, deve partecipare nella società italiana "figlia" per almeno il 25% del capitale sociale; b) la partecipante deve rientrare tra le forme societarie previste dalla suddetta Direttiva, tra le quali figurano le società e gli enti non commerciali; c) la medesima società deve essere assoggettata ad una imposta che grava sui redditi delle società corrispondente all'Ires; d) il possesso delle partecipazioni deve avvenire, senza interruzioni, da almeno un anno.

^[66] Strumenti finanziari caratterizzati da diritti patrimoniali o da diritti amministrativi, ad eccezione del voto nell'assemblea generale degli azionisti, emessi dalla società a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi, apporto che può consistere in opere e servizi

parte di due gruppi differenti che aderiscono alla tassazione consolidata, partecipano in una terza società, questa chiaramente può esercitare l'opzione della tassazione per trasparenza;

- sia interessata da una procedura concorsuale indicata dall'art 101 comma 5 del Tuir^[67].

In presenza di tali elementi l'opzione non è più efficace all'inizio del periodo di imposta.

L'imputazione del reddito e delle perdite avviene in maniera proporzionale alla quota di partecipazioni agli utili dei soci, nei periodi di imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della società partecipata. In questo modo si determina una vera e propria sterilizzazione dell'imposizione dei dividendi.

Le perdite vengono imputate tenendo conto di un ulteriore limite dato dal patrimonio netto contabile della società partecipata senza tenere conto della perdita dell'esercizio.

Le perdite che superano il suddetto limite, sono portate in diminuzione dal relativo reddito di impresa della società partecipata. Inoltre si considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve scaturenti nel periodo temporale soggetto all'opzione, salvo diversa indicazione proveniente dall'assemblea dei soci. La società partecipata deve indicare separatamente nella dichiarazione tutto ciò che si è prodotto durante l'esercizio dell'opzione (come ad esempio tra la consistenza delle riserve). Per quanto riguarda i versamenti di imposta le somme relative al primo periodo di imposta, sono dovute meramente a titolo di acconto, sia da parte dei soci ma anche dalla società partecipata. Nel caso in cui l'opzione non sia rinnovata si terrà conto dell'imposta versata nel periodo antecedente non tenendo conto dell'esercizio dell'opzione; se, poi, diventi inefficace, viene effettuato un vero e proprio conguaglio nel caso in cui il versamento è inferiore a quello dovuto. Il termine per i versamenti a debito è sempre quello di trenta giorni. Ogni socio deve effettuare delle rettifiche sul reddito imputato per trasparenza, in diminuzione o in aumento, relativi sia ai valori fiscali dell'attivo dello stato patrimoniale che in riferimento ai fondi accantonamento iscritti nel passivo dello stato patrimoniale stesso. Per quest'ultimi valori (nel caso in cui il valore fiscale risulti superiore rispetto a quello contabile) si fa riferimento a quelli dell'esercizio precedente. E' quindi evidente la convenienza di tale metodo, soprattutto per le società partecipate che chiudono in utile il proprio esercizio; in questo caso l'utile potrà compensare le eventuali perdite dei partecipanti

^[67] Fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, o dall'amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi.

riducendo così l'onere fiscale. Nel caso opposto le società partecipate, chiudendo in perdita, potranno compensare la stessa con gli utili dei partecipanti, ovviamente, dopo l'imputazione della perdita da parte della società partecipata. Di seguito è riportato un accenno in merito al fatto che le società a responsabilità limitata con pochi soci (società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, anche definite come società di capitali a ristretta base azionaria) possono optare per il regime di trasparenza fiscale, ovvero possono essere tassate come le società di persone in ragione del reddito prodotto alle seguenti condizioni:

- il volume di ricavi non deve superare i limiti previsti per l'applicazione degli studi di settore;
- la compagine sociale dev'essere composta esclusivamente da persone fisiche, in numero non superiore a 10;
- la società, inoltre, non deve essere assoggettata a procedure concorsuali e non deve avere esercitato l'opzione per il consolidato nazionale o per il consolidato mondiale.

Infine si specifica che, se la società possiede partecipazioni che hanno i requisiti "pex", le plusvalenze derivanti dalla loro cessione e i dividendi percepiti concorrono alla formazione del reddito della società trasparente nella misura del 40%, cioè come se le partecipazioni fossero detenute direttamente dalle persone fisiche.

3.7 Limite e nuove prospettive degli incentivi per la capitalizzazione delle imprese

Nei precedenti paragrafi, si è analizzato in tutti i suoi aspetti, la legge delega del 2003; d'ora in avanti si ritornerà sul problema principale di questo lavoro: trovare un modo efficace ed efficiente per aumentare la capitalizzazione delle imprese. Il regime di tale legge delega prevedeva l'applicazione di ben tre norme per determinare la quota di interessi passivi deducibili: Thin Capitalization, pro rata patrimoniale e pro rata generale. Tale sistema appariva estremamente complicato ed inefficiente. La seconda disposizione rappresentava la logica conseguenza dell'esclusione dall'imponibile delle plusvalenze provenienti da partecipazioni qualificate. Si assiste, quindi, simmetricamente ad una vera e propria irrilevanza nel trattamento dei dividendi per la determinazione del reddito d'impresa (ovviamente si fa riferimento alla società partecipata). Il primario obiettivo della Thin Capitalization fu quello di essere uno strumento antielusivo, successivamente divenne però uno strumento di pura penalizzazione nei confronti dell'indebitamento. Tale meccanismo però

Dalla riforma Ires alla Thin Capitalization fino alla sua abolizione

non si rivelò un utile strumento per la capitalizzazione delle imprese, principalmente per due ragioni: in primo luogo faceva riferimento ad una platea di soggetti estremamente limitata, e, quindi, veniva ad essere uno strumento del tutto estraneo alla logica dell'Ires, poi era diretto solo ad alcune forme di indebitamento. Di seguito, in figura 4.1 è possibile apprezzare come il divario fra capitale proprio e capitale di debito aumenti e non diminuisca in seguito all'abolizione della Dit. Questo conferma, dunque, il carattere positivo della Dit ed il perché si voglia ritornare ad un sistema di tassazione duale.





Figura 4.1 - Divario fra il costo fiscale delle due fonti di finanziamento
[Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze]

Dal grafico riportato in figura 4.2, invece, è possibile notare gli effetti totalmente negativi della Thin Capitalization: si assiste ad un incremento dell'indebitamento negli anni 2003,



2004, 2005, 2006 pari all'1.64%

Figura 4.2 - Effetti della Thin Capitalization sul livello dell'indebitamento [M.Zilotti - D.Benedetti]

Quanto sopra detto, nel corso degli anni, provocò un diffuso senso di insoddisfazione, numerose furono le critiche provenienti da molti studiosi; in particolare la commissione Biasco^[68] promosse l'eliminazione della Thin Capitalization e allo stesso tempo elaborò un interessante progetto di sostituzione rispetto a tale misure.

La sua ispirazione era proprio quella delle tranquillità: vengono ridotte al minimo le variazioni rispetto agli strumenti indicati in precedenza e si procede all'eliminazione di una serie di disposizioni che possono essere percepite come fonte di discriminazione o come una vera e propria minaccia.

Tale commissione dà nuovamente importanza all'obiettivo della neutralità che può essere perseguito con un equilibrio nel trattamento fiscale tra le diverse forme di finanziamento.

3.7.1 Novità apportate dalla Commissione Biasco in merito all'Ace/Dit

Con la proposta della Commissione Biasco, vi fu un vero e proprio ritorno al passato: da un lato si aveva l'intenzione di mantenere nell'ordinamento uno strumento che limitava l'indebitamento eccessivo delle imprese e dall'altro si richiedeva che lo stesso non si concentrasse solo nel superamento o meno di una soglia.

Si voleva incentivare la capitalizzazione delle imprese adottando di nuovo un sistema di tassazione duale⁶⁹; inoltre si sottolineava come il ritorno alla Dit avrebbe anche consentito di sfruttare le conoscenze già acquisite dalle imprese, oltre che l'esperienza degli uffici finanziari in occasione delle norme del D.Lgs. n 466/1997.^[70]

^[68] La Commissione Biasco venne istituita nel giugno del 2006 ha studiato approfonditamente tutti gli aspetti dell'Ires, ha consultato 32 audizioni tutte le associazioni di categoria interessate e ha raccolto i pareri di numerosi esperti.

^[69] Vedi Mauro Beghin "Saggi sulla Riforma dell'Ires dalla relazione Biasco alla Finanziaria del 2008 2 Quaderni della rivista di diritto tributario Giuffè editore Milano 2008 (p.p. 121- 131)

^[70] Tommaso di Tanno Prospettive di riforma dell'Ires: spunti di riflessione sulle prime indicazioni ricavabili dalla commissione Biasco in Dir. Prat.trib. 2007, I, (p.877)

La novità era data dal cosiddetto “premio alla capitalizzazione” da riconoscersi su base incrementale, che si caratterizzava per l’esclusione da imposta del quantum corrispondente al rendimento figurativo degli apporti di capitale.

Tale provvedimento assume la denominazione di Ace (Allowance for corporate equity) e a differenza della Dit prevede l’esclusione dalla base imponibile di quanto corrisponde al rendimento figurativo degli apporti di capitale.

La commissione ritiene che questa nuova disposizione risolva una serie di criticità della stessa Dit:

- incide allo stesso modo su imprese, personale e societarie;
- la doppia aliquota esiste ma la remunerazione ordinaria è tassata ad una aliquota pari a zero nella prima tranche;
- i tassi di interesse fanno riferimento ai rendimenti obbligazionari a lungo termine;
- la remunerazione ordinaria si calcola sia in riferimento agli apporti di capitale da parte dei soci, sia agli utili reinvestiti nell’impresa;
- lo stesso rendimento figurativo è riferito all’incremento del patrimonio netto e non al suo stock.

La commissione prevede però una serie di accorgimenti nei confronti di tale modello.

Una prima novità si applica all’aliquota media sui profitti: si specifica che una tassazione sulla remunerazione ordinaria pari a zero porterebbe in primo luogo ad una eccessiva differenziazione nella tassazione fra imprese ed inoltre anche ad una riduzione dell’aliquota media sui profitti.

Pertanto è necessario inserire un plafond^[71] di tassazione dei profitti al di sotto del quale l’aliquota media non deve scendere.

Quest’ultima deve essere inferiore di cinque punti percentuali rispetto all’aliquota legale Ires. Nel momento in cui si arriverebbe al plafond stabilito, i profitti eccedenti la remunerazione ordinaria verrebbero comunque tassati all’aliquota legale e quindi si stimolerebbero attività di “profit shifting”^[72].

^[71] Tale plafond non terrà conto dell’aliquota ordinaria Ires, nonché del coordinamento Dit/Ace che verrà applicato alle società di persona e con la tassazione delle rendite finanziarie.

^[72] Manipolazione dei costi e dei ricavi tra giurisdizioni di paesi diversi in modo da registrare i profitti dove saranno tassati al tasso più basso. Questo è un elemento chiave della politica commerciale strategica.

Un secondo accorgimento riguarda l'introduzione di un plafond corrispondente al loro risparmio fiscale per l'utilizzo di tale strumento nei confronti delle società di persone e delle imprese individuali.

Tale risparmio è comparabile con quanto fissato per le società di capitali, non dovrebbe pertanto, essere inferiore al 15%. Può essere facilmente definito come "l'imposta che sarebbe dovuta sulla parte di reddito individuata come remunerazione ordinaria del capitale, considerata come prima componente del reddito complessivo e che non è più dovuta a causa dell'aliquota zero".^[73]

Si prevede, poi, il riporto degli utili^[74] ed inoltre la presenza di norme meno macchinose che contrastano comportamenti elusivi o opportunistici (ad esempio una singola capitalizzazione che si rifletta di conseguenza nei confronti delle società partecipate).

L'Ace si estende bene ad operazioni di fusione ed incorporazioni purché ci sia il riconoscimento come incrementale di una parte del capitale che si forma in tali operazioni.

E' previsto, inoltre, per chi si quota in mercati regolamentati che vi sia il riconoscimento di un più alto rendimento figurativo.

Quest'ultimo ancora più alto, sempre in occasione di quotazioni, in riferimento a particolari dimensioni di impresa e/o tipologie di partecipazioni al venture capital.

3.7.2 Novità apportate dalla Commissione Biasco in merito alla Thin Capitalization

La commissione prevedeva, come si è già detto, l'eliminazione della disciplina della Thin Capitalization.

Si aveva comunque bisogno dell'inserimento di una norma che contrastasse tale fenomeno elusivo e al tempo stesso favorisse la capitalizzazione delle imprese: si prevede un vero e proprio meccanismo di limitazione nella deducibilità degli interessi passivi.

Di seguito sono riportati i punti salienti dello schema proposto.

^[73] Tributi supplemento n. 3 2008 "Commissione di studio sull'imposizione fiscale sulle società" Scuola superiore dell'economia e delle finanze Ezio Vanoni Ministero dell'Economia e delle finanze (p.118)

^[74] Utili che non possono beneficiare dell'agevolazione o perché sono inferiori alla remunerazione ordinaria o perché l'impresa è in perdita o perché si è incontrato il limite dell'aliquota media

Il punto di riferimento è sempre il rapporto debito/patrimonio: un meccanismo di indeducibilità degli interessi graduale che si riduce all'aumentare il rapporto debito/patrimonio.

Un meccanismo che attribuisce ad ogni euro una specifica quota di indeducibilità/deducibilità. Pertanto, alla fine, si arriva a calcolare per ogni rapporto debito/patrimonio l'indeducibilità/deducibilità media.

Tale disposizione non si applica alle imprese finanziarie (imprese di intermediazione creditizia e finanziaria) mentre trova la sua completa applicazione nei confronti di società di capitale di persone che siano o meno sottoposte agli studi di settore e nei confronti di tutti gli interessi attivi e passivi.

In questo modo le imprese oltre ad avvantaggiarsi della Dit/Ace potrebbero godere di una maggiore deducibilità degli interessi passivi in quanto si abbasserebbe il rapporto debito/patrimonio.

Tutto ciò rafforzerebbe l'incentivo a capitalizzarsi per le imprese più indebitate.

Era un meccanismo che sostanzialmente prevedeva un aumento della deducibilità fiscale per ottimizzare il rapporto tra debito e capitale proprio.

3.7.3 Novità introdotte dalla Commissione Biasco in merito ai dividendo e alla participation exemption

La Commissione Biasco sia in riferimento ai dividendi che al regime della participation exemption ha ritenuto che non vi fossero modifiche da effettuare.

In merito ai dividendi non è possibile ripristinare il regime del credito di imposta “che imporrebbe pur sempre il ripristino totale dei crediti di imposta e non eliminerebbe il fenomeno dell'extraterritorialità delle plusvalenze e dell'abuso della direttiva madre – figlia”^[75].

Entrambi questi strumenti hanno come obiettivo quello di evitare un doppia imposizione sui redditi societari. Pertanto, secondo la commissione, è necessario trovare una correlazione tra questi due regimi.

Viene sottolineato che nel momento in cui i gli utili non sono erogati sotto forma di dividendi, l'attuale regime pex appare difficilmente giustificabile sotto il profilo del fondamento

^[75] Commissione Biasco Relazione finale, (p. 21)

giuridico: il regime pex risparmia alla tassazione non solo gli utili conseguiti ma anche quelli sperati.

Per cui il regime pex dovrebbe limitare l'esenzione alle sole plusvalenze che traggono origine dall'accumulo di riserve di utili già tassati in capo alla società. Tale sistema sarebbe più coerente ma di difficile applicazione.

Per far fronte all'obiettivo di sistematicità ed uniformità delle due discipline la Commissione ha proposto di equiparare la non imponibilità delle plusvalenze nella stessa misura del 5 per cento prevista per il regime dei dividendi.

Si sono evidenziate le conseguenze derivanti dall'asimmetria tra regime di tassazione dei dividendi e quello delle plusvalenze: ampi sono gli spazi lasciati a comportamenti elusivi come nel caso di operazioni di "dividendi washing"^[76].

Si pone l'accento, dunque, sulla disciplina antielusiva: da un lato si propone l'indeducibilità delle minusvalenze dal reddito delle società, salvo, poi, farle concorrere unitamente ed in contrapposizione alle plusvalenze ad un risultato parziale con possibilità di riporto negli anni successivi dell'eventuale risultato negativo; dall'altro si suggerisce una ridotta imponibilità delle plusvalenze quantificata nella misura pari al 50 per cento.

3.8 Istituti premiali per la capitalizzazione delle imprese nella finanziaria del 2008

Con la finanziaria del 2008, in realtà, le proposte di riforma della Commissione Biasco non sono state tutte prese in considerazione perché ritenute dal legislatore eccessivamente complicate e sofisticate.

La stessa relazione di accompagnamento della finanziaria del 2008 indica chiaramente che l'obiettivo che si vuole perseguire da un lato è quello della semplificazione e razionalizzazione delle discipline, dall'altro è quello di costituire un incentivo alla

^[76] Consistono nell'abbinare il riconoscimento delle minusvalenze delle partecipazioni non pex con il regime di esenzione dei dividendi.

capitalizzazione delle imprese senza penalizzare eccessivamente le aziende che sono sottocapitalizzate.

La finanziaria del 2008 mantenne l'istituto della participation exemption e accolse la proposta della Commissione, in relazione ad una disciplina sistematica e correlata con il regime dei dividendi.

Per quanto riguarda la disciplina antielusiva connessa con il regime per il legislatore ha dato risposte minime.

Le possibilità di arbitraggio sono state eliminate limitatamente ai dividendi percepiti da soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali.

L'apparente estensione al 100 per cento dei dividendi, infatti, non costituisce un inasprimento fiscale, bensì una vera e propria norma antielusiva che deve essere inquadrata nell'ambito dei principi contabili internazionali.

Si è impedito di usufruire di una doppia detassazione degli utili al 95 per cento e del minor valore della partecipata, in sede di redazione del bilancio^[77].

La finanziaria del 2008 portò all'abrogazione della disciplina della Thin Capitalization e del pro rata patrimoniale avviando una vera e propria rivisitazione circa il pro rata generale. L'aspetto più rilevante, ai fini del lavoro di tesi, è il mancato recepimento degli incentivi alla patrimonializzazione proposti dalla Commissione Biasco^[78].

Si sono realizzate delle modifiche nel trattamento degli interessi passivi ma allo stesso tempo vi fu un vero e proprio "allontanamento" dalle proposte della Commissione Biasco.

E' da specificare che la finanziaria del 2008 non sviluppa nessun strumento specifico e diretto per aumentare la capitalizzazione delle imprese come ad esempio il meccanismo Dit ma cerca di risolvere tale problema indirettamente agendo sugli interessi passivi.

^[77] I principi internazionali consentono di valutare le partecipazioni tenendo conto del minor valore derivante dallo stacco del dividendo.

^[78] Vedi Scuola superiore dell'economia e delle finanze Ezio Vanoni Ministero dell'economia e delle finanze "Commissione di studio sull'imposizione fiscale sulle società" Tributi Supplemento n. 3 2008 p.p. 111-131

3.8.1 Il nuovo trattamento degli interessi passivi

In conclusione al presente capitolo è d'uopo introdurre l'analisi del trattamento del debito nella finanziaria del 2008^[79]. La disciplina degli interessi passivi è stata modificata con l'articolo 1 della legge n.244 del 2007 (c.d. legge finanziaria 2008). Si è modificato l'art 96 del Tuir e si è poi disposta l'abrogazione degli articoli 97 e 98.

Questa nuova norma prevede la totale deducibilità degli interessi passivi e degli oneri assimilati risultanti dal conto economico fino a concorrenza degli interessi attivi e dei proventi assimilati.

L'eccedenza risulta deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROLGC)^[80], senza considerare ammortamenti dei beni materiali ed immateriali ed i canoni di locazione finanziaria relativi a beni strumentali. Dunque è necessario innanzitutto determinare il Rol e poi sommare a questa differenza gli elementi sopra indicati:

$$\begin{aligned} \text{ROL X 30\%} &= \text{QUOTA INTERESSI DEDUCIBILI} \\ \text{ROL} - \text{INTERESSI DEDUCIBILI} &= \text{ROL ECCEDENTE} \end{aligned}$$

La norma in sostanza ritiene fisiologico il ricorso al capitale di debito fino a quando gli interessi passivi rientrano nella misura del 30% del Rol.

Per i primi due periodi di applicazione della norma stessa è previsto un aumento nel limite della deducibilità degli interessi passivi pari rispettivamente a 10.000 e 5.000 euro.

La nuova disposizione, inoltre, non fa mai riferimento all'imponibilità o meno delle componenti positive: in questo modo potrebbero essere penalizzate le aziende che hanno numerose componenti finanziarie straordinarie ed un basso Rol.

Nel caso vi siano degli interessi passivi che eccedono il proprio Rol possono essere riportati in avanti senza la specifica di precisi limiti temporali purché l'importo degli interessi sia inferiore al Rol riferibile a ciascun periodo.

Gli interessi attivi e passivi sono sottoposti al test dell'art 96^[81].

^[79]Vedi Guglielmo Franson "Finanziaria 2008" Saggi e commenti" 1 Quaderni della Rivista di diritto tributario Giuffrè editore Milano 2008(p.p.75- 123)

^[80] Definito come la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) del conto economico.

^[81]Per interessi attivi e passivi si intende quelli derivanti da "contratto di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni rapporto avente causa finanziaria, con

Si tratta di una norma che ha un carattere principalmente forfettario: si disinteressa totalmente delle caratteristiche del debito a differenza delle norme presenti nella riforma del 2003.

L'unica specifica che viene fatta è che gli stessi interessi passivi deducibili devono essere inerenti all'esercizio di impresa^[82].

Vi è inoltre una vera e propria simmetria tra gli interessi attivi e passivi: quelli attivi presenti nei crediti commerciali sono rilevanti ai fini dell'art 96 a differenza degli interessi passivi presenti nei debiti commerciali che, invece, sono considerati come componenti indeducibili.

Sono esclusi gli interessi passivi capitalizzati che concorrono a formare il costo fiscale del bene divenendo così componente indeducibile.

Sono stati poi esclusi, ma solo temporaneamente per effetto di una norma transitoria, interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Nel caso di operazioni effettuate con la pubblica amministrazione si prendono in considerazione gli interessi attivi virtuali "calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabile al ritardo nel pagamento del corrispettivo".

A differenza della Thin Capitalization questo metodo comprende anche le piccole e medie imprese, oltre che tutti i soggetti passivi Ires.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione di questa legge:

- soggetti Irpef (imprenditori individuali e società di persone);
- banche ad altri soggetti di cui all'art 1 del DLgs n 87/1992, nonché imprese assicurative a capogruppo di gruppi bancari e assicurativi;
- società consortili ai sensi dell'art 96 d.p.r. n 554/1999;
- società di progetto ai sensi dell'art 156 DLgs 163/2006;
- società per la costruzione di interporti di cui alla legge n.240/1999;
- società il cui capitale sociale è sottoscritto principalmente da enti pubblici (enti pubblici che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia, teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura

^[82] Il principio dell'inerenza deriva da una norma "senza disposizione", in quanto l'art 109 comma 5 del Tuir, non disciplina l'inerenza in generale, ma la deducibilità dei componenti negativi in presenza di ricavi esenti. L'inerenza è un nesso funzionale che lega il costo alla vita dell'impresa; se è un costo non è sostenuto in funzione della produzione di ricavi, esso non è deducibile.

Questi soggetti sono esclusi poiché, come detto dalla Relazione di accompagnamento, “non hanno un sistema organizzativo e gestionale che giustifichi l’applicazione delle norme sulla sottocapitalizzazione”.

Un discorso a parte va fatto, poi, per le holding. Si escludono dalla deroga dell’art 96 le società che esercitano in via esclusiva o prevalente l’attività di assunzioni di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria.

Pertanto la deroga viene effettuata per le holding bancarie e creditizie e non per le holding industriali.

Nel caso di partecipazione al consolidato nazionale l’eccedenza negativa di una società può essere portata in riduzione dal reddito complessivo del gruppo a condizione che le altre società che fanno parte del gruppo abbiano una parte inutilizzata del Rol.

Vengono però escluse le eccedenze riportabili in avanti che sono nate prima dell’ingresso nel consolidato. La consolidante nazionale può includere “virtualmente” anche le società estere.

La consolidante residente dovrà indicare i dati relativi agli interessi passivi e al Rol apportati dalle società estere.

La società che riporta gli interessi passivi nei periodi di imposta successivi ed ha partecipato ad operazioni di fusione e di scissione, segue le stesse regole previste per il riporto a nuovo delle perdite fiscali.

Un’opportunità fiscale merita di essere mantenuta se il complesso generativo è ancora presente quanto meno nei suoi caratteri generali.

Di seguito si riporta un esempio tratto dalla circolare del 31 Aprile 2009 n.19 //E

Esempio di riporto dell'eccedenza del ROL		
	Anno 2010	Anno 2011
a) Valore della produzione	100.000	100.000
b) Costi della produzione	70.000	70.000
c) Ammortamenti	10.000	10.000

d) Canoni di leasing	15.000	15.000
e) ROL dell'esercizio (a - b + c + d)	55.000	55.000
f) 30% del ROL	16.500	16.500
g) Riporto eccedenze 30% ROL anni precedenti	-	6.500
h) Limite complessivo del ROL	16.500	23.000
i) Interessi Passivi	15.000	35.000
l) Interessi Attivi	5.000	5.000
m) Interessi passivi netti di periodo (i-l)	10.000	30.000
n) Eccedenza Interessi Passivi Deducibili	10.000	23.000
o) Eccedenza Interessi Passivi Indeducibili (m - n)	-	7.000
p) 30% del ROL riportabile (h-m)	6.500	-

Attraverso questa nuova disposizione, come è dimostrato da questo esempio, il legislatore è sicuramente riuscito a raggiungere l'obiettivo della semplificazione. Secondo il parere di molti, però, non accogliendo l'istituto premiale proposto dalla Commissione Biasco si è davvero persa un'occasione sul fronte degli incentivi alla patrimonializzazione.

Bibliografia del terzo capitolo

[1]Vedi Francesco Tesauro "Imposta sul reddito delle società" in particolare Massimo Basilavecchia "La nuova imposta sul reddito delle società lineamenti generali" Zanichelli, Bologna 2007 .

[2]Vedi Antonio Pistone "La tassazione degli utili distribuiti e la Thin capitalization : profili internazionali e comparati Cedam 1994".

[3]Giuseppe Marino “I profili internazionali e comunitari della nuova imposta sui redditi delle società” Università degli studi di Milano Dipartimento giuridico - politico Sezione di Diritto Pubblico Europeo. Giuffrè editore.

[4]Giuseppe Marino “La nuova imposta sul reddito delle società” Il parere dei tecnici Atti del Convegno 7-17 giugno 2004 organizzato dalla Rivista dei Dottori Commercialisti in collaborazione con il CERTI- Università Bocconi Giuffrè Editore –Milano.

[5]Antonio Pedone Franco Gallo “Tra imprese e istituzioni 100 Anni di Assonime Imposte e sviluppo economico volume 3 con la collaborazione di F.Gastaldi, M.G. Paziienza, F. Vitale, L. Carpentieri, E. Marchetti, L. Savini Editori Laterza.

[6]G. Odetto, Il pro rata patrimoniale, in IRES 2004, di A. Cotto e G. Valente Milano 2004.

[7]Relazione di accompagnamento al d.lgs. 344/2003.

[8]Vedi Gianluca Patrizi, Salvatore Albanese “Le conseguenze tributarie della riforma delle società” Giuffrè Editore Milano 2005.

[9]Mauro Beghin “Saggi sulla Riforma dell’Ires dalla relazione Biasco alla Finanziaria del 2008 2 Quaderni della rivista di diritto tributario Giuffè editore Milano 2008.

[10]Scuola superiore dell’economia e delle finanze Ezio Vanoni Ministero dell’economia e delle finanze “Commissione di studio sull’imposizione fiscale sulle società” Tributi Supplemento n. 3 2008.

[11]Tommaso di Tanno Prospettive di riforma dell’Ires: spunti di riflessione sulle prime indicazioni ricavabili dalla commissione Biasco in Dir. Prat.trib. 2007, I.

[12] Commissione Biasco Relazione finale.

[13] Guglielmo Fransoni “Finanziaria 2008” Saggi e commenti” 1 Quaderni della Rivista di diritto tributario Giuffrè editore Milano 2008

Capitolo Quarto:
L' Aiuto alla crescita economica

4.1 Contesto normativo “Decreto Salva Italia”

Prima di analizzare il nuovo strumento introdotto per risolvere il problema della sottocapitalizzazione delle imprese, è necessario inquadrare il contesto storico/normativo di riferimento.

Risale al 6 dicembre 2011 il decreto legge n 201 intitolato “Disposizioni per l’equità, la crescita e il consolidamento dei conti pubblici” denominato dallo stesso Monti “Salva – Italia”.

La disciplina in materia di Ace è stata completata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 marzo 2012 con il quale sono state emanate le disposizioni di attuazione della misura agevolativa.

La denominazione utilizzata “Salva –Italia” è molto familiare al nostro legislatore: è stata impiegata nel settore calcistico, si ricorda il cosiddetto decreto “salva- calcio”, ma anche in molti altri settori. Tali decreti erano però espressione di rimedi a situazioni contingenti e facevano esplicitamente riferimento ad un interesse specifico di un gruppo di persone.

Oggi invece è necessario salvare l’Italia e quindi tutto questo ci fa capire il difficile clima in cui si è sviluppato tale decreto.

Il nostro Paese come tutti quelli europei e come il resto del mondo sta vivendo un periodo particolarmente difficile soprattutto dal punto di vista economico.

Proprio per questo i principi ispiratori di tale decreto sono lo sviluppo, la solidarietà, l’equità e la stabilità finanziaria.

Tale decreto prevede sacrifici ma anche una serie di azioni a sostegno delle imprese.

Si caratterizza, infatti, per una riduzione dell’onere fiscale sulle imprese con l’obiettivo di creare le “condizioni che consentano la ripresa del processo di sviluppo, dopo una lunga fase di crescita modesta e la pesante recessione del biennio 2008-2009”^[83].

Si assiste ad una riduzione del costo del lavoro: l’art. 2, comma 1, riconosce l’integrale deducibilità dell’IRAP riferita allo stesso costo mentre il successivo comma 2 interviene direttamente su tale imposta, incrementando le deduzioni forfetarie già previste per i lavoratori a tempo indeterminato di età inferiore a 35 anni e le lavoratrici.

^[83] In questi termini il Documento di commento alla Manovra Dicembre 2011, redatto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze su www.governo.it.

Dall'altro lato si sviluppano disposizioni che sono caratterizzate da una fiscalità premiale per le imprese che raccolgono capitale e misure di liberalizzazioni per l'interesse dei consumatori e della concorrenza.

In questo clima si sviluppa l'Ace che è proprio l'acronimo di Aiuti per la crescita economica. Questa disposizione, come è desumibile dalla stessa definizione, ha in sé tutti gli elementi ispiratori del suddetto decreto legge.

In questa delicata congiuntura l'obiettivo comune è quello di aumentare la pressione fiscale. Non si possono non analizzare almeno sinteticamente i punti salienti di tale decreto legge che ha avuto un impatto notevole su tutte le categorie: persone fisiche, società, e persino sui politici.

Uno dei capisaldi è rappresentato dalla riforma delle pensioni. L'obiettivo perseguito in questo caso è stato principalmente quello dell'equità. È stata definita una struttura più flessibile ed un unico sistema di calcolo il cosiddetto "sistema contributivo"^[84].

È stata introdotta l'imposta municipale unica (Imu) che sostituisce la vecchia Ici e che dovrà essere pagata anche sulla prima casa.

Sul valore degli immobili al di fuori dei confini dello stato italiano è stata inserita un'imposta dell'0,76%. Gli stessi residenti italiani sono sottoposti ad un'ulteriore imposta per le attività finanziarie detenute all'estero.

Si annulla l'imposta di bollo per l'invio degli estratti conto bancari e postali per coloro i quali hanno una giacenza fino a 5 mila euro, dall'altro però aumenta l'imposta di bollo per le imprese da 73,8 a 100 euro.

L'imposta di bollo dell'1,5% si applica non solo ai conti correnti ma anche ad altri strumenti finanziari (come i depositi titoli, le polizze vita e i fondi mobiliari).

Sulle auto di lusso per ogni chilowatt di potenza superiore a 185, è dovuta un'addizionale sulla tassa automobilistica, pari a 20 euro.

Previste poi tasse del genere anche per barche superiori ai 10 metri e un'imposta erariale annuale sugli aeromobili privati immatricolati nel registro aeronautico nazionale.

^[84] Il sistema contributivo differisce notevolmente dal sistema retributivo; la prestazione pensionistica non è legata alla retribuzione ma è vincolata alla contribuzione accreditata a favore del dipendente nell'arco dell'intera sua vita lavorativa. L'importo della pensione annua calcolata con i criteri del sistema contributivo si ottiene moltiplicando il *montante contributivo individuale* per il *coefficiente di trasformazione* relativo all'età del dipendente alla data di decorrenza della pensione.

Tale imposta dipende dal peso dell'aeromobile ed è raddoppiata per gli elicotteri privati.

Viene introdotta sui capitali scudati^[85] un'imposta una "tantum" pari un'imposta di bollo speciale del 4 per mille per il 2011 per il 2012 e 2013, del 10 per mille.

Viene introdotto l'aumento delle aliquote Iva del 10% e del 21% di due punti percentuali (rispettivamente 12% e 23%) dal secondo semestre del 2012.

In parallelo è stato determinato l'aumento del prezzo di benzina verde, gasolio e metano.

Si vuole eliminare la radice dell'evasione: si esclude la possibilità di ricorrere a condoni che riducano la base imponibile futura in cambio di un gettito una "tantum", spesso inferiore al dovuto.

Al contrario sono stati definiti meccanismi sistematici che allarghino la base imponibile nel settore delle imprese individuali, artigiane e per le piccolissime imprese per le quali verrà creata una fiscalità non punitiva sottoforma di regime opzionale.

Sempre in relazione all'evasione fiscale viene introdotta la tracciabilità dei pagamenti a partire dal 1.000 euro in su.

Questo significa che il contante potrà essere utilizzato solo per importi fino a 999 euro. Per importi superiori sarà necessario usare carte di credito, bancomat, assegni.

Viene consolidato il Fondo centrale di garanzia con circa 20 miliardi di crediti per le piccole e medie imprese, e reintrodotta l'Istituto per il commercio estero (Ice) come centro di conduzione per le attività che lo Stato deve porre in essere per l'internazionalizzazione delle aziende. Vengono però soppressi Inpdap ed Enpals e nasce la super-Inps.

Si sviluppa il supporto agli investimenti in ottica di risparmio energetico per le abitazioni, gli interventi per il sud e la creazione di un'autorità dei trasporti.

In relazione al tema delle infrastrutture sono previsti 20 miliardi di investimenti in vecchi e nuovi progetti.

Non aumenta l'Irpef ma ci sarà un leggero incremento dell'addizionale regionale dallo 0,9% all'1,23%.

Al centro dell'attenzione di questo decreto vi sono i costi della politica. Per i membri del governo è stato adottato un criterio di trasparenza nelle dichiarazioni patrimoniali in modo che il nostro stato sia coerente, da questo punto di vista, con gli altri paesi europei.

^[85] I grandi capitali depositati in banche estero e rientrati in Italia con il condono del 2009.

Infine per quanto riguarda le province, la loro organizzazione è stata notevolmente modificata. Quest'ultime spariranno non entro il 31 marzo del 2013 come era stabilito nel primo testo, ma alla loro naturale scadenza.

Queste sono sostanzialmente le linee guida del decreto salva -Italia. Ma ora si ritorna all'argomento principale di questo lavoro: risolvere il problema della capitalizzazione delle imprese.

4.2 Ace

Tra i vari provvedimenti che ha introdotto l'ormai noto decreto legge del 6 dicembre del 2011 numero 201 detto "Salva Italia", che come in precedenza indicato, ha incrementato la pressione fiscale e quindi è connotato sostanzialmente da potenziali effetti recessivi, ve ne è uno, in particolare, che invece nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe contribuire allo sviluppo e alla crescita economica del paese: stiamo parlando del provvedimento noto come Ace, acronimo di aiuti per la crescita economica contenuto nell' articolo 1 del citato DL.

Attraverso l'Ace si vuole spingere l'imprenditore a patrimonializzare le imprese e quindi ad apportare nuovo capitale di rischio.

Questo provvedimento nasce dall'esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonché per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra le imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio e rafforzare quindi la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano.

E' noto, infatti, che uno dei problemi cronici nel nostro sistema paese è proprio quello della sottocapitalizzazione delle imprese, se infatti, consideriamo i testi di analisi di bilancio e proviamo a calcolare il rapporto fra patrimonio netto e totale delle passività, invece di trovare un rapporto superiore al 50 %, nella larga parte delle imprese, che denoterebbe un equilibrio finanziario, troviamo che questo rapporto è ben più basso e molto lontano dalla percentuale che consentirebbe di ritenere che le nostre imprese siano correttamente capitalizzate.

Confrontando tale rapporto con quello di altri paesi, ad esempio Francia, Spagna rispettivamente dello 0,6 e 0,7 è evidente come il nostro sia notevolmente elevato.

Le imprese italiane, infatti, risultano avere un livello di capitalizzazione basso, specie se raffrontato con i loro *competitors* francesi e britannici: inoltre, i primi fanno largo uso di strumenti di finanziamento emessi dalle grandi banche popolari e i secondi dei capitali facilmente reperibili in borsa. Le imprese tedesche, poi, godono della presenza di

un unico istituto bancario di riferimento, coinvolto anche negli aspetti operativi dei processi aziendali.

L'Italia ha un carico fiscale sui redditi molto superiore alla media UE: l'aliquota effettiva sulle società di capitali in Italia raggiunge il 27,4 per cento, contro una media UE del 21,8 per cento^[86].

Per le imprese italiane, in particolare, storicamente sottocapitalizzate e ancora basate sul pluri affidamento bancario a breve, quello di capitalizzazione è l'indicatore che desta le maggiori preoccupazioni: la ristrettezza del capitale proprio, infatti, non è certo un segnale di solidità e di propensione al rischio.

Senza contare che a tutt'oggi la pratica, un tempo grandemente diffusa, delle garanzie personali a fronte dei finanziamenti è stata circoscritta dalla nuova normativa a casi particolari, per cui non può più essere di soccorso.

L'immissione di nuovo capitale di rischio, attraverso l'ingresso di nuovi soci o l'utilizzo di nuovi strumenti finanziari, sembrerebbe essere l'unica strada percorribile per diminuire il proprio grado di rischiosità, ma, almeno sino ad oggi, si è scontrata essenzialmente con due fenomeni: da una parte, il rifiuto di molte imprese, specie se di origine familiare, a diluire la proprietà e a permettere l'ingresso di nuovi soci; dall'altra, l'assenza di una politica fiscale che incentivi in maniera definitiva la patrimonializzazione.

Ed è proprio su questo secondo aspetto che si propone di intervenire il meccanismo dell'Ace.

Lo stesso documento governativo di commento alla manovra del 2011 precisa che mediante tale normativa *“si anticipa l'introduzione della misura di riduzione delle imposte sugli utili commisurata al rendimento del nuovo capitale immesso nell'impresa (ACE) già prevista dalla delega per la riforma del sistema fiscale e assistenziale all'esame del Parlamento”*.

Questo nuovo provvedimento cerca di convincere soprattutto le PMI a introdurre capitale proprio nelle società, così da riequilibrare il rapporto tra patrimonio netto e le altre fonti di finanziamento. E' un provvedimento che si pone come obiettivo quello di contrastare la

^[86] dati tratti dal Documento di commento alla Manovra Dicembre 2011, redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su www.governo.it

cronica sottocapitalizzazione delle imprese italiane, anche alla luce delle disposizioni recate dagli accordi c.d. di Basilea II e Basilea III^[87].

E' un provvedimento che in realtà, come già discusso in precedenza, anche se con altre regole, era già presente nel passato.

Per primo vi è stato l'intervento di Visco con la Dual Income tax che prevedeva sostanzialmente che ad un maggior apporto di capitale di rischio da parte dei soci corrispondesse una diminuzione dell'aliquota Irpeg dal 37% al 19%.

Successivamente c'è stato l'intervento di Tremonti che attraverso la Thin Capitalization andava a penalizzare le imprese che avevano eccessivi debiti di natura finanziaria nei confronti dei soci.

In parallelo venne introdotto il pro rata patrimoniale che era sempre una norma di sfavore per le società che si finanziavano per acquisire partecipazioni che potevano fruire della cosiddetta "participation exemption".

In un secondo tempo tutte queste norme sono state cancellate ed è stata poi introdotta la norma che è tutt'ora in vigore e che riguarda la deducibilità degli interessi passivi nei limiti del 30% del ROL.

Affianco a questa regola che rimane valida, viene introdotto questo nuovo incentivo per capitalizzare le imprese.

L'Ace prende come punto di riferimento la Dual Income tax e ad essa ispira gran parte delle sue regole applicative.

^[87] Basilea II è un accordo internazionale di vigilanza prudenziale, maturato nell'ambito del Comitato di Basilea, riguardante i requisiti patrimoniali delle banche. In base ad esso, le banche dei Paesi aderenti devono accantonare quote di capitale proporzionate al rischio assunto, valutato attraverso lo strumento del *rating*. L'accordo è strutturato in tre "pilastri":

- requisiti patrimoniali;
- controllo delle Autorità di vigilanza;
- disciplina di mercato e trasparenza.

Il testo dell'accordo nella versione definitiva del giugno del 2004 è entrato in vigore nel gennaio 2007, con una proroga di un anno concessa alle banche che hanno adottato il metodo *advanced*. A seguito della crisi finanziaria che ha colpito alcuni importanti istituti di credito, è stata negoziata una nuova versione dell'accordo (Basilea III), destinata ad entrare in vigore in maniera progressiva a partire dal 2013.

Anch'essa infatti identifica la base di commisurazione dell'incentivo con il rendimento figurativo dell'incremento del capitale proprio dell'impresa rispetto a quello esistente a una certa data (alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010, nel caso dell'Ace).

Tuttavia, mentre per la Dit il beneficio si esplicava nell'applicazione di un'aliquota ridotta alla base di commisurazione dell'incentivo come innanzi individuata, per l'Ace il beneficio si sostanzia nel riconoscimento di una deduzione dal reddito imponibile esattamente pari all'importo di detta base di commisurazione, il che equivale a riconoscere la totale esenzione da imposta di quest'ultima, potendosi applicare sulla stessa, anziché un'aliquota ridotta (come per la Dit), un'aliquota pari a zero.

Come la Dit e a differenza del più recente "bonus capitalizzazione", l'Ace è un'agevolazione di natura strutturale, non essendo prevista una prefissata scadenza temporale per la sua fruizione.

E' importante specificare nel rapporto Dit – Ace il fatto che entrambe condividono l'obiettivo della neutralità, ovvero l'irrilevanza del fattore fiscale nella scelta tra il ricorso al capitale di debito o al capitale di credito.

La neutralità è un obiettivo poi che è stato dichiarato dalla stessa Commissione Biasco: "la neutralità non è un obiettivo solo economico, ma anche giuridico. Fa riferimento alla necessità di assicurare l'eguaglianza sostanziale tra contribuenti con capacità contributiva essenzialmente identica. È indubbio che vi sia una violazione di tale principio ogni qual volta imprese con simili caratteristiche e potenzialità contributiva, vengono tassate in modo diverso a seconda delle loro scelte finanziarie".^[88]

4.2.1 Soggetti inclusi/esclusi dall'Ace

I soggetti a cui la norma fa riferimento:

- sono i soggetti Ires e quindi le società di cui all'art 73 comma 1 le tre a e b del testo unico delle imposte sui redditi;

^[88] Relazione Finale del 3 luglio 2007 della Commissione di Studio sulla imposizione fiscale sulle società (cd. Commissione Biasco), capitolo 4, pubblicata *online* su www.finanze.it.

- soggetti Irpef in regime di impresa con contabilità ordinaria che sono chiamati ad investire capitali nella propria azienda sia con l'apporto di denaro fresco e sia con la destinazione di utili a riserva purché queste riserve siano disponibili.

Ad eccezione degli enti non commerciali, l'art. 1 del D.L. n. 201/2011 non prevede specifiche cause di esclusione soggettiva dalla disciplina. Ciò nonostante, l'art. 9 del decreto di attuazione ha ulteriormente delimitato l'ambito soggettivo dell'Ace, stabilendo che il beneficio non si applica alle società:


- assoggettate alle procedure di fallimento, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene la dichiarazione di fallimento;
- assoggettate alle procedure di liquidazione coatta, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il provvedimento che ordina la liquidazione;
- assoggettate alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, dall'inizio dell'esercizio in cui interviene il decreto motivato che dichiara l'apertura della procedura sulla base del programma di cessione dei complessi aziendali di cui all'art. 54 del D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270;
- che svolgono come attività prevalente^[89] quelle attività per le quali hanno esercitato l'opzione di cui all'art. 155 del Tuir (c.d. *tonnage tax*).

Resta, quindi, riconosciuta l'agevolazione nei confronti delle società in liquidazione e di quelle che hanno avviato procedure che prevedono la prosecuzione dell'attività d'impresa allo scopo di sottrarsi alle procedure concorsuali.

4.2.2 Funzionamento dell'Ace in ambito Ires

L'acronimo Ace è in realtà di derivazione inglese perché è da tempo che esiste un incentivo di questo genere che sta a significare "Allowance for corporate equity".

^[89] intendendosi per attività prevalente l'attività dalla quale deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi (così come risultanti dal conto economico).



Il ragionamento di base di questa nuova disposizione è che se l'azienda si finanzia con capitale di debito deve pagare degli interessi passivi.

Da un lato questo è negativo perché si traduce in un maggior esborso finanziario dall'altro però gli stessi sono fiscalmente deducibili.

In questo modo si realizza un risparmio di imposta, pertanto non bisogna considerare il costo nominale del denaro, ma il costo reale dello stesso e cioè l'interesse nominale meno il risparmio di imposta che si realizza grazie alla deducibilità degli interessi passivi.

Il legislatore con l'Ace vuole incentivare il nostro socio a sostituire il finanziamento bancario con capitale proprio, anche qui si crea un trade – off: da una parte non si potranno più dedurre gli interessi passivi dall'altra però verrà concessa la deduzione del cosiddetto “rendimento nozionale” che in inglese è proprio l'Allowance for corporate equity.

Il rendimento nozionale si determina applicando un tasso definito “tasso di rendimento del capitale proprio” applicato al nuovo capitale di rischio apportato dai soci.

Il meccanismo di funzionamento della norma prevede di considerare come punto di partenza il patrimonio netto al 31 dicembre del 2010 al netto del risultato d'esercizio e verrà considerato deducibile l'incremento del patrimonio rispetto a questo dato di partenza, o meglio il rendimento nozionale dell'incremento di patrimonio.

Più specificatamente per rendimento nozionale si intende quella cifra che è rappresentata dagli incrementi rispetto al patrimonio netto del 31 dicembre 2010 moltiplicata per una percentuale, che per i primi tre periodi di applicazione della legge è fissa in misura pari al 3%, ma che a decorrere dal quarto periodo di imposta (2014) successivo all'entrata in vigore della norma, sarà variabile e stabilito con un decreto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 31 gennaio di ogni anno.

In particolare si prenderanno in considerazione il rendimento medio dei titoli obbligazionari pubblici con l'aggiunta di un premio per il rischio pari al 3%.

Il capitale proprio, come dicevamo, alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 è costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio ma senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

Rileveranno come variazioni in aumento:

- gli aumenti di capitale sociale;
- i conferimenti in denaro da parte dei soci in conto capitale a partire dalla data dell'avvenuto versamento nelle casse sociali;
- la rinuncia da parte dei soci a precedenti finanziamenti, a partire dalla data in cui la stessa diviene efficace nei confronti della società. Quindi dal momento in cui la rinuncia al finanziamento diventa un versamento da parte dei soci in conto capitale, pertanto in questo modo si va ad incrementare il capitale di rischio versato dai soci che forma base imponibile ai fini dell'Ace;
- gli utili netti accantonati a riserva a partire dal primo giorno dell'esercizio in cui si è tenuta la delibera di accantonamento dell'utile a riserva;

Questo non è un regalo che il legislatore ha fatto all'imprenditore ma è giusto che se gli utili sono accantonati in sede di convocazione dell'assemblea ad esempio il 22 Aprile 2011, rilevino dal 1 Gennaio 2012 perché comunque riguarda un utile che si è formato nel 2011;

- non rilevano gli utili destinati a riserve non disponibili (ovvero utili che non possono essere utilizzati per essere distribuiti ai soci, né per aumentare il capitale sociale e né per coprire delle perdite di esercizio), quindi per intenderci non potremmo considerare la riserva per acquisto azioni proprie a differenza della riserva legale che è disponibile ma non è distribuibile cioè, posso utilizzarla per effettuare aumenti di capitale sociale e coprire perdite d'esercizio ma non per distribuire dividendi ai soci;

In merito a quest'ultimo punto in relazione agli accantonamenti di utili a riserva, il decreto ha stabilito che si considerano riserve di utili non disponibili:

- a) le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 del codice civile, in quanto derivanti da processi di valutazione;
- b) quelle formate con utili realmente conseguiti che, per disposizioni di legge, sono o divengono non distribuibili né utilizzabili ad aumento del capitale sociale né a copertura di perdite;

Le riserve che non assumono quindi rilevanza ai fini dell'Ace sono, ad esempio:

- la riserva proveniente dalla valutazione delle partecipazioni in imprese controllate o collegate con il metodo del patrimonio netto (art. 2426, comma 1, n. 4, del codice civile);
- la riserva proveniente dalla valutazione delle attività e passività non immobilizzate in valuta (art. 2426, comma 1, n. 8-*bis*, del codice civile);
- le riserve per rivalutazioni volontarie;
- le riserve di cui all'art. 6 del d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 38, per i soggetti *Ias adopter*^[90];
- la riserva per acquisto di azioni proprie (come sopra indicato) (art. 2357-*ter* del codice civile);
- la riserva per acquisto di azioni della controllante (art. 2359-*bis* del codice civile).

La scelta effettuata dal decreto rende, invece, rilevanti quelle riserve formate con utili realmente realizzati che, pur non essendo distribuibili, sono ciò nonostante impiegati per la copertura di perdite e/o ad aumento del capitale.

È il caso, come ricordato nella relazione illustrativa, della riserva legale (anche per la quota da accantonare obbligatoriamente) e delle riserve indivisibili accantonate dalle cooperative e loro consorzi ai sensi dell'art. 12 della L. 16 dicembre 1977, n. 904.

Nella relazione è altresì affermato che sono rilevanti anche le riserve in sospensione d'imposta, come ad esempio quelle di cui all'art. 42, comma 2-*quater*, del D.L. n. 78/2010 accantonate dalle imprese che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'art. 3, commi 4-*ter* e seguenti, del D.L. n. 5/2009.

La relazione illustrativa, sul punto, chiarisce infine che rilevano tutti gli utili di esercizio che sono mantenuti nell'economia dell'impresa, a prescindere dall'accantonamento a riserva, come, ad esempio, gli utili portati a nuovo o quelli destinati direttamente a copertura di perdite.

Come variazioni in diminuzione rileveranno:

- le riduzioni di patrimonio netto con attribuzioni a qualsiasi titolo ai soci o ai partecipanti;

^[90] Si tratta delle riserve che in base ai principi contabili internazionali Ias/Ifrs si costituiscono, in genere, a fronte di plusvalenze da *fair value* transitate attraverso il conto economico ovvero a seguito della valutazione al *fair value* di elementi patrimoniali.

- gli acquisti di partecipazioni in società controllate;
- gli acquisti di aziende o di rami di azienda;
- le riduzione di capitale sociale e la riduzione delle riserve a partire dall'inizio dell'esercizio. Di conseguenza se si distribuiscono utili a settembre e si realizza una riduzione del capitale sociale a novembre è come se il capitale non fosse mai stato apportato dai soci per quell'esercizio.

“Si può in questo modo sintetizzare il momento di rilevanza delle variazioni del capitale proprio:

- gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento;
- quelli derivanti dalla rinuncia ai crediti, dalla data (certa) dell'atto di rinuncia;
- quelli derivanti dalla compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale, dalla data in cui assume effetto la compensazione;
- quelli derivanti dall'accantonamento di utili rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate (vale a dire, dall'inizio dell'esercizio nel corso del quale l'assemblea delibera di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio);
- per i soggetti *Ias adopter*, quelli derivanti dall'emissione di diritti di opzione (*warrant*) e di obbligazioni convertibili rilevano dall'esercizio in cui viene esercitata l'opzione;
- tutti i decrementi rilevano invece a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.”^[91]

Il capitale di rischio non può eccedere il patrimonio netto contabile escluso l'utile d'esercizio. Questo è vincolante nel caso in cui l'azienda si trovi in deficit patrimoniale, ovvero nell'esercizio, si è avuto una perdita che è stata superiore al patrimonio netto contabile: i soci hanno apportato capitale per coprire anche tale deficit ma l'apporto non rileva ai fini dell'Ace. L'incentivo si applica a decorrere già dal periodo di imposta 2011 e fin tanto che non diminuisca il patrimonio a causa di successive distribuzioni ai soci e quindi il suo effetto

^[91] Vedi Pasquale Saggese in il “fisco” n. 23 Aprile 2012 (p.p. 2 – 2691)

benefico verrà portato non solo nell'anno 2011 ma anche per gli anni successivi e aumenterà con i successivi incrementi degli anni a venire.

La norma infatti prevede che il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale, individuata alla variazione in aumento del capitale proprio, rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Si immagina, ad esempio, che il decreto ministeriale ci dica che il rendimento nozionale dei titoli obbligazionari pubblici sia pari al 4% e che il nuovo capitale di rischio apportato dai soci sia pari ad un milione allora avremo che:

Rendimento medio dei titoli obbligazionari pubblici	4%
+	+
Premio per il rischio	3%
<hr/>	
Tasso di rendimento del capitale proprio	7%
*	*
Nuovo capitale di rischio apportato dai soci	1.000.000
<hr/>	
Rendimento nozionale del capitale proprio	70.000
(“ Allowance for corporate equity”)	

Il rendimento nozionale del capitale proprio non è un costo che transita nel conto economico ma è semplicemente una variazione del reddito complessivo che si apporterà in sede delle dichiarazioni dei redditi.

4.2.3 Funzionamento dell'Ace in ambito Irpef

L'art 8 del decreto attuativo ha semplificato il meccanismo di funzionamento dell'Ace per imprese individuali, società in nome collettivo e società in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria.

Si è stabilito che l'Ace si applica assumendo, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio, il patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio.

Al riguardo, la relazione illustrativa ha chiarito che, “in conseguenza di tale scelta, tutto il patrimonio netto contabile costituirà la base su cui applicare il rendimento nozionale, non

assumendo alcun rilievo che si tratti di capitale di vecchia formazione (vale a dire, risultante dall'esercizio 2010) ovvero di nuova formazione, anche derivante da apporti in natura.

Il riferimento al patrimonio netto include anche l'utile dell'esercizio; ovviamente tale entità va considerata al netto di eventuali prelevamenti in conto utili effettuati dall'imprenditore o dai soci.

Rilevano, altresì, tutte le riserve di utile, a nulla influenzando le specifiche disposizioni sul punto applicabili alle società di capitali e agli enti commerciali".

Nella relazione illustrativa è altresì affermato che resta tuttavia ferma, anche per tali soggetti, l'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'art. 10 del decreto (di cui si dirà in seguito), in quanto compatibili.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 8 del decreto, prevede per le persone fisiche che se l'importo del rendimento nozionale supera il reddito d'impresa, al netto delle perdite, può essere imputato in aumento dell'importo deducibile determinato per i periodi d'imposta successivi.

Per le imprese familiari e le aziende coniugali lo stesso comma prevede che se l'importo corrispondente al rendimento nozionale supera il reddito d'impresa è imputato all'imprenditore e ai collaboratori familiari ovvero al coniuge dell'azienda coniugale in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al reddito.

Infine, il comma 3 dell'art. 8 del decreto di attuazione stabilisce che la quota esclusa da imposizione per effetto dell'Ace concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società partecipate beneficiarie della deduzione ai fini tanto della determinazione dell'imposta ai sensi dell'art. 11 del Tuir quanto della determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia, di lavoro, per oneri e per canoni di locazione di cui agli artt. 12, 13, 15 e 16 del medesimo Tuir.

4.2.4 Aspetti critici nella liquidazione delle imposte per le persone fisiche

Riprendendo il comma 3 dell'art. 8 del decreto attuativo che ai fini della determinazione dell'imposta ai sensi dell'art. 11 del Tuir nonché delle detrazioni spettanti ai sensi dei successivi artt. 12, 13, 15 e 16, la quota dedotta dal reddito d'impresa concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società partecipate beneficiarie della deduzione.

La relazione illustrativa al D.M. 14 marzo 2012 chiarisce che la disposizione rende rilevante la parte di Ace ai fini del riconoscimento delle aliquote per scaglioni di reddito pertanto, il reddito agevolato in presenza di altri redditi imponibili contribuisce alla formazione del primo scaglione e dei successivi fino alla formazione del suo totale importo .

Qualche problema emerge però in relazione alla rispondenza della norma recata dal comma 3 dell'art. 8 del D.M. 14 marzo 2012 rispetto ai contenuti della disposizione primaria, prevista dall'art. 1, comma 7, del citato D.L. n. 201/2011^[92].

L'effetto di qualsiasi agevolazione che comporta una riduzione del reddito imponibile è quello di diminuire (anche ai fini della concreta applicazione della curva delle aliquote di cui all'art. 11 del Tuir) il reddito complessivo.

Per cui, per superare questo principio basilare, si sarebbe reso indispensabile un provvedimento esplicito della norma di primo livello^[93].

L'obiettivo di questo provvedimento sarebbe dovuto essere quello di stabilire quante imposte il contribuente persona fisica od il socio di una società trasparente può mettere da parte a seguito del concreto utilizzo del *bonus* fiscale.

E' necessario sottolineare come questioni del genere, che riguardano in definitiva l'identificazione dell'aliquota applicabile da parte del contribuente, assumono un significato non marginale soprattutto per i contribuenti che dichiarano redditi medi.

E' evidente come vi sia una certa differenza, ad esempio, tra l'applicare sul proprio reddito imponibile un'aliquota del 27 o del 38%.

La stessa legge di delegazione indica che per i soggetti Irpef va garantito un beneficio conforme a quello assicurato alle società di capitali.

Ai fini dell'applicazione della curva delle aliquote, la problematica della rilevanza della deduzione matura unicamente nei precisi suoi termini in esame.

^[92] Si veda Antonio Mastroberti "Ace con stretta per le persone fisiche e apertura ai gruppi" in "il fisco" n 17 del 23 Aprile 2012

^[93] Nella riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione rientrano, com'è noto, anche le norme che dispongono esenzioni od agevolazioni. In dottrina ved., autorevolmente, F. Tesauro, *Istituzioni di diritto tributario*, parte generale, Utet, 2008, p.p. 15 e seguenti. Sono oggetto di riserva di legge le norme impositrici, le norme che cioè, definiscono i soggetti passivi, l'*an* ed il *quantum* del tributo; la legge deve fissare la base imponibile e l'aliquota, ed in particolare, anche i criteri per passare dall'imponibile all'imposta.

Ovviamente tutto questo è corredato dal fatto che per le persone fisiche il regime di imposizione proporzionale proprio dei soggetti Ires non va certo incontro a questa tipologia di questione.

Per le due imposte in analisi le diversità collegate alla fase della liquidazione delle imposte sono strutturali, ovvero si pone anche un problema di ragionevolezza della fase applicativa della facilitazione.

In altri termini il rischio è quello di rovinare il delicato e basilare principio secondo cui, una volta definita una specifica platea di potenziali beneficiari dell'agevolazione (la norma include espressamente i soggetti Irpef), la stessa deve fundamentalmente essere utilizzata in modo omogeneo, tralasciando sperequazioni e/o difformità di utilizzo provenienti unicamente dalla forma giuridica tramite la quale si pone in essere l'attività imprenditoriale.

Non si può affermare, dunque, che alle persone fisiche in contabilità ordinaria la deduzione spetta in modo totale, ma si può dire che sicuramente gli spetterà in tono minore rispetto ai riflessi previsti per le società di capitali.

Ad ogni modo, questo "minore" risparmio d'imposta riconducibile alla stessa agevolazione dipende principalmente dall'idea di assoggettare il reddito complessivo del contribuente Irpef, al netto dell'agevolazione, ad aliquote superiori a quelle corrispondenti in termini di base imponibile realmente dichiarata.

Si specifica che lo stesso risparmio d'imposta non si presta, in maniera assoluta, ad essere ricondotto alle previsioni della norma primaria di riferimento, ovvero ad essere ricollegato all'art. 1, comma 8, del D.L. n. 201/2011.

4.2.4 Risk premium

Si approfondiranno, in tale paragrafo, alcuni aspetti di questa nuova disposizione. Come già indicato in precedenza è stato introdotto il concetto di premio per il rischio "risk premium" "market risk premium" "equity risk premium" secondo il quale qualunque investitore, che intende apportare capitale di rischio nell'azienda pretende, perché lui apporta capitale di rischio, mentre la banca ha semplicemente concesso un finanziamento e quindi ha un rischio imprenditoriale molto inferiore rispetto a quello del socio. Ci si domanda se però il 3% sia congruo o meno con le aspettative del mercato. Il risk premium è una delle grandezze più volatili e più astratte che vi siano. Nel corso degli anni sono stati fatti importanti studi per capire a quanto può ammontare in media questo premio per il rischio. Ad esempio in America

sono stati fatti degli studi dove si è preso in considerazione un periodo che va dal 1926 al 2005. Si prendono in considerazione i dati elaborati da diversi studiosi nell'orizzonte temporale sopra definito (Figura 4.1) e quelli sviluppati da Dimson nel periodo 1900 – 2005 (Figura 4.2).




Figura 4.1 - Il risk premium medio sulla base dei dati elaborati da ricercatori dal 1926 al 2005




Figura 4.2 – Il risk premium medio sulla base dei dati elaborati da Dimson dal 1900 al 2005

Secondo altri studi che prendono in considerazione gli ultimi trent'anni (dal 1979 al 2009) ed un po' tutti i paesi industrializzati, il risk premium è stato in media oscillante tra il 3% e il 10%.

Quindi il premio per il rischio che ci ha concesso il legislatore si posiziona nella parte bassa di questo range di valori.

Sicuramente il 3% non è un alto premio per il rischio, a maggior ragione se pensiamo che il tasso di rendimento del capitale proprio, sarà pari per i primi tre anni al 3% e quindi sarà esattamente uguale al premio per il rischio.

Pertanto per i primi tre anni questo incentivo sarà assolutamente indifferente in qualunque scelta di investimento.

4.2.5 Conseguenze dello scambio di capitale proprio contro debiti finanziari

Un'altra domanda sorge spontanea quando gli amministratori devono chiedere ai soci se rivolgersi al capitale di rischio o a quello creditizio?

L'ace ha poco influenza sulle scelte manageriali in quanto ha un ritorno economico troppo basso. L'unico strumento, quindi, che può aiutarci in questa scelta è la regola della cosiddetta leva finanziaria, ovvero converrà indebitarci quando il Return on capital employed (Roce) è superiore al costo del denaro; si ha, dunque, un effetto leva positivo e questo vuol dire che il return on equity (Roe) è superiore al Roce. Di conseguenza una parte della redditività, generata dalla società, esuberante rispetto alle esigenze di remunerazione del capitale di terzi, può essere data ai soci per aumentare la loro remunerazione che quantifichiamo a livello di indici con il Roe. Il discorso della leva finanziaria ci permette di parlare del Wacc "Weighted Average Cost of Capital" che è il costo medio del capitale impiegato nell'impresa. E' la media ponderata tra quanto si deve remunerare il capitale proprio tramite un adeguato tasso di rendimento e quanto costa in media il capitale preso a prestito, cioè qual è la remunerazione media che viene chiesta da coloro che prestano denaro.

$$\begin{array}{l} \text{WACC} \\ \downarrow \\ \text{Valore dell'azienda} \end{array} = \frac{E}{D + E} * i_e + \frac{D}{D + E} * i_d \begin{array}{l} \nearrow \text{Costo del denaro} \\ \searrow \text{Debiti di natura finanziaria} \end{array}$$

\downarrow Valore economico del capitale proprio \downarrow Tasso di redditività atteso

Si ipotizza che:

- il valore economico del capitale proprio sia uguale ai debiti di natura finanziaria (entrambi hanno un peso pari al 50%);
- il tasso di redditività atteso sia pari al 9% per attirare l'investitore ad apportare capitale nella azienda;
- costo del denaro 5%;
- $D = \text{Debito}$;
- $E = \text{Equity}$;
- $D + E = \text{Totale delle fonti di finanziamento}$;

WACC o valore dell'azienda sarebbe pari a $5+9/2 = 7$

In particolare questa rappresentazione non è il capitale impiegato poiché da un lato abbiamo il capitale proprio dall'altro abbiamo debiti di natura finanziaria.

In precedenza quando si è parlato di capitale impiegato ci si riferiva capitale proprio nominale ovvero capitale più riserve più utile meno le perdite.

Questo però non è il capitale proprio nominale ma è il valore economico del capitale proprio.

A questo punto è necessario scegliere se seguire l'incentivo che dà il legislatore, sostituire il capitale di terzi con il capitale proprio o mantenere inalterata la nostra situazione. Qui bisogna riflettere sul fatto che seguendo l'esempio precedente nel primo caso si sostituisce capitale che costa di meno con capitale che costa di più spostando verso l'alto il WACC.

Se così è bisogna tenere presente che si avrà un goodwill nel momento in cui il $\text{Roce} > \text{Wacc}$ tanto maggiore è il Roce rispetto al Wacc e quindi maggiore sarà il goodwill.

Nel caso opposto $\text{Roce} < \text{Wacc}$ si avrà un badwill quindi un avviamento negativo. Infine si indica per completezza il caso scolastico in cui il $\text{Roce} = \text{Wacc}$, in questo caso non si avrà nessun goodwill. Nel momento in cui si scambia capitale di terzi con capitale proprio l'obiettivo dell'imprenditore rimane sempre quello di massimizzare il goodwill ovvero l'avviamento dell'azienda. Partendo dalla formula del Roce:

Ebit

Capitale impiegato nella gestione caratteristica
(escludendo i debiti che non hanno natura finanziaria)

Sostituendo capitale di terzi con capitale proprio l'Ebit non cambia, in quanto si tolgono interessi passivi che si trovano al di sotto del reddito operativo.

Non varia nemmeno il capitale impiegato nella gestione caratteristica.

Di conseguenza il Roce rimane invariato.

Il Wacc cambia, come detto in precedenza spostandosi verso l'alto ma il goodwill diminuisce.

Di seguito è riportato un ulteriore esempio:

si ipotizza che il nostro socio faccia un investimento in titoli di stato pari ad un milione e l'amministratore della nostra società gli propone di vendere i titoli di stato e di metterli in azienda per poter rimborsare i finanziatori.

Per capire se questa operazione sia o meno conveniente è necessario vedere il socio e l'azienda come un tutt'uno e verificare se il loro valore dopo tale operazione aumenta o diminuisce.

Ad una prima osservazione sembra che la situazione sia paritaria nel senso che il socio si è impoverito però in realtà ha messo il denaro nell'azienda aumentando il suo patrimonio netto contabile.

Continuando però la nostra analisi ci rendiamo conto che il Roce non è cambiato e che il Wacc è aumentato diminuendo il goodwill rispetto a quello antecedente a tale operazione. Sostanzialmente il valore dell'azienda è diminuito.

Concludendo l'ace è sì un meccanismo di incentivazione per la capitalizzazione delle imprese, ma forse non basta per raggiungere tale obiettivo.

Sono comunque necessarie delle analisi più affinate per capire le conseguenze della scelta di sostituire capitale di terzi con capitale proprio.

4.5 Norme antielusive

L'art 10 del decreto "salva – Italia" individua delle specifiche disposizioni antielusive^[94].

L'obiettivo è di evitare soprattutto nell'ambito dei gruppi societari la "ricostituzione" di capitale "vecchio" o effetti addizionali del beneficio, a fronte di un'unica immissione di denaro.

^[94] Si veda Maurizio Zanni "Le norme antielusione in materia di Ace" in il "fisco" n 23 del 4 giugno 2012

Sotto il profilo meramente contabile si tratta di casi che non danno luogo ad una concreta riduzione del patrimonio netto, piuttosto determinano una sua parziale sterilizzazione, benché tale patrimonio resti presso l'impresa.

In particolare, l'incremento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza:

- dei corrispettivi per l'ottenimento o l'incremento di partecipazioni in società controllate già appartenenti a soggetti facenti parte del "gruppo"^[95];
- dei corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende già appartenenti a soggetti facenti parte del "gruppo";
- dei conferimenti in denaro effettuati a favore di soggetti controllati, o sottoposti al controllo del medesimo controllante, ovvero divenuti tali a seguito del conferimento. E' importante specificare che si prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio^[96];
- dei conferimenti in denaro derivanti da soggetti non residenti, se controllati da soggetti residenti. Anche in questo caso è importante specificare che si prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell'esercizio;
- dei conferimenti in denaro derivanti da soggetti domiciliati in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni ai fini tributari^[97];

^[95] Si tratta, più precisamente, dei soggetti – persone fisiche, società di persone, società di capitali e stabili organizzazioni di società ed enti commerciali non residenti – che nel corso del periodo di imposta potevano considerarsi controllanti in base all'art. 2359 del codice civile dei medesimi soggetti ovvero che sono controllati, anche insieme ad altri soggetti, dallo stesso controllante;

^[96] Va osservato che i conferimenti in oggetto sono soltanto quelli effettuati da soggetti residenti a beneficio di altri soggetti residenti appartenenti al gruppo. Nessuna sterilizzazione opera in capo al soggetto conferente per gli apporti effettuati invece in favore di soggetti non residenti, in quanto in tal caso non può determinarsi alcuna duplicazione del beneficio, a fronte del medesimo apporto.

^[97] In particolare, il decreto fa riferimento ai soggetti domiciliati in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-*bis* del Tuir. Nelle more della predisposizione di tale decreto, l'elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni è rinvenibile nel decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni.

- dell'incremento dei crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti appartenenti al "gruppo", rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

Fatta salvo quest'ultimo punto, le norme antielusive producono effetti durevoli di riduzione dell'incremento del capitale proprio rilevante ai fini dell'Ace.

Detto in altri termini si avrà una sterilizzazione del patrimonio che continuerà ad esplicare i suoi effetti anche a seguito dell'eventuale assenza delle casistiche che hanno generato la stessa.

Dapprima si determina l'incremento del capitale proprio al netto delle riduzioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni antielusive; in un secondo tempo si deve confrontare tale importo con il patrimonio netto risultante al termine dell'esercizio dal relativo bilancio. Si specifica poi che come incremento rilevante ai fini dell'agevolazione dell'Ace, si assume il minore dei due.

Si precisa che, per espressa previsione dell'art. 11 del decreto, il patrimonio netto (che costituisce il limite di rilevanza dell'incremento) va considerato nella sua interezza, al lordo dell'utile di esercizio, con la sola esclusione delle riserve per acquisto di azioni proprie.

Con riferimento al limite del patrimonio netto, la circ. n. 28/IR osserva che, a differenza di quanto accadeva ai fini della Dit, esso opera dopo che, alla somma algebrica delle variazioni positive e negative del capitale proprio sono state apportate le sterilizzazioni derivanti dall'applicazione delle norme antielusive specifiche.

Tale impianto si evince dalla struttura stessa dei Modelli UNICO 2012 e, rispetto a quella del passato, è maggiormente favorevole nei confronti delle imprese, in quanto è potenzialmente adatta ad assicurare una quota Ace utilizzabile in misura maggiore.

Infine per determinare l'importo dell'agevolazione spettante occorre definire il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio che, come già indicato, per i primi tre periodi d'imposta di vigenza della disciplina, si ottiene applicando l'aliquota del 3% all'incremento di patrimonio rilevante.

Tale rendimento dà vita ad una deduzione dal reddito imponibile che è valida sia nel periodo d'imposta dell'incremento ma anche in ciascun esercizio successivo fino a quando detto incremento non viene azzerato da variazioni diminutive dello stesso rendimento nozionale.

Considerando l'aliquota Ires del 27,5%, il risparmio fiscale effettivo generato dall'Ace (assumendo un rendimento nozionale pari al 3%) è quindi pari, per ciascun periodo d'imposta, allo 0,825% dell'incremento patrimoniale rilevante.

In particolare l'ammontare del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato può comunque essere attribuito in aumento dell'ammontare deducibile dal reddito complessivo netto dei periodi d'imposta successivi.

Il rendimento nozionale non si trasforma mai in perdita fiscale da riportare a nuovo, il che produce effetti più che positivi per il contribuente.

In questo modo quest'ultimo potrà dedurre l'eventuale eccedenza di detto rendimento dal reddito complessivo netto dichiarato nei successivi periodi d'imposta, senza dover assoggettare la stessa al nuovo limite quantitativo (pari all'80% del reddito imponibile) previsto invece per il riporto a nuovo delle perdite fiscali (Art 84, comma 1, del Tuir).

4.5.1 La disciplina antiabuso e la disapplicazione delle disposizioni antielusive

Come sopra visto in merito alla disciplina antielusiva, la circ. n. 28/IR evidenzia come il decreto attuativo non riproponga la disposizione già prevista ai fini della Dit dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 466/1997 secondo cui "alle disposizioni del presente decreto si applicano le previsioni degli articoli 37, terzo comma, e 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Ai fini del citato articolo 37-bis si considerano i comportamenti tesi a moltiplicare la base di calcolo del beneficio di cui all'articolo 1 a fronte della medesima immissione di nuovo capitale investito".

Tale mancata riproposizione non sembra ostacolare l'utilizzo di tale disciplina e, più in generale, della "clausola generale antiabuso"^[98].

Tutto questo rimane valido, ovviamente, nei soli casi in cui sia data prova dell'indebita fruizione dell'agevolazione.

D'altro canto, la circ. n. 28/IR evidenzia che il contribuente (al fine di evitare le sterilizzazioni derivanti dalle disposizioni antielusive specifiche) ha sempre diritto di presentare istanza di disapplicazione di dette disposizioni ai sensi del comma 8 dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, in cui egli sarà tenuto a dimostrare di non aver perseguito un intento elusivo, come nel caso di comportamenti tesi esclusivamente a "riprodurre" capitale "vecchio" in altri termini a moltiplicare la base di calcolo del beneficio a fronte di una sola immissione di nuovo capitale proprio.

^[98] Così determinata in ambito tributario dalla giurisprudenza di legittimità.

Tale diritto di interpello, spetta anche per i conferimenti derivanti da soggetti localizzati in Paesi esteri “non collaborativi”, ovvero con i quali non vige un adeguato scambio di informazioni, sebbene l’Agenzia delle Entrate, con riferimento all’analogia disposizione prevista ai fini della Dit, abbia negato ogni facoltà di disapplicazione^[99].

Sempre in relazione a questi ultimi conferimenti, la circ. n. 28/IR ritiene che la disposizione antielusiva possa ritenersi valida soltanto quando l’operazione sia realizzata fra soggetti appartenenti al medesimo “gruppo”, come individuati nel comma 1 dell’art. 10 del decreto attuativo. A tal proposito rimane valido quanto si è detto in precedenza.

4.6 L’Ace nei regimi di trasparenza e di consolidato fiscale

In caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui agli artt. 115 e 116 del Tuir, l’art. 7 del decreto stabilisce che la parte di reddito agevolabile determinata in capo alla società partecipata deve essere da quest’ultima sfruttata fino a concorrenza del proprio reddito complessivo netto.

L’eventuale eccedenza è imputata a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili.

Ogni socio può utilizzare, a sua volta, tale esuberanza per diminuire il proprio reddito che, nel caso di opzione per il regime di cui all’art. 115 del Tuir, risulta essere reddito complessivo netto mentre, in caso di opzione per il regime di cui all’art. 116 del Tuir, è da interpretare come reddito d’impresa.

Sostanzialmente in quest’ultima ipotesi, la persona fisica socia della società trasparente non può utilizzare detta eccedenza a riduzione di redditi diversi da quelli d’impresa (intendendosi per redditi d’impresa anche quelli di partecipazione in altre società di persone o società trasparenti di cui all’art. 116 del Tuir).

^[99] Tale preclusione è stata giustificata dall’Agenzia delle Entrate in base alla considerazione che “la mancanza di scambio di informazioni tra lo Stato italiano e quello di residenza del soggetto conferente non dà certezza che i conferimenti effettuati rappresentino ricchezza novella.

Tali somme potrebbero in realtà rappresentare il rientro di precedenti finanziamenti effettuati a favore del soggetto estero o potrebbero, comunque, derivare da movimentazioni finanziarie non controllabili in alcun modo da parte dell’Amministrazione finanziaria”.

Eventuali eccedenze rispetto al reddito dei soci, potranno essere utilizzate negli esercizi successivi rimanendo sempre in capo agli stessi.

Le eccedenze di rendimento nozionale che si sono realizzate anteriormente all'esercizio dell'opzione per la trasparenza, presso la partecipata, non sono invece attribuibili ai soci, restando quindi deducibili soltanto dal reddito complessivo netto affermato dalla stessa partecipata^[100].

La circ. n. 28/IR osserva che il decreto nulla dispone con riferimento alle eventuali eccedenze di rendimento nozionale prodottosi invece in capo ai soci prima dell'opzione per la trasparenza della società partecipata.

In assenza di specifiche preclusioni normative, tali eccedenze possono essere utilizzate, in entrambi i regimi, anche per diminuire il reddito attribuito per trasparenza dalla partecipata dopo l'esercizio dell'opzione.

Quest'ultima disposizione è quindi opposta al trattamento previsto per le perdite dei soci *ante* opzione che, invece, non possono essere utilizzate per equilibrare i redditi attribuiti per trasparenza dalla partecipata.

Per quanto riguarda il regime del consolidato nazionale, l'art. 6 del decreto prevede che l'agevolazione può essere utilizzata, da ogni soggetto partecipante fino a concorrenza del proprio reddito complessivo netto. Lo stesso decreto stabilisce che la suddetta agevolazione sia determinata autonomamente da ciascun soggetto partecipante.

L'eventuale eccedenza può essere trasferita alla *fiscal unit* "fino a concorrenza" del reddito complessivo globale netto di gruppo.

La circ. n. 28/IR, traendo spunto dal tenore letterale della disposizione, ritiene non obbligatorio il trasferimento al gruppo delle eccedenze di rendimento nozionale formatesi in capo alle singole partecipanti al consolidato.

Di conseguenza non possono formarsi eccedenze di rendimento nozionale non utilizzate in capo alla *fiscal unit*.

^[100] Tale regola, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto di attuazione, rileva per entrambi i regimi opzionali.

Come precisato dalla relazione illustrativa, “tale soluzione evita i problemi legati alla individuazione della paternità di dette eccedenze in caso di cessazione del consolidato”, contrariamente a quanto previsto per le perdite trasferite alla *fiscal unit* e non ancora utilizzate all'atto della cessazione/interruzione del consolidato.

La circ. n. 28/IR osserva che “la soluzione adottata dal decreto impone tuttavia alle consolidate con eccedenze di Ace disponibili la preventiva conoscenza dell'imponibile complessivo di gruppo, costituendo quest'ultimo il limite entro cui tali eccedenze possono essere trasferite alla *fiscal unit*”.

La chiusura delle dichiarazioni di dette consolidate presume, pertanto, un coordinamento con la consolidante e le altre consolidate con eccedenze di rendimento nozionale disponibili.

La circ. n. 28/IR evidenzia la necessità di integrare gli accordi di consolidamento al fine di stabilire l'ordine di “trasferimento” alla *fiscal unit* delle eccedenze di Ace disponibili in capo alle singole partecipanti.

Il beneficio trasferito al gruppo dovrebbe essere in un certo senso remunerato, rimanendo ferma la natura non reddituale di tale remunerazione ai sensi dell'art. 118, comma 4, del Tuir.

L'ultimo periodo dell'art. 6, comma 1, del decreto stabilisce infine che “le eccedenze di rendimento nozionale generatesi anteriormente all'opzione per il consolidato non sono attribuibili alla *fiscal unit*, restando deducibili soltanto dal reddito complessivo netto delle singole società”, in concordanza al principio del regime in esame secondo il quale ciò che si è creato prima dell'opzione non deve passare nel circuito della tassazione di gruppo.

4.6.1 Profili di criticità in caso di trasparenza

Come indicato in precedenza, in base alle previsioni recate dall'art. 7, comma 2, del D.M. 14 marzo 2012, anche nel caso di opzione per il regime di trasparenza fiscale di cui all'art. 116 del Tuir la quota dedotta dal reddito d'impresa concorre a formare il reddito complessivo del socio, in conformità a quanto previsto per l'imprenditore che utilizza primariamente l'agevolazione.

In questo caso è però evidente l'effetto distorsivo: se si ipotizza che la stessa opzione venga esercitata qualche anno addietro (ad esempio nel 2010), in relazione a questo particolare meccanismo di applicazione dell'incentivo, i soci potrebbero ritrovarsi a liquidare, sulla

propria base imponibile, imposte molto più alte rispetto a quelle presumibili all'epoca in cui si era esercitata l'opzione.

Tutto questo ovviamente comporta effetti disincentivanti che si aggiungono al fatto che lo stesso istituto già di per sé non ha incontrato il favore di una elevata parte di contribuenti, e che non vede di certo in maniera positiva soluzioni operative che portano ad un potenziale peggioramento rispetto all'utilizzo del sistema (parallelo) di imposizione di carattere proporzionale conservato per coloro che non esercitano l'opzione.

Queste valutazioni risultano ancora più significative se si riflette sulla circostanza per la quale negli ultimi anni, anche per la rimodulazione delle detrazioni e della soglia di esenzione, lo strumento della progressività delle aliquote Irpef ha teso ad impattare soprattutto sui redditi medi, colpiti da una maggiorazione dell'aliquota (di undici punti) nel passaggio dal secondo al terzo scaglione.

Si pensi a quelle situazioni in cui una società di capitali trasparente dichiarerebbe un reddito pari a 100.000 euro ma, per effetto della suddetta agevolazione il reddito risulta ridotto a 20.000 euro (deduzione pari ad 80.000 euro); prendendo in considerazione la posizione di un singolo socio persona fisica (50%)^[101] risulta che sul reddito pari a 10.000 euro verrebbe ad essere applicata l'aliquota di imposizione pari al 38%, del tutto disallineata rispetto all'aliquota applicabile da parte di una società che si trovi nelle stesse condizioni ma che non abbia esercitato l'opzione.

Si può, quindi, affermare che nei casi in cui i contribuenti in campo abbiano esercitato l'opzione per il regime della trasparenza fiscale negli anni passati, si stiano fondamentalmente modificando le carte in tavola a posteriori in una situazione in cui, il più delle volte, le agevolazioni che determinano una deduzione fiscale vengono ad essere completamente trasformate sulla posizione dei soci, senza alcuna differenziazione in merito alla graduazione delle aliquote applicabili.

^[101] In realtà, l'esemplificazione potrebbe essere centrata, e risultare probabilmente ancor più significativa, ove si prenda in considerazione il caso della società a responsabilità limitata unipersonale, notoriamente ammessa a partecipare al regime di cui all'art. 116 del Tuir.

4.7 L'Ace nelle operazioni straordinarie

Il decreto "salva Italia" non prevede disposizioni specifiche sui riflessi dell'Ace in caso di operazioni straordinarie^[102].

Perciò la circ. n. 28/IR considera tuttora validi i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria in relazione alla DIT nella circ. n. 76/E del 6 marzo 1998.

Ciò viene confermato anche dalla relazione illustrativa del decreto attuativo dell'Ace secondo cui, in linea tendenziale, si applicano i principi generali che caratterizzano tali operazioni.

Per quanto concerne le operazioni di fusione, traendo spunto dalle precedenti interpretazioni della pratica amministrativa, né consegue che la società risultante dalla fusione o quella incorporante può, determinare l'incremento del proprio capitale investito, assumendo anche la variazione in aumento del capitale investito delle società fuse o incorporate, a condizione che tutto questo si realizza a partire dalla data in cui ha effetto l'operazione.

Deve essere rispettato, ai fini delle imposte sui redditi, il principio secondo cui, dalla predetta data, la società avente causa si sostituisce a tutti i doveri e diritti delle società fuse o incorporate.

Le stesse conclusioni valgono anche con riferimento all'eventuale parte di Ace eccedente il reddito complessivo netto riportata a nuovo: si trasferirà anch'essa nella sfera della disponibilità della società risultante dalla fusione o incorporante.

Inoltre, la circ. n. 28/IR afferma che, in assenza di indicazioni, non si applicano ai fini dell'Ace le disposizioni antielusive specifiche previste dal Tuir.

Infine si specifica che, in mancanza di rinvio alle disposizioni di cui all'art. 172, comma 7, del Tuir in materia di riporto delle perdite fiscali nelle operazioni di fusione, il trasferimento della eccedenza non utilizzate di quote di Ace non dovrebbe essere legato, a nessuna limitazione, né in relazione alla "vitalità" dei soggetti partecipanti, né per ciò che

^[102] Si vedano le considerazioni B. Izzo – L. Miele "ai fini Ace per le operazioni straordinarie rilevano i principi generali" n 6/2012 p.p. (393 e seguenti)

concerne il limite massimo del patrimonio netto della società dante causa, contrariamente a quanto invece previsto dall'art. 96 del Tuir nel caso di riporto delle eccedenze di interessi passivi o di ROL.

4.8 I riflessi dell'Ace sulle società di comodo e sulle Cfc

La circ. n. 28/IR si preoccupa dell'impatto che l'Ace avrà sulla disciplina delle società di comodo.

La stessa circolare afferma che la quota Ace disponibile può essere portata in diminuzione del reddito minimo presunto ai sensi dell'art. 30, comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 724.

Tale conclusione, trova conferma nel rigo RS 19 del prospetto relativo alle società di comodo del Modello UNICO SP 2012, ove è stata inserita una apposita colonna nella quale indicare la quota Ace imputata in capo alla società.

Nelle istruzioni al modello è indicato che tale ammontare va portato in diminuzione del reddito minimo presupposto della società di comodo.

Tale conclusione è coerente con le precedenti scelte interpretative effettuate dall'Agenzia delle Entrate con riferimento al c.d. "bonus di capitalizzazione".

La circ. n. 28/IR segnala che analoga esplicita indicazione della quota Ace non è invece richiesta nel prospetto relativo alle società di comodo contenuto nel Modello UNICO SC del 2012.

Si è comunque dell'avviso che anche per le società di capitali debba valere la medesima soluzione.

La relazione al decreto di attuazione si preoccupa dell'impatto dell'Ace sulla disciplina in materia di imprese estere controllate (CFC) di cui all'art. 167 del Tuir.

La stessa afferma che l'Ace non trova applicazione in sede di determinazione del reddito delle CFC in quanto essa è effettuata secondo le descrizioni analitiche interne espressamente previste dal Tuir.

La maggior parte degli studiosi ritiene non condivisibile tale conclusione, in quanto nel caso in cui una determinata disciplina non sia stata regolamentata all'interno del Tuir, come – ad esempio – quella relativa alle società di comodo, non ha ostacolato, in passato, alla stessa Agenzia delle Entrate di considerare comunque realizzabile detta disciplina anche alle CFC.

Nella relazione illustrativa nulla viene invece stabilito con riguardo alla eventuale possibilità di considerare la quota Ace ai fini del c.d. "tax rate test" in base al quale

constatare l'applicabilità della disciplina sulle CFC ai soggetti localizzati in territori diversi da quelli con regime fiscale privilegiato (tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia). L'assenza di tale disposizione è poi specificata anche dalla circ. n. 28/IR.

Anche in questo caso a parere di molti la disciplina Ace deve essere tenuta in considerazione, atteso che la stessa troverebbe senz'altro realizzazione laddove la società controllata estera fosse localizzata e quindi residente in Italia.

Per ciò che concerne il calcolo del *tax rate* (virtuale) domestico, la circ. n. 28/IR indica, che l'Agenzia delle Entrate si è già pronunciata in merito: ovvero per l'inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo.

Secondo il parere dell'Agenzia delle entrate la soluzione opposta implicherebbe, un'anticipazione della valutazione sull'artificiosità della controllata estera, da spiegare invece in una fase successiva.

Tale ragionamento non appare invece decisivo per la maggior parte degli studiosi che ritiene dunque applicabile la facilitazione anche ai fine del calcolo del *tax rate* domestico.

4.9 La “notional interest deduction” belga

In quest'ultimo paragrafo si procede ad un interessante confronto tra il meccanismo dell'Ace e quello della Notional interest belga^[103].

Si parte con l'analizzare le caratteristiche salienti della Notional interest deduction belga.

Dal 1° gennaio 2006, più specificatamente dal periodo d'imposta 2007, le società soggette all'imposta belga sui redditi societari^[104] possono fruire di una agevolazione che consiste nella deduzione dalla propria base imponibile di un importo a titolo di “interesse figurativo”, da calcolarsi sul valore del patrimonio netto.

^[103] Massimo Mojana e Andrea Circi “Meccanismi applicativi dell'Ace in ottica comparatistica: il confronto con la “Notional interest deduction” vigente in Belgio” (in “il fisco” n. 5 del 30 gennaio 2012)

^[104] L'aliquota nominale della *corporate income tax belga* è pari al 33,99% per il periodo d'imposta 2012.

L'obiettivo di tale disposizione è sicuramente quello di garantire la parità di trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito e imprese che si finanziano con capitale proprio, nonché ovviamente, ad attrarre gli investimenti stranieri.

Detto in altri termini l'obiettivo che si vuole perseguire è quello della neutralità fiscale.

L'introduzione del "*Notional interest deduction scheme*" si è resa indispensabile a seguito della declaratoria, da parte della Commissione europea prima e della Corte di Giustizia delle Comunità europee poi, di incompatibilità del regime fiscale preferenziale a favore dei Centri di coordinamento stabiliti in Belgio con le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (artt. 87 e seguenti del Trattato CE).

La Corte, con sentenza datata 22 giugno 2006, confermava sostanzialmente la decisione della Commissione 2003/757/CE del 17 febbraio 2003 sulla qualificazione del regime fiscale preferenziale a favore dei centri di coordinamento^[105] belgi come aiuto di Stato incompatibile col mercato comune e ne ordinava l'eliminazione, rimanendo validi solo gli effetti fiscali del regime a favore dei Centri di coordinamento esistenti alla data della decisione durante un periodo transitorio in scadenza alla fine del 2010.

L'agevolazione è pari ad una deduzione applicata sulla base imponibile ai fini dell'imposta sui redditi societari di un ammontare pari al rendimento nozionale dei mezzi propri inseriti nell'azienda. La deduzione può essere così definita:

$$\text{Notional interest deduction (Nid)} = \text{rendimento nozionale} \times \text{patrimonio netto rettificato,}$$

- dove il rendimento nozionale del capitale investito è pari al 3,425% per l'anno fiscale 2012 (redditi 2011)

^[105] Il regime fiscale preferenziale a favore dei Centri di coordinamento era stato istituito con R.D. 30 dicembre 1982, n. 187.

Esso prevedeva un'esenzione fiscale, della durata di dieci anni, dall'imposta sui redditi per i Centri di coordinamento che avessero svolto, a vantaggio delle imprese del gruppo al quale essi appartenevano, un certo numero di funzioni di natura amministrativa, preparatoria o ausiliaria nonché certe attività di tesoreria centralizzata.

- il patrimonio netto rettificato è costituito dal capitale sociale, dalla riserva sovrapprezzo azioni, dalle eventuali riserve di rivalutazione e da quelle di utili, nonché dagli utili e dalle perdite portati a nuovo e dai contributi in conto capitale.

Il tasso di rendimento figurativo del capitale investito viene determinato con una periodicità annuale pari alla media annua dei tassi di rendimento mensili relativi ai titoli del debito pubblico belga aventi durata decennale (“OLOs”), con riferimento al secondo anno precedente rispetto al periodo d'imposta interessato (per intenderci: per l'anno fiscale 2012 si prende a riferimento la media dei tassi 2010).

Si specifica che il rendimento nozionale del capitale investito per l'anno fiscale di riferimento non può spostarsi in misura superiore all'1% rispetto allo stesso tasso in vigore per l'anno precedente, e non può superare l'ammontare del 6,5%.

Il patrimonio netto rilevante ai suddetti fini è decurtato di una serie di elementi^[106]. L'obiettivo principale è quello di evitare abusi e riproduzioni improprie del beneficio fiscale accordato.

Questo si potrebbe realizzare, ad esempio, nel caso in cui il valore del patrimonio netto di pertinenza delle stabili organizzazioni estere della società belga non fosse “sterilizzato” ai fini della “*Notional interest deduction*”.

Gli incrementi e i decrementi rispetto alla consistenza iniziale del patrimonio netto rilevante sono assunti “*pro rata temporis*”.

La parte del rendimento nozionale che eccede il reddito complessivo netto dichiarato può essere riportata in avanti nei sette periodi d'imposta successivi.

^[106] Trattasi delle seguenti voci:

- costo fiscalmente riconosciuto delle azioni proprie in portafoglio;
- costo fiscale delle partecipazioni in società controllate e collegate;
- ammontare del patrimonio netto di pertinenza di stabili organizzazioni o relativo ad *assets* immobiliari situati in un Paese con il quale il Belgio abbia concluso un accordo finalizzato ad evitare le doppie imposizioni sui redditi;
- valore netto contabile delle immobilizzazioni materiali fisse;
- valore contabile degli *assets* di natura immobiliare assegnati in godimento agli amministratori o ai loro congiunti;
- *capital gains* da rivalutazione e contributi in conto capitale esenti da imposta.

In caso di cambiamento del controllo, il riporto in avanti della suddetta eccedenza è consentito soltanto qualora il trasferimento delle partecipazioni sia sostenuto dal requisito delle valide ragioni economiche (“*sound business reasons*”).

Il rendimento nozionale dei mezzi propri è esente da ritenute alla fonte e i dividendi pagati corrispondenti all'ammontare della “*Notional interest deduction*” effettivamente applicata si qualificano, in via generale, per i benefici di cui alla Dir. n. 90/435/CEE (c.d. “Direttiva Madre-Figlia”). E' evidente come lo scopo della NID belga sia quello di attrarre gli investimenti dei gruppi multinazionali, specialmente per quanto riguarda le attività di natura finanziaria e di tesoreria accentrata.

Occorre specificare che i profitti realizzati dalla stabile organizzazione di una società situata in un paese con il quale il Belgio abbia concluso un accordo in materia di doppia imposizione sono esenti da imposta in Belgio.

Appare, infatti, immediatamente evidente che i profitti derivanti dall'attività di *intra-group funding* esercitata da una *group finance company* belga saranno sottoposti ad imposizione soltanto nella misura dello *spread* eventualmente esistente tra interessi attivi percepiti e Nid. Ancora più importanti ed innovativi appaiono gli effetti della Nid belga se combinati con quelli propri dello speciale regime di imposizione riservato in Belgio alle c.d. *Intellectual Property Companies*^[107].

In questo modo il valore della proprietà intellettuale conferita contribuisce ad incrementare la base di calcolo rilevante ai fini della Nid.

^[107] In estrema sintesi, il regime fiscale delle *IP Companies* belghe, introdotto a decorrere dal 2007, si caratterizza per l'esistenza della c.d. “*patent income deduction*” (Pid), che si sostanzia nella deduzione dal reddito d'impresa di un importo pari all'80% del reddito derivante dalla concessione in uso della proprietà intellettuale in questione. Qualora l'Ip sia utilizzato direttamente dalla società belga (o dalla stabile organizzazione belga di un soggetto estero), la deduzione in parola è pari all'80% del reddito che sarebbe derivato alla società stessa dalla concessione in licenza d'uso dell'Ip a soggetti terzi.

4.9.1 Confronto Nid-Ace

Da un confronto tra i meccanismi applicativi dell'*Allowance for corporate equity* di recente introduzione nell'ordinamento tributario italiano e quelli della *Notional interest deduction* belga, emergono una serie di aspetti particolarmente interessanti.

Il beneficio della Nid belga prevede un beneficio di natura permanente, mentre nel sistema Ace la remunerazione ordinaria si calcola con riferimento ai nuovi apporti di capitale e agli utili reinvestiti (questi ultimi rappresentano, di fatto, nuovi apporti di capitale) e, quindi, su base incrementale, rispetto al capitale proprio (depurato dell'utile di periodo) risultante alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

In sostanza, la Nid di matrice belga sembra essere un meccanismo intermedio tra la vecchia *Dual Income Tax* e la nuova Ace.

Della Dit eredita il carattere permanente, dall'Ace invece la natura di deduzione dall'imponibile oltre il meccanismo di riporto in avanti dell'eccedenza non utilizzata nel periodo d'imposta e una certa facilità nell'utilizzo.

Appaiano evidenti i maggiori benefici garantiti dalla *Notional interest deduction* belga rispetto alla normativa recata del D.L. n. 201/2011^[108].

Ciò nonostante non si può non considerare il tentativo compiuto dal nostro legislatore di introdurre finalmente un meccanismo che favorisse, attraverso l'utilizzo dello strumento fiscale, la patrimonializzazione e lo sviluppo dimensionale del nostro sistema imprese, non perdendo di vista l'obiettivo di maggiore competitività delle stesse sui mercati globalizzati.

^[108] La misura del rendimento nozionale del capitale proprio ai fini Ace, ad esempio, appare eccessivamente ridotta (*rectius*: prudente) altresì in considerazione del rendimento di mercato degli investimenti di capitale alternativi aventi analogo profilo di rischio.

Bibliografia del quarto capitolo

- [1] Circolare 28/Ir del 29 Marzo 2012 www.irdec.it
- [2] Documento di commento alla Manovra Dicembre 2011, redatto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze su www.governo.it.
- [3] Relazione Finale del 3 luglio 2007 della Commissione di Studio sulla imposizione fiscale sulle società (cd. Commissione Biasco), capitolo 4, pubblicata *online* su www.finanze.it.
- [4] Pasquale Saggese in il "fisco" n. 23 Aprile 2012 (p.p. 2 – 2691)
- [5] F. Tesauro, *Istituzioni di diritto tributario*, parte generale, Utet, 2008, pagg. 15 e seguenti.
- [6] Maurizio Zanni "Le norme antielusione in materia di Ace" in il "fisco" n 23 del 4 giugno 2012 (p.p. 1- 1350)
- [7] B. Izzo – L. Miele "considerazioni ai fini Ace per le operazioni straordinarie rilevano i principi generali" n 6/2012 p.p. (393 e seguenti)
- [8] Antonio Mastroberti "Ace con stretta per le persone fisiche e apertura ai gruppi" in "il fisco" n 17 del 23 Aprile 2012
- [9] Decreto del 14 marzo 2012 Ministero economia e finanze
- [10] Massimo Mojana e Andrea Circi "Meccanismi applicativi dell'Ace in ottica comparatistica: il confronto con la "Notional interest deduction" vigente in Belgio" (in "il fisco" n. 5 del 30 gennaio 2012)

Conclusioni

Nel tempo si sono sviluppati diversi strumenti, tutti con l'obiettivo di risolvere il problema cronico della sottocapitalizzazione delle imprese. È stato proprio questo l'obiettivo del mio lavoro, ovvero, esaminare se questi strumenti potessero raggiungere tale scopo.

La questione della patrimonializzazione non coinvolge solo il tessuto economico della nostra nazione, ma coinvolge un po' tutta l'Europa e il resto del mondo. L'Italia ha cercato di porre rimedio a tale problema un po' in ritardo rispetto agli altri paesi. Si può prendere in considerazione da un lato il sistema economico italiano e dall'altro il sistema fiscale.

Per varie ragioni, il primo è molto fragile. La ragione principale è da ricondurre al fatto che il nostro sistema economico è, ed era, caratterizzato da una miriade di piccole medie imprese tutte basate principalmente sul capitale di terzi e che le restanti sono, ed erano, fondamentalmente, di matrice familiare.

Inoltre, il nostro sistema si è contraddistinto: da una massima propensione al risparmio; da un elevato debito pubblico ed elevata remunerazione del rendimento di quest'ultimi con conseguente spiazzamento per investimenti in attività non garantite; da un limitato sviluppo del mercato dei capitali e da un'elevata presenza dello Stato.

Il secondo, caratterizzato da assenza di incentivi al capitale di rischio e dall'esistenza di incentivi al reddito di imprese introdotti, per lo più, in via temporanea e volti a ridurre il carico fiscale.

Sin dall'inizio si è capito che tale questione poteva essere risolta tramite lo strumento fiscale. Quest'ultimo ha sempre avuto ed ha tutt'ora un grande potere ovvero riesce sia coattivamente che non ad influenzare le scelte dei soggetti di qualsiasi tipologia, siano essi società e persone fisiche.

Il legislatore, consapevole di questo, ha ben pensato di poter risolvere il problema della capitalizzazione attraverso la creazione di incentivi che potessero, in qualche modo, influenzare le scelte dei diversi soggetti, ovvero favorire l'utilizzo del capitale proprio anziché del capitale di debito. Dall'altro però si doveva diminuire il favor fiscale legato all'utilizzo del capitale di terzi.

Il primo strumento fu rappresentato dall'introduzione della Dual Income tax che si era distinta come norma innovativa, e, per essere stata nel tempo, dal mio punto di vista, l'unica vera norma che ha contribuito alla capitalizzazione delle imprese. Come si evince l'Italia, rispetto agli altri paesi, arrivò in ritardo rispetto a questa tipologia di soluzione. Ma meglio tardi che mai!

Il decreto 466 del 1997 fu un decreto rivoluzionario che concretizzò un momento particolarmente importante per il nostro stato. L'Italia voleva essere competitiva con l'Europa e il resto del mondo.

Venne introdotta L'Irap anch'essa tra i suoi obiettivi aveva quello della patrimonializzazione delle imprese. Ma la Dit superò, di gran lunga, l'Irap rivelando la sua incisività rispetto ad essa.

Con il suddetto decreto dall'Irpeg si arrivò alla dual income tax; successivamente con la legge delega del 2003 dall'abolizione della Dit si passò alla disciplina della Thin Capitalization fino ad arrivare all'Ires.

La Thin capitalization, aveva come obiettivo indiretto, quello di combattere la sottocapitalizzazione. Nel tempo venne meno l'obiettivo della neutralità fiscale, di conseguenza, il legislatore, non ripose più tutta la sua fiducia nello strumento fiscale per risolvere tale questione.

A mio avviso, la Thin capitalization, non ha aiutato, se non in minima parte, ma pur sempre misura inferiore rispetto alla Dit, a incrementare il capitale proprio rispetto a quello di debito. E' stata un norma che voleva sostanzialmente combattere un fenomeno elusivo, e, forse troppo indirettamente, raggiungere lo scopo di favorire l'utilizzo del capitale proprio anziché quello di debito. Risultò essere estremamente complicata, troppi passaggi (pro rata patrimoniale e pro rata generale) per arrivare a definire la quota di interessi passivi deducibili. Dal mio punto di vista, il meccanismo della Thin Capitalization non può essere certo definito come un vero e proprio incentivo per la capitalizzazione delle imprese, posso però essere certa nel definirlo come strumento antielusivo.

Nella legge delega del 2003 fu ancora più forte l'obiettivo della competitività e dello sviluppo, tutto questo fu accompagnato da un clima storico economico particolarmente positivo.

C'era molta liquidità, e forse, lo stesso legislatore, proprio per questo, non vedeva nel raggiungimento della capitalizzazione un' obiettivo così importante da raggiungere. Probabilmente sarebbe stato meglio pensarci. Il clima di prosperità prima o poi sarebbe terminato, facendo di nuovo emergere i problemi strutturali del nostro sistema economico e fiscale.

La liquidità e il clima di euforia presente nel 2003, avevano, quindi, oscurato tali incertezze. In realtà, in quel periodo, le scelte degli imprenditori si orientavano sempre di più verso il capitale di terzi, creando una bolla speculativa sempre più grande. Infatti, nel 2003 da un lato, ci fu un vero e proprio boom economico che comportò una elevata crescita delle piccole medie imprese; dall'altro, però, con l'aumento del livello di indebitamento e della redditività diminuì la loro solidità.

E' noto a tutti, che la crisi attuale è divenuta reale a partire dal 2010, ma ha colpito i mercati finanziari già nel 2008. Stranamente proprio in quell'anno si affrontò di nuovo seriamente il problema della capitalizzazione scorgendo l'eventuale soluzione nello strumento fiscale.

La commissione Biasco criticò pesantemente il sistema della Thin Capitalization e auspicò un ritorno ad un sistema simile a quello della Dual Income tax. A mio avviso, dopo la DIT la commissione Biasco è stata l'unica a proporre degli strumenti che potessero assumere la definizione di incentivi alla patrimonializzazione delle imprese.

La finanziaria del 2008, fra tutti gli istituti premiali previsti dalla Commissione Biasco per realizzare l'obiettivo della capitalizzazione, accolse solo quello inerente al nuovo trattamento degli interessi passivi, con l'eliminazione dell'istituto della Thin Capitalization.

Arriviamo ai giorni nostri, la crisi oramai è evidente, viene quindi istituito un governo tecnico. Il problema della capitalizzazione si ripropone, questa volta in maniera più forte e incisiva: le imprese non hanno più liquidità, le banche non concedono finanziamenti, a tutto

questo si aggiunge la totale assenza di meccanismi che possono favorire il capitale proprio anziché quello di debito.

Mario Monti, presidente del consiglio, spiegando il decreto (n 201 del 6 Dicembre 2011) denominato “Salva - Italia” pone particolare enfasi sull’introduzione di un nuovo strumento “Aiuto alla crescita economica” (Ace), che ha proprio l’obiettivo di favorire sia la crescita dimensionale ma anche e soprattutto l’utilizzo del capitale proprio contro quello di debito.

Il suddetto strumento ripercorre e si ispira alla Dit. Due strumenti, nel meccanismo, quasi opposti, ma a mio avviso, entrambi hanno la giusta struttura per poter risolvere la questione della sottocapitalizzazione.

La via intrapresa è quella ideale, nel tempo, però, si dovrebbe rafforzare tale strumento ancora troppo poco incisivo sulle scelte imprenditoriali e per alcuni versi, come presentato nel corso di questo lavoro, facendo delle analisi più affinate può addirittura disincentivare l’utilizzo del capitale proprio.

Ciò nonostante non si può non considerare il tentativo compiuto dal nostro legislatore di introdurre finalmente un meccanismo che favorisse, attraverso l’utilizzo dello strumento fiscale, la patrimonializzazione e lo sviluppo dimensionale del nostro sistema imprese, non perdendo di vista l’obiettivo di maggiore competitività delle stesse sui mercati globalizzati.

V’è solo da augurarsi che i meccanismi applicativi dell’Ace non vengano modificati e quindi stravolti in futuro con fantasiose ipotesi che rischierebbero di annullare i benefici potenzialmente ritraibili dall’agevolazione esaminata.

E’ evidente, come fra i diversi strumenti analizzati, consideri come unici strumenti validi la Dit e l’Ace. L’Ace, in un certo senso, può essere considerata come una perfetta evoluzione della Dit, che ha in più rispetto ad essa una semplicità di applicazione e una maggiore immediatezza.

L’ultimo “dubbio” che rimane e che la capitalizzazione sia in realtà un fenomeno irrisolvibile almeno per il contesto italiano e che non possa essere risolto nemmeno attraverso l’utilizzo dello strumento fiscale. E’ vero che il sistema fiscale deve rafforzarsi da questo punto di vista

e non abbandonare questa tipologia di strumenti (Ace e Dit) per altri meno efficaci, ma credo che dopo l'inserimento l'eliminazione e il reinserimento di tali norme si sia capito che quest'ultimi sono fondamentali per il nostro sistema.

Ciò che preoccupa è il sistema economico al quale sicuramente servono i giusti incentivi, rimane, tuttavia, difficile cambiare un sistema che ha delle abitudini e delle visioni così radicate.

La principale fonte di finanziamento delle imprese italiane, nonostante la minore erogazioni di finanziamento e il relativo razionamento del credito, sembrano ancora essere le banche. Le imprese italiane, a differenza degli altri paesi, continuano ad avere difficoltà, a reperire sul mercato i capitali di cui necessitano. Dall'altro non si è realizzata la creazione di intermediari finanziari che intervengano sul lato proprietario.

Le PMI si finanziano tutt'ora con capitale di debito soprattutto a breve termine, in questo modo le società non colgono opportunità di crescita e sviluppo.

Si dovrebbe realizzare un cambiamento totale nella mentalità imprenditoriale degli intermediari finanziari che valutano tutt'ora l'affidabilità di un'azienda sulla base delle sue disponibilità patrimoniali e manageriali. Un aiuto dovrebbe provenire anche dal mercato del capitale di rischio ancora troppo irrilevante nel nostro sistema.

Il sistema economico italiano sembra, dunque, molto lontano dal risolvere il problema della capitalizzazione. Oggi, sicuramente, dopo le diverse esperienze praticate dal nostro ordinamento l'unica certezza è data dal fatto che lo strumento fiscale può e deve intervenire in tal senso, soprattutto deve proseguire la strada che ha intrapreso ampliarla rafforzarla. Tutto questo appare necessario per poter rendere più efficiente ed efficace lo strumento fiscale, ed è indispensabile per contribuire a rendere il sistema economico più stabile, maggiormente solido in modo tale che sappia far fronte a "crisi" come quella che stiamo vivendo.